

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, a favore degli enti territoriali e zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Parte II – *Profili finanziari*

D.L. 50/2017 – A.C. 4444

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

maggio 2017

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI - Dossier n. 484

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI - Progetti di legge n. 567

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 530

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 5 -
EFFETTI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA	- 5 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 9 -
Articolo 1 (<i>Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale</i>).....	- 9 -
Articolo 2 (<i>Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA</i>)	- 17 -
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni</i>)	- 19 -
Articolo 4 (<i>Regime fiscale delle locazioni brevi</i>).....	- 27 -
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia di accise sui tabacchi</i>).....	- 29 -
Articolo 6 (<i>Disposizioni sui giochi – PREU e ritenute sulle vincite del lotto e di altri giochi</i>).....	- 30 -
Articolo 7 (<i>Rideterminazione base Ace</i>)	- 37 -
Articolo 8 (<i>Pignoramenti immobiliari</i>)	- 40 -
Articolo 9 (<i>Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise</i>)	- 43 -
Articolo 10 (<i>Reclamo e mediazione</i>).....	- 45 -
Articolo 11 (<i>Definizione agevolata delle controversie tributarie</i>).....	- 47 -
Articolo 12 (<i>Rimodulazione delle risorse</i>).....	- 51 -
Articolo 13 (<i>Riduzione dotazioni di missioni e programmi di spesa dei Ministeri</i>)	- 53 -
Articolo 14 (<i>Riparto del fondo di solidarietà comunale</i>).....	- 56 -
Articolo 15 (<i>Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari</i>)	- 56 -
Articolo 16 (<i>Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane</i>)	- 58 -
Articolo 17 (<i>Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario</i>)	- 59 -
Articolo 18 (<i>Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane</i>)	- 60 -
Articolo 19 (<i>Sospensione termini certificazione enti locali</i>).....	- 61 -
Articolo 20 (<i>Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario</i>).....	- 62 -
Articolo 21 (<i>Contributo per fusioni di comuni</i>)	- 67 -
Articolo 22 (<i>Disposizioni sul personale e sulla cultura</i>)	- 69 -

Articolo 23 (<i>Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana</i>)	- 77 -
Articolo 24 (<i>Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni</i>)	- 78 -
Articolo 25, comma 1 (<i>Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane</i>)	- 79 -
Articolo 26 (<i>Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio</i>)	- 81 -
Articolo 27, commi da 1 a 8 (<i>Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale</i>)	- 83 -
Articolo 27, commi 9-11 (<i>Rinnovo del materiale rotabile e locazione senza conducente</i>)	- 86 -
Articolo 27, comma 12 (<i>Interventi per le imprese del trasporto pubblico su gomma</i>)	- 86 -
Articolo 28 (<i>Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica</i>)	- 87 -
Articolo 29 (<i>Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche</i>)	- 88 -
Articolo 30 (<i>Disposizioni in materia di farmaci che presentano il requisito dell'innovatività condizionata</i>)	- 89 -
Articolo 31 (<i>Edilizia sanitaria</i>)	- 90 -
Articolo 32 (<i>Trasferimento di competenze in materia sanitaria per stranieri</i>)	- 91 -
Articolo 33 (<i>Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica</i>)	- 93 -
Articolo 34 (<i>Disposizioni sul finanziamento del SSN</i>)	- 95 -
Articolo 35 (<i>Misure urgenti in tema di riscossione</i>)	- 98 -
Articolo 36 (<i>Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro</i>)	- 99 -
Articolo 37 (<i>Fondo pluriennale vincolato</i>)	- 100 -
Articolo 38 (<i>Enti previdenziali e gestione degli immobili pubblici</i>)	- 102 -
Articolo 39 (<i>Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite</i>)	- 104 -
Articolo 40 (<i>Rideterminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane</i>)	- 104 -
Articolo 41 (<i>Fondo per l'accelerazione della ricostruzione a seguito di eventi sismici</i>)	- 105 -
Articolo 42 (<i>Rifinanziamento Fondo ricostruzione terremoto 2016</i>)	- 107 -
Articolo 43 (<i>Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi a seguito di eventi sismici</i>)	- 109 -
Articolo 44 (<i>Proroga del credito d'imposta per investimenti - sisma centro Italia</i>)	- 114 -
Articolo 45 (<i>Compensazione perdita gettito TARI</i>)	- 118 -
Articolo 46 (<i>Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia</i>)	- 119 -

Articolo 47 (<i>Interventi per il trasporto ferroviario</i>)	- 123 -
Articolo 48, commi 1-5 (<i>Bacini di mobilità per servizi di trasporto pubblico locale</i>)	- 130 -
Articolo 48, commi 6-8 (<i>Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti</i>)	- 131 -
Articolo 48, commi 9-13 (<i>Lotta all'evasione nel settore del trasporto pubblico locale</i>)	- 132 -
Articolo 49 (<i>Disposizioni urgenti in materia di riordino di società</i>)	- 133 -
Articolo 50 (<i>Investimenti nel settore dei trasporti</i>)	- 137 -
Articolo 51 (<i>Contenimento dei costi del trasporto aereo</i>)	- 138 -
Articolo 52 (<i>Ciclovie turistiche</i>)	- 139 -
Articolo 53 (<i>APE</i>)	- 140 -
Articolo 54 (<i>Documento Unico di Regolarità Contributiva</i>)	- 142 -
Articolo 55 (<i>Premi di produttività</i>)	- 143 -
Articolo 56 (<i>Patent box</i>)	- 147 -
Articolo 57 (<i>Attrazione per gli investimenti</i>)	- 150 -
Articolo 58 (<i>Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa -IRI</i>)	- 155 -
Articolo 59 (<i>Transfer pricing</i>)	- 156 -
Articolo 60 (<i>Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori</i>)	- 159 -
Articolo 61 (<i>Eventi sportivi di sci alpino</i>)	- 160 -
Articolo 62 (<i>Costruzione d'impianti sportivi</i>)	- 166 -
Articolo 63 (<i>Garanzia per Ryder Cup 2022</i>)	- 167 -
Articolo 64 (<i>Servizi nelle scuole</i>)	- 169 -
Articolo 65 (<i>Autorità nazionale di regolazione del settore postale</i>)	- 173 -
Articolo 66, comma 1 e 2 (<i>Rifinanziamento Fondo esigenze indifferibili e Fondo ISPE</i>)	- 175 -
Articolo 66, comma 3 (<i>Copertura finanziaria</i>)	- 176 -
Articolo 66, commi 4 e 5 (<i>Utilizzo effetti migliorativi e risultati differenziali del bilancio dello Stato</i>)	- 182 -

PREMESSA

Si esaminano di seguito i profili finanziari del disegno di legge C. 4444, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo).

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Sono prese in esame le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Per la descrizione integrale delle norme esaminate e della normativa sulla quale esse incidono, si rinvia alle schede di lettura contenute nella Parte I del presente *dossier*.

EFFETTI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica ascrive complessivamente al provvedimento effetti di miglioramento con riguardo ai tre saldi di finanza pubblica, per il periodo 2017-2020.

Tali effetti sono rappresentati in sintesi nella seguente tabella, suddivisi tra impieghi e risorse. Sono inoltre indicate le variazioni complessive nette in termini di entrate e di spese e l'effetto complessivo sui saldi.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese correnti	889,8	4.294,6	4.069,7	2.382,4	187,7	352,5	152,8	215,3	187,7	352,5	152,8	215,3
Maggiori spese in conto capitale	1.173,5	1.052,3	1.003,3	54,1	667,0	1.019,4	1.026,6	211,0	367,0	1.019,4	1.026,6	211,0
Minori entrate contributive	0,0	0,0	0,0	0,0	155,3	121,9	104,0	11,1	155,3	121,9	104,0	11,1
Minori entrate tributarie	101,0	3.828,5	4.363,0	4.088,0	665,5	7.650,2	8.176,7	6.244,0	665,5	7.650,2	8.176,7	6.244,0
Totale impieghi	2.164,3	9.175,4	9.436,0	6.524,5	1.675,5	9.144,0	9.460,1	6.681,4	1.375,5	9.144,0	9.460,1	6.681,4
Maggiori entrate extratributarie	123,0	369,0	425,0	425,0	121,0	369,0	425,0	425,0	121,0	369,0	425,0	425,0
Maggiori entrate tributarie	2.558,0	6.615,1	6.884,0	4.007,5	3.533,0	8.557,9	8.821,4	5.982,4	3.533,0	8.557,9	8.821,4	5.982,4
Minori spese correnti	1.479,5	2.043,8	2.037,4	2.074,9	506,5	101,0	100,0	100,0	506,5	101,0	100,0	100,0
Minori spese in conto capitale	419,5	148,0	90,0	54,1	316,2	130,5	113,8	174,1	316,2	130,5	113,8	174,1
Totale risorse	4.580,0	9.175,9	9.436,4	6.561,5	4.476,7	9.158,4	9.460,2	6.681,5	4.476,7	9.158,4	9.460,2	6.681,5
SALDO	2.415,7	0,5	0,4	37,0	2.801,2	14,4	0,1	0,1	3.101,2	14,4	0,1	0,1
<i>Variazione netta entrate</i>	<i>2.580,0</i>	<i>3.155,6</i>	<i>2.946,0</i>	<i>344,5</i>	<i>2.833,2</i>	<i>1.154,8</i>	<i>965,7</i>	<i>152,3</i>	<i>2.833,2</i>	<i>1.154,8</i>	<i>965,7</i>	<i>152,3</i>
<i>Variazione netta spese</i>	<i>-164,3</i>	<i>-3.155,1</i>	<i>-2.945,6</i>	<i>-307,5</i>	<i>-32,0</i>	<i>-1.140,4</i>	<i>-965,6</i>	<i>-152,2</i>	<i>268,0</i>	<i>-1.140,4</i>	<i>-965,6</i>	<i>-152,2</i>

Segno - = peggioramento del saldo

Fonte: Elaborazione su dati contenuti nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'art. 66, comma 4, del decreto legge in esame prevede che gli effetti migliorativi, per l'anno 2017, derivanti dal medesimo provvedimento, pari a 2.415 mln di euro in termini di saldo netto da finanziare e 3.100 mln in termini di indebitamento netto, siano destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017.

Si ricorda in proposito che il DEF 2017 evidenzia che le previsioni programmatiche in esso contenute "incorporano le misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per cento del PIL nel 2017"¹.

¹ DEF 2017 – Sez. I – Programma di stabilità dell'Italia.

1. Effetti netti per il 2017 (indebitamento netto e fabbisogno)

Per quanto attiene all'indebitamento netto (considerato in termini nominali), il provvedimento determina effetti complessivi di miglioramento per circa 3,1 mld nel 2017.

Sul saldo di fabbisogno si registra un miglioramento di circa 2,8 mld per il medesimo esercizio.

Tenuto conto del valore tendenziale dell'indebitamento netto per l'esercizio in corso, riportato nel DEF 2017 (39.554 mln), la correzione indicata comporta un valore del saldo rispetto al PIL pari a circa il 2,1 per cento, corrispondente all'obiettivo programmatico per il 2017 indicato nel Documento di economia e finanza.

Come chiarito dalla relazione tecnica, concorrono a determinare il predetto risultato anche interventi di carattere temporaneo (one-off) riconducibili agli introiti legati alla definizione agevolata delle controversie (320 mln per il 2017) e alle misure in favore delle zone terremotate. Queste ultime, considerando sia le minori entrate che le maggiori spese derivanti dalle disposizioni del titolo III del decreto in esame, incidono nel 2017 per circa 600 mln.

Pertanto, in termini strutturali, la correzione dell'indebitamento netto – come evidenziato dalla RT - sale a circa 3,4 mld (3,1 mld di miglioramento dell'indebitamento nominale - 0,3 mld, relativi alle entrate da definizione agevolata + 0,6 mld, per interventi in favore delle zone terremotate), corrispondente a circa 0,2 per cento del PIL per l'esercizio in corso.

In ordine a tale ricostruzione appare comunque necessario acquisire una conferma.

2. Effetti netti 2018-2020 (indebitamento netto e fabbisogno)

Per quanto riguarda gli esercizi successivi, l'effetto di miglioramento del saldo di indebitamento netto, espresso in termini nominali, si riduce nel 2018 a circa 0,014 mld, per poi quasi azzerarsi negli esercizi successivi (2019 e 2020).

Il medesimo impatto è stimato sul fabbisogno.

Concorrono in misura rilevante a determinare i predetti effetti complessivi sui saldi le minori entrate derivanti dalle misure di avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (art. 9), che incidono esclusivamente dal 2018. Escludendo gli effetti di tali misure, il miglioramento del saldo nominale di indebitamento salirebbe infatti a circa 3,8 mld nel 2018, 4,4 mld nel 2019 e 4,1 mld nel 2020, con valori quindi più elevati rispetto alla correzione attesa (3,1 mld) per il 2017.

Contribuiscono al più elevato risultato – al netto delle misure in materia di clausole di salvaguardia – previsto per gli anni 2018 e seguenti, la minore

incidenza nel 2017, rispetto agli esercizi successivi, degli effetti complessivi di maggiore entrata ascritti alle misure in materia di *split payment* e di contrasto alle indebite compensazioni (articoli 1 e 3). Tali effetti sono solo in parte compensati, sul lato degli impieghi, dal contributo offerto dalla manovra sulle spese - che registra, per il solo 2017, effetti netti di risparmio (dovuti prevalentemente alle riduzioni delle spese dei ministeri previste dall'art. 13, con risparmi per 446 mln nel 2017 e 14 mln nel 2018) - e dal maggior peso, per gli esercizi 2018 e 2019, della spesa in conto capitale (circa 739 mln per il 2018 e 712 mln per il 2019) stanziata dagli articoli 41 e 42 per gli interventi di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici.

Mancano nella relazione tecnica indicazioni specifiche riguardo all'impatto complessivo del provvedimento in termini di saldo strutturale per gli anni successivi al 2017: tuttavia, tenuto conto degli effetti attribuiti in tale esercizio alle misure one-off prima indicate (interventi per zone terremotate terremoti e definizione agevolata delle controversie tributarie), la correzione complessiva in termini strutturali dovrebbe eccedere quella del saldo nominale per circa 920 mln nel 2018, 1 mld nel 2019 e 68,5 mln nel 2020.

In proposito appare peraltro utile acquisire più puntuali elementi di valutazione e conferma dal Governo.

3. Effetti netti sul saldo netto da finanziare (2017-2020)

Anche sul saldo netto da finanziare il provvedimento determina un complessivo effetto di miglioramento nell'esercizio in corso (per circa 2,4 mld), seguito da risultati di ammontare molto più contenuto negli esercizi successivi.

Al netto della riduzione degli incrementi attesi delle accise e dell'IVA, i miglioramenti del saldo per gli anni 2018-2020 crescerebbero, attestandosi a circa 3,8 mld nel 2018, 4,4 mld nel 2019 e 4,1 mld nel 2020.

Per i profili relativi al saldo netto da finanziare si rinvia anche alla scheda relativa all'art. 66, comma 5, che modifica i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario fissati dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 236/2016).

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1

(Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale)

Normativa previgente L'art. 17- *ter*² del DPR n. 633/1972 disciplina il cd *split payment* che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti della P.A. i quali – in luogo del pagamento dell'intera fattura al fornitore - versano l'IVA indicata nella fattura di acquisto direttamente all'Erario e la parte restante al fornitore³. Alla norma che ha introdotto la disciplina in esame sono stati attribuiti effetti di maggior gettito pari a 988 milioni annui a decorrere dal 2015 (entrate IVA ulteriori rispetto a quelle già considerate nei tendenziali).

La norma amplia l'ambito di applicazione dello *split payment* includendovi le cessioni e le forniture effettuate nei confronti:

- a) della PA come definita dall'art. 1, co. 2, della legge n. 196/2009 (elenco Istat);
- b) società controllate, anche indirettamente, dalla PA (centrale e locale) e che rientrano nel conto consolidato della PA;
- c) società quotate secondo l'indice FTSE/MIB.

Inoltre, viene abrogato il comma 2 del richiamato art. 17-*ter* del DPR n. 633/1972, che esclude dallo *split payment* le fatture relative a compensi soggetti a ritenuta fiscale emesse da lavoratori autonomi.

Le modifiche si applicano alle fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2017 e fino al termine di scadenza della deroga comunitaria (30 giugno 2020).

In proposito si ricorda che il Documento di economia e finanza 2017, in un apposito focus dedicato al contrasto all'evasione fiscale, afferma che le valutazioni ex post delle misure introdotte in ambito IVA evidenziano un recupero di gettito complessivo di circa 3,77 miliardi, di cui circa 2,1 dovuto alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015: tale recupero risulta superiore a quello quantificato ex ante in sede di relazione tecnica (988 milioni annui per lo

² Introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

³ Il meccanismo di scissione dei pagamenti è indicato nel libro verde sul futuro dell'IVA (documento COM(2010)695, del 1° dicembre 2010, con allegato un documento di lavoro SEC(2010)1455), tra i meccanismi che possono migliorare il sistema della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, evitando frodi ed evasioni dell'IVA. L'introduzione di questa misura di deroga, finalizzata dall'esigenza di contrasto ai fenomeni di frode, nell'ordinamento nazionale è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con decisione del Consiglio 2015/1401/UE del 14 luglio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 217/7 del 18 agosto 2015.

split payment e 900 milioni annui per l'estensione del meccanismo *reverse charge* al settore delle pulizie, dei certificati verdi e dell'edilizia specializzata).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori entrate tributarie												
Estensione <i>split payment</i> - IVA	1.548	5.320	5.320	2.660	1.548	5.320	5.320	2.660	1.548	5.320	5.320	2.660
Maggiori spese correnti												
Estensione <i>split payment</i> - rimborsi e compensazioni	502	3.765	3.765	2.156								
Minori entrate tributarie												
Estensione <i>split payment</i> - rimborsi e compensazioni					502	3.765	3.765	2.156	502	3.765	3.765	2.156

La relazione tecnica ai fini della quantificazione distingue cinque categorie di soggetti cui viene estesa l'applicazione dello *split payment*.

1. Soggetti rientranti nel Conto consolidato della Pubblica amministrazione

La RT ricorda che la misura è volta ad estendere l'ambito soggettivo dello *split payment* a tutti i soggetti che risultano inclusi nel conto consolidato della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, qualunque veste giuridica rivestano.

Per la stima del maggior gettito IVA, la RT assume che l'effetto per i nuovi soggetti sia analogo a quello che si è verificato per le pubbliche amministrazioni che già rientrano nel meccanismo dello *split payment*.

La RT riporta quindi i seguenti dati:

- totale acquisti 2015 delle PA già rientranti nel campo di applicazione: circa 34,7 miliardi di euro, dei quali l'85% è soggetto a *split payment*;
- recupero di gettito stimato in 2,171 miliardi di euro.

Considerando che il fatturato delle pubbliche amministrazioni che vengono ora incluse nell'ambito dello *split payment* (in quanto incluse nel conto consolidato della PA) hanno dichiarato acquisti per circa 0,3 miliardi di euro, la RT stima un recupero di gettito pari a 20 milioni di euro su base annua (10 milioni per il 2017, considerando l'entrata in vigore il 1° luglio 2017).

2. Acquisti di prestazioni di lavoro autonomo

La RT ricorda che la misura è volta ad estendere l'ambito oggettivo dello *split payment* agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo che subiscono, in sede di fatturazione, una ritenuta d'imposta sul reddito.

Per valutare gli effetti sul gettito IVA al RT assume, analogamente al caso dell'estensione ai soggetti rientranti nel conto consolidato della PA, un recupero di entrate IVA simile a quello che si è verificato sugli altri acquisti delle Pubbliche amministrazioni che già rientrano nel meccanismo dello *split payment*.

La RT riporta quindi i seguenti dati:

- totale IVA 2015 dichiarata dalle PA già rientranti nel campo di applicazione: circa 9,9 miliardi di euro;
- recupero di gettito è stimato in 2,171 miliardi di euro.

Considerando che il totale degli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo delle PA che operano in regime di *split payment* è di oltre due miliardi di euro, cui corrisponde un'IVA di circa 0,3 miliardi di euro, la RT stima un recupero di gettito pari a 70 milioni di euro su base annua (35 milioni per il 2017, considerando l'entrata in vigore il 1° luglio 2017).

La RT riporta quindi la tabella relativa agli effetti complessivi derivanti dall'estensione dello *split payment* a tutti i soggetti inclusi nel conto consolidato della P.A. nonché agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo sono riportati nella tabella seguente (punti 1 e 2 della RT):

(milioni di euro)

	2017	2018	2019
Iva lorda (A)	56	204	204
Rimborsi (B)	6	77	77
Compensazioni (C)	5	37	37
Recupero Iva netta (A)-(B)-(C)	45	90	90

3. Società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale

La RT ricorda che la misura è volta ad estendere l'ambito soggettivo dello *split payment* a tutte le società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale, nonché a tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato, per i quali la controllante sia soggetta al controllo della Pubblica amministrazione centrale, diretto o indiretto.

La RT evidenzia che i fornitori delle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale e le relative transazioni sono stati identificati utilizzando i dati del c.d. "spesometro" 2014 e suddivisi per settore di attività economica. Complessivamente sono stati identificati 150.004 fornitori delle società controllate per un valore complessivo di 85,8 miliardi a cui corrisponde un totale di 12,48 miliardi di imposta IVA che diventano 12,4 considerando solo le operazioni non assoggettate al *reverse charge*.

La RT afferma che l'efficacia della norma si basa sull'ipotesi che le società controllate dall'Amministrazione centrale abbiano un grado di "fedeltà fiscale" maggiore dei loro fornitori. A tal fine la RT evidenzia che i fornitori delle controllate dalla Pubblica amministrazione centrale hanno un valore di "fedeltà fiscale" pari a 16,24%, mentre per le controllate della Pubblica amministrazione centrale e locale il tasso di affidabilità fiscale assume un valore inferiore e pari a 6,51% (più basso è l'indice maggiore è la *compliance* fiscale). La sensibile differenza tra i due tassi prova che le società controllate sono caratterizzate da un maggiore grado di affidabilità fiscale rispetto a quello dei fornitori.

Per i parametri sottostanti il calcolo dei predetti indicatori di affidabilità fiscale, si rinvia al testo della relazione tecnica che riporta i parametri di riferimento in apposite tabelle.

Applicando il diverso grado di fedeltà fiscale stimato all'ammontare di IVA sulle cessioni alle controllate effettuate dai settori non assoggettati al *reverse charge* e da società che non appartengono al perimetro delle controllate, pari a 12,4 miliardi, la RT afferma che l'IVA recuperabile è compresa in una forchetta che va da 228 (limite minimo) a 1.104 milioni (limite massimo) su base annua.

Il limite massimo tiene conto del recupero della cd. evasione da omessa dichiarazione, ovvero dell'ipotesi in cui non venga versata (né dichiarata) l'Iva sulle cessioni e venga detratta l'Iva pagata sugli acquisti. Il limite minimo tiene conto del recupero della cd. evasione da omesso versamento, ovvero dell'ipotesi in cui venga dichiarata sia l'Iva sulle cessioni sia l'Iva sugli acquisti ma il saldo non viene versato.

Ponderando il limite di stima minimo per circa 1/3 e massimo per circa 2/3 (sulla base della ripartizione del VAT gap tra casi di omessi versamenti e casi di omessa dichiarazione), la RT stima un recupero di Iva al netto di rimborsi e compensazioni pari a 829 milioni su base annua. Nel 2017, il recupero di gettito riflette lo slittamento dei rimborsi per i primi tre mesi di entrata in vigore della norma (1° luglio 2017). La RT riporta quindi la seguente tabella.

(milioni di euro)

	2017	2018	2019
Iva lorda (A)	1.064	3.946	3.946
Rimborsi (B)	229	2.098	2.098
Compensazioni (C)	191	1.019	1.019
Recupero Iva netta (A)-(B)-(C)	644	829	829

4. Società controllate dalla Pubblica amministrazione locale

La RT ricorda che la misura è volta ad estendere l'ambito soggettivo dello *split payment* alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale, nonché a tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato,

per i quali la controllante sia soggetta al controllo della Pubblica amministrazione locale, diretto o indiretto.

La RT evidenzia che i fornitori delle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale e le relative transazioni sono stati identificati utilizzando i dati dello spesometro 2014 e suddivisi per settore di attività economica. Complessivamente sono stati identificati 108.141 fornitori delle società controllate per un valore complessivo di 18,8 miliardi a cui corrisponde un totale di 3 miliardi di imposta IVA.

Analogamente alla categoria precedente, la RT afferma che l'efficacia della norma si basa sull'ipotesi che le società controllate dall'Amministrazione locale abbiano un grado di "fedeltà fiscale" maggiore dei loro fornitori. A tal fine la RT evidenzia che i fornitori delle controllate dalla Pubblica amministrazione locale hanno un valore di "fedeltà fiscale" pari a 17,1%, mentre per le controllate della Pubblica amministrazione locale il tasso di affidabilità fiscale assume un valore inferiore e pari a 10,7% (più basso è l'indice maggiore è la *compliance* fiscale). La sensibile differenza tra i due tassi prova che le società controllate sono caratterizzate da un maggiore grado di affidabilità fiscale rispetto a quello dei fornitori.

Applicando il diverso grado di fedeltà fiscale stimato all'ammontare di IVA sulle cessioni alle controllate effettuate dai settori non assoggettati al *reverse charge* e da società che non appartengono al perimetro delle controllate, pari a 3 miliardi (dati relativi allo "spesometro 2014"), risulta che l'IVA recuperabile al netto di rimborsi e compensazioni è di 119 milioni di euro su base annua. Nel 2017, il recupero di gettito riflette lo slittamento dei rimborsi per i primi tre mesi di entrata in vigore della norma (1° luglio 2017). La RT riporta quindi la seguente tabella.

(milioni di euro)

	2017	2018	2019
Iva lorda (A)	91	271	271
Rimborsi (B)	11	102	102
Compensazioni (C)	9	50	50
Recupero Iva netta (A)-(B)-(C)	71	119	119

5. Società quotate secondo l'indice FTSE MIB

La RT ricorda che la misura è volta ad estendere l'ambito soggettivo dello split payment alle società quotate secondo l'indice FTSE MIB, escludendo quelle controllate dalla P.A. centrale.

La RT evidenzia che i fornitori delle società quotate secondo l'indice FTSE MIB e le relative transazioni sono stati identificati utilizzando i dati dello spesometro 2014 e suddivisi per settore di attività economica. Complessivamente sono stati identificati 62.392 fornitori delle società controllate per un valore complessivo di 29,23 miliardi a cui corrisponde un

totale di 4,03 miliardi di imposta che diventano 3,6 considerando solo le operazioni non assoggettate al reverse charge.

La RT afferma che l'efficacia della norma si basa sull'ipotesi che le società controllate dalle prime 40 società quotate secondo l'indice FTSE MIB abbiano un grado di "fedeltà fiscale" maggiore dei loro fornitori. A tal fine la RT evidenzia che i fornitori delle società quotate secondo l'indice FTSE MIB hanno un valore di "fedeltà fiscale" pari a 21,25%, mentre per le società quotate secondo l'indice FTSE MIB il tasso di affidabilità fiscale assume un valore inferiore e pari a 2,24% (più basso è l'indice maggiore è la *compliance* fiscale). La sensibile differenza tra i due tassi prova che le società controllate sono caratterizzate da un maggiore grado di affidabilità fiscale rispetto a quello dei fornitori.

Per i parametri sottostanti il calcolo dei predetti indicatori di affidabilità fiscale, si rinvia al testo della relazione tecnica che riporta i parametri di riferimento in apposite tabelle.

Applicando il diverso grado di fedeltà fiscale stimato all'ammontare di IVA sulle cessioni alle controllate effettuate dai settori non assoggettati al *reverse charge* e da società che non appartengono al perimetro delle controllate, pari a 3,6 miliardi (dati relativi allo spesometro 2014), risulta che l'IVA recuperabile è compresa in una forchetta che va da 163 (limite minimo) a 694 milioni (limite massimo) su base annua.

Il limite massimo tiene conto del recupero della cd evasione da omessa dichiarazione, ovvero dell'ipotesi in cui non venga versata (né dichiarata) l'Iva sulle cessioni e venga detratta l'Iva pagata sugli acquisti. Il limite minimo tiene conto del recupero della cd evasione da omesso versamento, ovvero dell'ipotesi in cui venga dichiarata sia l'Iva sulle cessioni sia l'Iva sugli acquisti ma il saldo non viene versato.

Ponderando il limite di stima minimo per circa 1/3 e massimo per circa 2/3 (sulla base della ripartizione del VAT gap tra casi di omessi versamenti e casi di omessa dichiarazione) si stima un recupero di Iva al netto di rimborsi e compensazioni di circa 517 milioni su base annuale. Nel 2017, il recupero di gettito riflette lo slittamento dei rimborsi per i primi tre mesi di entrata in vigore della norma (1° luglio 2017). La RT riporta quindi la seguente tabella.

(milioni di euro)

	2017	2018	2019
Iva lorda (A)	337	898	898
Rimborsi (B)	28	256	256
Compensazioni (C)	23	125	125
Recupero Iva netta (A)-(B)-(C)	286	517	517

La RT riporta quindi gli effetti finanziari complessivi derivanti dalle disposizioni in esame precisando che, poiché la proroga della deroga

concessa dalla Commissione europea scade il 30 giugno 2020, il profilo finanziario tiene conto per il 2020 dello slittamento dei rimborsi relativi al 2019.

	<i>(milioni di euro)</i>			
	2017	2018	2019	2020
IVA Lorda	1.548	5.319	5.319	2.660
Rimborsi	274	2.533	2.533	1.541
Compensazioni	228	1.231	1.231	615
IVA Netta	1.046	1.555	1.555	504

In merito ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue.

In generale, per tutte le categorie di contribuenti considerate, la relazione tecnica illustra la procedura di quantificazione adottata, indicando quindi i risultati ottenuti. Tali risultati, che corrispondono ai valori netti IVA, sono successivamente disaggregati nelle diverse componenti: maggiori entrate lorde IVA, oneri per rimborsi IVA, compensazioni. La relazione tecnica non fornisce peraltro indicazioni in merito ai criteri di stima delle predette componenti. Sul punto appaiono quindi necessari chiarimenti.

A titolo esemplificativo, per la categoria dei soggetti rientranti nel conto consolidato della PA (punto 1 della RT) e per gli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo (punto 2 della RT), il risultato su base annua (20 milioni per i contribuenti del punto 1. e 70 milioni per i contribuenti del punto 2.) è indicato come valore netto tra maggiore IVA lorda (complessivamente 204 milioni) e le quote per rimborsi IVA (complessivamente 77 milioni) e le compensazioni (complessivamente 37 milioni).

Inoltre, mentre per talune categorie (indicate nei punti 1 e 2 della RT) gli effetti netti del 2017 sono proporzionali al valore annuale (più esattamente, sono pari alla metà del valore annuo, in quanto le norme decorrono dal 1° luglio 2017), per le altre categorie (punti 3, 4 e 5 della RT) il dato 2017 assume un valore superiore alla metà del dato annuo. Tenuto conto che la RT afferma – con riferimento ai predetti punti - che “il recupero del gettito riflette lo slittamento dei rimborsi per i primi tre mesi di entrata in vigore della norma”, appare necessario acquisire ulteriori elementi informativi sia in merito ai criteri utilizzati per la determinazione del valore dei rimborsi per il primo anno, sia in merito alla diversa metodologia adottata per le diverse categorie di contribuenti considerate dalla RT⁴.

⁴ Infatti, per i punti 1 e 2 il recupero di IVA netta è pari a 45 milioni nel 2017 e a 90 milioni su base annua; nei punti 3, 4 e 5 il recupero IVA netta è pari rispettivamente a 644 mln (dato annuo 829 mln), a 71 mln (dato annuo 119 mln) e a 286 mln (dato annuo 517 mln).

Sempre con riferimento alle categorie 1 e 2, si evidenzia che le stime, per la prima categoria considerano il volume degli acquisti, mentre per la seconda fanno riferimento all'imposta da split payment. In entrambi i casi non viene comunque esplicitato, nei singoli passaggi, il procedimento di quantificazione seguito. In proposito appaiono quindi opportuni ulteriori elementi di valutazione.

Andrebbe tra l'altro chiarito il raffronto tra volume complessivo degli acquisti (34,7 miliardi) e l'imposta IVA da split payment (9,9 mld), che, in base agli ammontari indicati, sembrano implicare un'aliquota superiore a quella vigente.

Con riferimento alle tipologie di contribuenti considerate nei punti 3, 4 e 5 della RT (società controllate dalla PA centrale e locale e società quotate), la relazione fornisce elementi per la determinazione degli indicatori di fedeltà fiscale di ciascuna tipologia considerata, dai quali si desume che le società controllate dalla PA e le società quotate sono caratterizzate da un maggiore grado di affidabilità fiscale rispetto a quella dei rispettivi fornitori e che, pertanto, la norma è suscettibile di produrre effetti positivi di gettito. Non viene tuttavia interamente esplicitato il procedimento in base al quale tali indici sono utilizzati per la determinazione dei valori limite, minimo e massimo, riferiti all'IVA recuperabile e considerati ai fini della quantificazione.

A titolo esemplificativo, per la categoria della società controllate dalla PA centrale, la RT evidenzia (tabelle 3 e 4) che il tasso di affidabilità per i fornitori delle controllate è pari al 16,24% e per le società controllate il tasso di affidabilità è pari al 6,51% (ad un tasso minore corrisponde una maggiore fedeltà fiscale). La relazione afferma quindi che, “applicando il diverso grado di fedeltà fiscale stimato all'ammontare di IVA sulle cessioni alle controllate effettuate dai settori non assoggettati al reverse charge e da società che non appartengono al perimetro delle controllate, pari a 12,4 miliardi (dati relativi allo spesometro 2014), risulta che l'IVA recuperabile è compresa in una forchetta che va da 228 (limite minimo) a 1.104 milioni (limite massimo) su base annua”.

Si segnala, infine, che la relazione tecnica non riporta, con riferimento alle singole categorie analizzate, i dati relativi all'anno 2020, indicati invece nella tabella riassuntiva degli effetti dell'articolo e nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica. Inoltre, la norma in esame ha durata predeterminata (triennio 1° luglio 2017-30 giugno 2020), ma i relativi effetti finanziari non sembrano esaurirsi nel quadriennio 2017-2020, come emerge anche dal raffronto tra i valori annui in competenza e quelli indicati nel prospetto riepilogativo (cfr tabella seguente).

(milioni di euro)

	Valore su base annua (competenza)	Valore triennale (competenza)	Prospetto riepilogativo (2017-2020)	Annualità successive
Maggiore Iva lorda	5.320	15.960	14.848	1.112
Rimborsi e compensazioni	3.765	11.295	10.188	1.107

Fonte: Elaborazione su dati della RT e del prospetto riepilogativo.

Andrebbero quindi acquisite informazioni in merito allo sviluppo temporale degli effetti ascrivibili, per cassa, nelle annualità successive a quelle considerate dal prospetto riepilogativo.

Articolo 2

(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)

La norma, intervenendo sul DPR n. 633 del 1972, anticipa il termine ultimo entro il quale è possibile portare in detrazione l'IVA assolta sugli acquisti. In particolare, in luogo del "secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorta", l'imposta indicata nelle fatture di acquisto è riconosciuta, ai fini della detrazione dell'imposta, al più tardi nella dichiarazione IVA presentata per il periodo d'imposta in cui è sorto il medesimo diritto alla detrazione (comma 1, che modifica il comma 1 dell'art. 19 del DPR n.633 del 1972).

Inoltre, si interviene sull'art. 25 del DPR n. 633/1972 stabilendo che le fatture di acquisto devono essere annotate nel registro degli acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori entrate tributarie												
Detrazione IVA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

La relazione tecnica afferma quanto segue.

La RT ricorda che il gap IVA rappresenta una delle criticità più rilevanti nell'ambito del corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. Il suo ammontare è di circa 40 miliardi di euro, derivanti sia da frodi

di grandi entità sia, per la parte più consistente, da irregolarità diffuse, anche se caratterizzate da importi relativamente contenuti. La RT evidenzia che aggredire quest'ultimo aspetto rappresenta un'attività particolarmente onerosa per l'amministrazione finanziaria, poiché, se effettuata con gli strumenti ordinari del controllo, implica un utilizzo massivo della forza lavoro, incompatibile con le dotazioni attualmente disponibili. Ricorda quindi che per ovviare a tale inconveniente, negli ultimi anni sono state introdotte le comunicazioni massive di promozione della *compliance* (c.d. "cambia verso"), finalizzate a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti e, quindi, a recuperare somme a tassazione per mezzo di processi lavorativi a minore intensità di lavoro. Una preconditione necessaria al successo di questa strategia è rappresentata dall'utilizzo massivo di vaste basi di dati, già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. Tramite degli opportuni incroci, operati su queste ultime, è infatti possibile scoprire anomalie che sono poi comunicate al contribuente, suggerendogli le opportune procedure per porvi rimedio.

La RT afferma che, ai fini del contrasto all'evasione IVA, è molto efficace il riscontro tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti. Al fine di effettuare correttamente tali incroci, da un lato minimizzando la possibilità di segnalare dei "falsi positivi" e dall'altro massimizzando la capacità di individuare i possibili recuperi di gettito IVA, è necessario che sussista una coincidenza temporale tra il momento in cui viene registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto.

Ai fini della stima, la RT considera il rigo VF20 della dichiarazione IVA, relativa all'anno d'imposta 2015, dal quale risulta che la base imponibile degli acquisti registrati negli anni precedenti, ma con imposta esigibile nell'anno in corso, ammonta a 1,5 miliardi di euro. Se a quest'ultimo dato si applica l'aliquota media sugli acquisti, calcolata sull'insieme dei contribuenti e pari al 17%, si ottiene un'imposta pari a 255 milioni di euro. Considerato che il tasso di evasione IVA, calcolato in rapporto all'ammontare dell'imposta effettivamente versata, si attesta su un valore pari al 41%, si può stimare un potenziale gap, afferente alle fatture acquisite negli anni precedenti e registrate nell'anno in corso, pari a circa 100 milioni.

Una volta allineato il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, nell'ambito di un unico periodo di imposta, sarà più agevole individuare queste anomalie e ridurre il gap IVA di 100 milioni di euro.

***In merito ai profili di quantificazione**, si segnala che, in fase di prima applicazione, la disposizione sembra suscettibile di determinare effetti negativi in relazione alla quota di IVA che verrebbe portata in detrazione con un anticipo di un anno. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.*

Articolo 3

(Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)

Normativa previgente. Il comma 574 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ha disposto che, a decorrere dal 2013, i contribuenti, che utilizzano in compensazione crediti di imposta per imposte dirette o sostitutive di ammontare complessivo superiore a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità⁵ da parte dei responsabili dei centri di assistenza fiscale.

Alla disposizione sono stati ascritti effetti positivi in misura pari a 460 milioni annui.

L'articolo 10, comma 1, lett. a), numero 7 del DL n. 78/2009 ha disposto che i contribuenti, che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. La RT riferita alla citata disposizione e ad altre misure riguardanti le compensazioni di crediti fiscali stimava effetti positivi complessivi pari a 1 miliardo annuo.

Il comma 49-bis dell'articolo 37 del DL n. 223/2006 ha disposto che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per importi superiori a 5.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Le norme dispongono quanto segue:

- la riduzione dagli attuali 15.000 a 5.000 euro dell'importo al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e all'IVA, possono essere utilizzati in compensazione solo attraverso l'apposizione del visto di conformità (commi 1 e 2);
- l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per i titolari di partita IVA per i crediti IVA, per i quali è eliminata la soglia minima di 5.000 euro, e per le compensazioni dei crediti relativi alle imposte sul reddito e all'IRAP (comma 3);
- il divieto di utilizzare l'istituto della compensazione per il pagamento delle somme dovute in base agli atti di recupero relativi ai crediti indebitamente utilizzati di cui all'articolo 1, comma 421 della legge n. 311 del 2004 (comma 4).

⁵ Di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto n. 241 del 1997.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Minori spese correnti												
	975	1.930	1.930	1.930								
Maggiori entrate												
					975	1.930	1.930	1.930	975	1.930	1.930	1.930

La relazione tecnica chiarisce preliminarmente che le norme proposte comportano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sia in termini di saldo netto da finanziare, sul versante della spesa, riducendo le dotazioni finanziarie appostate sui corrispondenti capitoli, sia in termini di fabbisogno e indebitamento netto sul versante delle entrate, in quanto minori compensazioni, sulla base dei criteri SEC 2010, si traducono in un aumento del livello delle entrate tributarie.

La RT afferma che, al fine di stimare gli effetti derivanti dall'introduzione delle disposizioni finalizzate al contrasto delle compensazioni indebite, si è tenuto conto degli effetti prodotti in passato da analoghe disposizioni⁶.

La RT procede, quindi, quantificando gli effetti relativi alle singole disposizioni.

1. Disposizioni concernenti l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia per le compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000 euro (comma 3)

La RT precisa che il comma 3 elimina la soglia al di sopra della quale sussiste l'obbligo di utilizzare, per le operazioni di compensazione dei crediti Iva, i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, permettendo in tal modo di aumentare la capacità di presidio dell'Amministrazione, al fine di evitare indebiti utilizzi dell'istituto della compensazione.

Per quantificare gli effetti positivi sulla finanza pubblica vengono presi in considerazione i tassi di variazione delle compensazioni IVA derivanti

⁶ Si tratta, in particolare, dell'articolo 10 del decreto legge n. 78/2009 e dall'articolo 8 del decreto legge n. 16/2012.

dalle novità normative di cui all'articolo 8, commi 18 e 19⁷, del DL n. 16/2012. In particolare, detti tassi sono stati calcolati, con riferimento al biennio 2011-2012, suddividendo le compensazioni in tre fasce di importo, individuate in base all'ammontare dei crediti utilizzati. La RT afferma, quindi, che la diminuzione dell'ammontare delle compensazioni comprese nella fascia di importo 5.000-10.000 euro, pari a 339 milioni, rappresenta un indicatore dell'effetto deterrente esercitato dall'introduzione dell'obbligo di utilizzo esclusivo dei canali telematici e della presentazione preventiva della dichiarazione. Questo effetto risulta ancora più significativo poiché si verifica in un quadro complessivo di aumento delle compensazioni, per tutte le fasce, pari a 957 milioni.

La RT precisa, inoltre, che si è applicata una tecnica denominata analisi *shift-share*, utilizzando la quale si riesce a scindere la variazione annuale 2011-2012 delle compensazioni in due componenti: una componente "comune" a tutte le fasce di importo, che tiene conto, pertanto, dei fattori esogeni che influenzano la dinamica generale del fenomeno; una componente strutturale, dove si isola il solo effetto attribuibile alle specificità normative che caratterizzano ciascuna fascia. I tassi di variazione 2011-2012 sono illustrati nella tabella 1. L'analisi *shift-share*, per tali anni, evidenzia una variazione "comune" pari a 7.31% ed una "strutturale" nella classe 5.000-10.000 euro pari a -33.83%. Tale variazione, esprime l'effetto prodotto dal citato articolo 8 del d.l. n. 16 del 2012.

Tabella 1 Ammontare e tassi di variazione delle compensazioni IVA – anni 2011-2012

(milioni di euro)

Fascia d'importo	2011	2012	componenti variazione	
			comune	strutturale
0,01 - 5.000	1.338	1.515	13,23%	5,92%
5.000,01 - 10.000	1.278	939	-26,53%	-33,83%
>10.000,01	10.482	11.601	10,68%	3,37%
Totale	13.098	14.055	7,31%	0,00%

Tale variazione è stata applicata alla classe 0-5.000 del 2016 (tabella 2), sottintendendo l'ipotesi che la nuova disposizione eserciterà un effetto deterrente di pari intensità rispetto a quello registrato nel 2012.

La stima ottenuta implica una riduzione annua delle compensazioni di 415 milioni di euro.

⁷ I commi 18 e 19 dell'articolo 8 del DL n. 16 del 2012 hanno disposto: la riduzione da 10.000 euro a 5.000 euro del limite di importo al di sotto del quale è ammesso l'utilizzo automatico in compensazione del credito IVA; la riduzione da 10.000 euro a 5.000 euro del valore di riferimento al di sopra del quale i soggetti passivi devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematica;

Tabella 2 Ammontare delle compensazioni IVA anni 2015 – 2016 e 2016 stimato
(milioni di euro)

Fascia d'importo	2015	2016	componenti 2016 stimato		
			comune	strutturale	totale
0,01 - 5.000	1.403	1.462	1.522	-475	1.047
5.000,01 - 10.000	700	765	759	6	765
>10.000,01	12.188	13.272	13.218	54	13.272
Totale	14.291	15.499	15.499	-415	15.084

Tenuto conto che l'articolo 8, commi 18 e 19, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha ridotto sia la soglia al di sopra della quale è obbligatoria la presentazione preventiva della dichiarazione, sia quella al di sopra della quale è previsto l'utilizzo obbligatorio dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia, la variazione strutturale della classe di importo 5.000,01 - 10.000, riportata nella tabella 2, deriva dall'effetto congiunto delle citate modifiche.

Considerato che la proposta di modifica normativa non interviene sulla soglia di credito utilizzato in compensazione al di sopra della quale diviene obbligatoria la presentazione preventiva della dichiarazione, in via prudenziale l'entità dell'effetto previsto è dimezzata e pertanto si stima in 208 milioni di euro.

2. *Disposizioni concernenti l'obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA, IRES, IRAP e IRPEF se il credito che da essa emerge è compreso nella classe 5.000 -15.000 (commi 1 e 2)*

La RT precisa che i commi 1 e 2 riducono l'importo del credito utilizzato in compensazione oltre il quale è necessaria l'apposizione del visto di conformità, ovvero della sottoscrizione alternativa, da 15.000 euro a 5.000 euro, in modo da agevolare l'effettuazione dei controlli avvalendosi dell'attività svolta dai soggetti abilitati all'apposizione dello stesso, e consentire un maggiore monitoraggio delle operazioni di compensazione.

Per quantificare gli effetti positivi in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivanti dalle modifiche normative sono stati analizzati gli effetti prodotti dall'introduzione dell'articolo 10, comma 1, lettera a) punti 1, 6 e 7 del DL n. 78 del 2009 (si veda tabella 3).

Segnatamente, la diminuzione relativa alla fascia di importo comprendente le compensazioni di crediti di ammontare superiore a 15.000 euro, pari a 5,8 miliardi, esprime l'effetto congiunto delle novità in materia

di visto di conformità, utilizzo dei canali telematici e presentazione preventiva della dichiarazione. La diminuzione relativa alla fascia di importo che comprende le compensazioni di crediti di ammontare tra 10.000 euro e 15.000 euro, pari a 77 milioni, esprime l'effetto congiunto delle novità in materia di utilizzo dei canali telematici e presentazione preventiva della dichiarazione, mentre non ha alcuna relazione causale con l'obbligo di apposizione del visto di conformità, poiché tale adempimento non era previsto per i crediti appartenenti a tale fascia. Questi eventi congiunti si verificano in un quadro complessivo di diminuzione delle compensazioni, per tutte le fasce, pari a 5,6 miliardi.

Tabella 3 Ammontare e tassi di variazione delle compensazioni IVA – anni 2009-2010

(milioni di euro)

Fascia d'importo	2009	2010	componenti variazione	
			comune	strutturale
0,01 - 5.000	1.555	1.493	-3,99%	26,12%
5.000,01 - 10.000	1.097	1.391	26,80%	56,91%
10.000,01 - 15.000	797	720	-9,66%	20,45%
> 15.000	15.210	9.437	-37,96%	-7,85%
Totale	18.659	13.041	-30,11%	0,00%

Come per il caso precedente, si è distinta la componente “comune” da quella “strutturale” della variazione, e si è proceduto a calcolare la differenza tra i tassi di variazione strutturale delle due classi considerate (sopra 15.000 e 10.000-15.000) al fine di isolare il solo effetto dell'apposizione del visto di conformità.

Pertanto, la differenza tra la variazione strutturale relativa alla fascia di importo “> 15.0000” e quella relativa alla fascia di importo “5.000,01 - 10.000” permette di isolare gli effetti attribuibili esclusivamente all'obbligo di apposizione del visto di conformità.

Il tasso di abbattimento ottenuto (-28.29%) è stato applicato all'ammontare delle compensazioni di crediti IVA, IRES, IRAP e IRPEF dell'anno 2016 rientranti nella classe 5.000-15.000, ottenendo le variazioni illustrate nella tabella 4.

Tabella 4. Ammontare delle compensazioni IVA, IRES, IRAP e IRPEF anno 2016 stimato, per la fascia 5.000-15.000 euro

(milioni di euro)

Imposta	2016	variazione
IVA	1.669	-469
IRES	449	-109
IRAP	485	-194
IRPEF	1.289	-411

La RT afferma, inoltre, che, per quanto riguarda l'IRPEF, un abbattimento della soglia così consistente non è detto che procuri una reazione analoga a quella delle altre imposte, tenuto conto che la stessa si rende applicabile a categorie reddituali che presentano profili di rischio generalmente non elevati, anche perché può cogliere realtà sulle quali non ci sono analoghe evidenze, in termini di attività di controllo e accertamento, rispetto alle altre imposte considerate. Per questa ragione l'importo stimato del recupero è stato ridotto del 20% e, quindi, si attesta su un ammontare pari a -329 milioni di euro.

3. Disposizioni concernenti l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia per le compensazioni IRES, IRAP e crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, effettuate dalle partite IVA (comma 3)

La RT afferma che per quantificare tale effetto occorre prendere in considerazione il tasso di abbattimento che si è riscontrato per l'IVA nel 2012 (pari al 16,3%) e applicarlo alle compensazione IRES IRAP e dei crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, eseguite tramite i servizi di Home Banking.

Considerato che le compensazione che, nel 2016, non transitano per il canale telematico sono pari a 860 milioni per l'IRES e a 954 milioni per l'IRAP, il miglioramento dei saldi di finanza pubblica atteso si attesta su un valore pari a 295 milioni, di cui 140 ascrivibili all'IRES e 155 all'IRAP.

Per quantificare l'effetto derivante dall'applicazione della disposizione ai crediti agevolativi indicati nel quadro RU, occorre tener presente che gli stessi, nel 2016, ammontano a 2,5 miliardi di euro. Escludendo da tale ammontare i crediti dei non titolari di partita IVA e quelli per l'utilizzo dei quali è già obbligatorio l'uso dei servizi telematici dell'Agenzia, residua un ammontare pari a 2 miliardi di euro. Applicando a tale ammontare il tasso di abbattimento sopra indicato, (pari al 16,3 %), si stima un recupero annuo pari a 326 milioni di euro.

4. Sintesi delle valutazioni

Nella tabella 5 la RT mostra le stime degli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti illustrati nei paragrafi 1-3. In totale si stima un effetto positivo sui saldi di **1.930** milioni di euro, in termini di risparmi per minori compensazioni.

Tabella 5. Sintesi delle stime sul miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivante dall'adozione delle nuove disposizioni in tema di compensazioni

(milioni di euro)

Provvedimento	Stima variazione compensazioni
IVA effetto telematico 0-5.000 (par. 1)	-208
IVA effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)	-469
IRES effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)	-109
IRAP effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)	-194
IRPEF effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)	-329
IRES effetto telematico partite IVA (par. 3)	-140
IRAP effetto telematico partite IVA (par. 3)	-155
Crediti RU effetto telematico partite IVA (par. 3)	-326
Totale	-1.930

La RT riporta, inoltre, nella tabella 6, la distribuzione mensile del recupero stimato.

Dal momento che la norma produrrà i suoi effetti a partire da giugno 2017, sulla base della distribuzione di tabella 6, il miglioramento dei saldi di finanza pubblica atteso per quest'anno è pari a 1.288 milioni. Tale ammontare, però, si riduce a **975 milioni di euro**, in quanto l'effetto della variazione del visto IVA si produrrà solo a partire dalla presentazione della prossima dichiarazione. La RT afferma, inoltre, che i 975 milioni si ripartiscono per tipologia di tributo nel seguente modo:

(milioni di euro)

IVA	139
IRES	166
IRAP	233
IRPEF	220
Crediti RU	217

Dal 2018 in poi l'effetto annuale risulta pari a **1.930 milioni di euro**.

Tabella 6. Distribuzione mensile del miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivante dall'adozione delle nuove disposizioni in tema di compensazioni

(milioni di euro)

Mesi	Importo
gennaio	-87
febbraio	-76
marzo	-193
aprile	-127
maggio	-155
giugno	-257
luglio	-172
agosto	-265
settembre	-199
ottobre	-99
novembre	-164
dicembre	-136
Totale	-1.930

La RT afferma, infine, che le stime di miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono da considerarsi prudenziali in quanto non includono gli importi corrispondenti ai crediti d'imposta utilizzati in difformità dalle regole che prescrivono l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono, mediante l'utilizzo dell'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né gli effetti della disposizione che prevede il divieto di utilizzare l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento delle somme dovute in base agli atti di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della stessa legge n. 311.

***In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto della stima fornita dalla relazione tecnica, che appare corretta sulla base dei dati e degli elementi informativi indicati dalla stessa relazione.*

Si rileva peraltro che la RT, ai fini della quantificazione, utilizza i dati relativi agli effetti prodotti in passati esercizi (anno 2012), riferiti a precedenti disposizioni di analogo tenore. Anche in considerazione degli effetti di gettito ascritti alla disposizione, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in ordine alla prudenzialità dell'acquisizione dei predetti coefficienti, rispetto ai quali non sono operati abbattimenti.

Infine, andrebbe acquisita una conferma in merito all'effettiva possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di gestire i controlli preventivi sulle dichiarazioni e sulle istanze di rimborso con le dotazioni umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Articolo 4 **(Regime fiscale delle locazioni brevi)**

La norma disciplina il regime tributario delle locazioni brevi, definite da contratti di locazione e sublocazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa (commi 1 e 3).

I relativi redditi, realizzati a decorrere dal 1° giugno 2017, possono essere assoggettati, in alternativa al regime ordinario IRPEF e dietro esercizio di opzione da parte del contribuente, al regime della c.d. "cedolare secca" con aliquota al 21% (comma 2).

I soggetti intermediari, inclusi coloro che operano attraverso portali *on line*, hanno l'obbligo di comunicare i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite (comma 4).

Gli intermediari che provvedono anche ad incassare i corrispettivi del contratto per conto del locatore, sono tenuti ad operare, in qualità di sostituto d'imposta, una ritenuta d'imposta ad aliquota del 21%. I percipienti che non hanno optato per la cedolare secca, considerano la ritenuta a titolo di acconto IRPEF (comma 5).

E' prevista l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle disposizioni di attuazione (comma 6).

L'Agenzia delle entrate stipula convenzioni con i soggetti di intermediazione *on line* per definire le modalità di monitoraggio delle locazioni concluse attraverso il portale. La stipula delle convenzioni deve avvenire senza oneri a carico dell'Agenzia delle entrate e dello Stato (comma 7).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori entrate tributarie												
Tassazione affitti brevi	81,3	139,3	139,3	139,3	81,3	139,3	139,3	139,3	81,3	139,3	139,3	139,3

La relazione tecnica evidenzia che la norma introduce una ritenuta del 21 per cento, operata come cedolare secca dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali.

La RT ricorda che per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, o di arte e professione, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

La RT afferma che da un'indagine condotta dalla Guardia di finanza di Venezia sull'attività di accertamento risulta che un soggetto su quattro di coloro che affittano la propria abitazione o una camera dichiara al fisco gli affitti percepiti. In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2016, anno di imposta 2015, risulta un ammontare di canoni relativo alla locazione di immobili per periodi brevi di circa 221,1 milioni di euro per la quasi totalità assoggettati a cedolare secca all'aliquota del 21 per cento.

Ai fini della presente stima non si considerano gli effetti relativi ai canoni già indicati in sede dichiarativa. Considerando il dato della suddetta indagine, si stima un ammontare di maggiore base imponibile su cui applicare la nuova ritenuta d'acconto di circa 663,3 milioni di euro (221,1 x 3). Applicando l'aliquota del 21 per cento, si stima una maggiore ritenuta di circa 139,3 milioni di euro.

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire da giugno 2017, l'andamento finanziario risulta il seguente, in milioni di euro:

(milioni di euro)

	2017	2018	dal 2019
Cedolare secca	81,3	139,3	139,3

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati forniti. In merito ai profili di prudenzialità, andrebbe peraltro acquisita la valutazione del Governo, tenuto conto che, ai fini della stima, la RT assume un recupero pari all'intera percentuale di evasione considerata (75%).

In merito all'imputazione per cassa, si segnala che nel primo anno di applicazione sono stati considerati effetti corrispondenti ai 7/12 del valore annuale. In proposito, si rileva che le ritenute operate nel mese di dicembre sono versate all'Erario a gennaio del 2018; tale slittamento non sembra considerato dalla RT. In proposito appare necessario un chiarimento.

Inoltre, poiché la relazione evidenzia, con riferimento ai redditi da locazione brevi dichiarati, che la quasi totalità è assoggettata a cedolare secca con l'aliquota del 21 per cento, andrebbe valutata l'opportunità di considerare, in via prudenziale, la riduzione del gettito che si realizzerebbe con riferimento ai contribuenti che, attualmente, versano l'IRPEF a tassazione ordinaria con aliquota marginale superiore al 21%. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 5 **(Disposizioni in materia di accise sui tabacchi)**

La norma dispone che, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL in esame, siano stabilite le variazioni delle componenti e delle misure relative alle accise sui tabacchi, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a)⁸ del d.lgs. n. 188 del 2014, in misura tale da garantire un maggior gettito pari a 83 milioni per l'anno 2017 e 125 milioni a decorrere dal 2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori entrate												
Rimodulazione accise tabacchi	83	125	125	125	83	125	125	125	83	125	125	125

⁸ Il citato comma 2, lett. a), dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate: le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00.

La relazione tecnica precisa che le componenti e le misure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 sono stabilite in misura tale da assicurare il gettito specificato nella disposizione in esame.

***In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di conseguire il gettito indicato mediante la variazione delle componenti e delle misure relative alle accise sui tabacchi. In assenza di ulteriori elementi informativi, sarebbe comunque utile acquisire elementi di valutazione dal Governo volti ad escludere eventuali effetti sui consumi, suscettibili di incidere sul gettito ascritto alla disposizione.*

Articolo 6

(Disposizioni sui giochi – PREU e ritenute sulle vincite del lotto e di altri giochi)

Normativa previgente La legge di stabilità 2016 ha, da ultimo, fissato il PREU (prelievo erariale unico) sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b), del regio decreto n. 773 del 1931 nelle seguenti misure, a decorrere dal 1° gennaio 2016:

- 17,5% della raccolta per gli apparecchi di cui alla lettera a) (cosiddetti AWP o *newslot*) (comma 918 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016). Si rammenta che lo stesso comma ha previsto anche la riduzione della percentuale minima obbligatoria di vincite (*payout*) dal 74% al 70% delle somme giocate;

- 5,5% della raccolta per gli apparecchi di cui alla lettera b) (cosiddetti VLT) (comma 919 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016).

La legge finanziaria per il 2005 (L. n. 311/2004) ha fissato la percentuale delle ritenute sulle vincite al gioco del Lotto al 6% (art. 1, comma 488)⁹.

Ai sensi del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011 (cui fa rinvio, con novelle, l'articolo 10, comma 9, del DL n. 16 del 2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012:

- per gli apparecchi denominati VLT, sulla parte della vincita eccedente euro 500, oltre al PREU (sopra citato) è applicata un'addizionale pari al 6 per cento (art. 5, comma 1, lett. a), del citato decreto direttoriale);

- per alcuni giochi, anche se a distanza (Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita-*Win for Life Gold*, «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto, Superstar) è dovuto un diritto pari al 6 per cento

⁹ In merito alla destinazione delle predette ritenute, l'articolo 3, comma 84, della legge n. 662/1996 ha disposto che esse siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'Erario.

sulla parte della vincita eccedente euro 500 (art. 6, comma 1, del citato decreto direttoriale).¹⁰

Le norme modificano la tassazione sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite al Lotto e per altri giochi.

Per quanto riguarda il **PREU (comma 1)**, a decorrere dal 24 aprile 2017¹¹ l'aliquota del prelievo sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del RD n. 773 del 1931 viene incrementata:

- dal 17,5% al 19% per gli apparecchi di cui alla lettera *a*) (cosiddetti AWP o *news slot*);

- dal 5,5% al 6% per gli apparecchi di cui alla lettera *b*) (cosiddetti VLT).

Per quanto riguarda le ritenute sulle **vincite al lotto e per altri giochi (commi 2, 3 e 4)**, (cosiddetta "tassa sulla fortuna") le norme, a decorrere dal 1° ottobre 2017:

- elevano la ritenuta sulle vincite del Lotto dal 6% all'8% (comma 2);
- raddoppiano (dal 6% al 12%) l'addizionale sulla parte delle vincite - agli apparecchi VLT - superiore a 500 euro (comma 3);
- raddoppiano (dal 6% al 12%) l'addizionale sulla parte delle vincite - al Superenalotto e ai giochi complementari e alle lotterie istantanee - superiore a 500 euro (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁰ La relazione illustrativa precisa che i predetti supplementi per le vincite oltre i 500 euro risultano attualmente dovuti per i giochi numerici a totalizzatore (Superenalotto e giochi complementari), per le lotterie istantanee e per le VLT.

¹¹ Data di entrata in vigore del DL in esame, ai sensi dell'art. 67 del medesimo.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori entrate tributarie												
Giochi: aumento PREU AWP (+1,5%) (comma 1)	150,0	200,0	200,0	200,0	150,0	200,0	200,0	200,0	150,0	200,0	200,0	200,0
Giochi: aumento PREU VLT (+0,5%) (comma 1)	52,0	70,0	70,0	70,0	52,0	70,0	70,0	70,0	52,0	70,0	70,0	70,0
Maggiori entrate extratributarie												
Giochi: innalzamento prelievo vincite da 6% a 8% per il lotto; dal 6% al 12% per altri giochi (commi 2, 3 e 4)	36,0	143,0	143,0	143,0	36,0	143,0	143,0	143,0	36,0	143,0	143,0	143,0

La relazione tecnica, relativamente al **comma 1 (incremento del PREU)**, afferma preliminarmente che, per quanto riguarda le AWP, la raccolta complessiva relativa al 2016 è stata pari a 26,33 miliardi di euro. A parità di raccolta, quindi, l'incremento di 1,5 punti percentuali comporterebbe un maggior gettito di 390 milioni di euro.

Tuttavia, la RT osserva anche che, a partire dal mese di agosto 2016, quando le nuove schede con il *payout* (percentuale minima di vincite rispetto alla raccolta) ridotto sono entrate in esercizio in modo completo, la raccolta derivante dagli apparecchi in esame è diminuita rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente di circa il 3,7% medio e che questa riduzione sembra trovare tendenzialmente conferma nei primi mesi dell'anno 2017.

Considerando una riduzione della raccolta del 3,7%, si possono formulare le seguenti stime:

- raccolta 2016: 26,33 miliardi - Erario 2016: 4,6 miliardi;
- raccolta con riduzione del 3,7%: 25,35 miliardi - Erario: 4,8 miliardi;
- maggior gettito annuo: 0,2 miliardi;
- maggior gettito 2017: 0,15 miliardi (0,2 x 9/12).

Per quanto riguarda le VLT, la raccolta complessiva per il 2016 è stata pari a 23,1 miliardi. A parità di raccolta, quindi, l'incremento di 0,5 punti percentuali comporterebbe un maggior gettito di 110 milioni su base annua.

Tuttavia, si osserva che l'aumento del PREU comporterà presumibilmente la necessità, da parte della filiera, di ridurre il *payout*, attualmente pari all'88% medio.

Come è stato registrato per il comparto delle AWP, la riduzione del *payout* potrebbe comportare una riduzione della raccolta per il decremento della domanda. Inoltre, nel comparto delle VLT assume una certa rilevanza, per le particolari modalità di gioco e alla luce dell'alto livello di *payout*, il c.d. "rigioco", cioè il reimpiego delle somme vinte. La riduzione del *payout*, quindi, comporterà una riduzione del rigioco.

Alla luce di quanto sopra, tenendo conto di quanto registrato nel comparto delle AWP e dell'incidenza della diminuzione del rigioco, la riduzione della base imponibile soggetta a PREU potrebbe essere stimata nell'ordine del 2 o 3 per cento.

Nell'ipotesi in cui la riduzione della raccolta si attestasse sul 3%, si possono formulare le seguenti stime:

- raccolta 2016: 23,1 miliardi - Erario 2016: 1,27 miliardi;
- raccolta con riduzione 3%: 22,4 miliardi - Erario: 1,34 miliardi;
- maggior gettito annuo: 0,07 miliardi;
- maggior gettito 2017: 0,052 miliardi (0,07 x 9/12).

Il maggior introito sarebbe cioè pari a 70 milioni su base annua. Nel 2017 si otterrebbero i 3/4 di questa cifra, pari a 52 milioni.

La RT afferma, infine, che non si considerano gli effetti delle normative locali, sin qui ancora non operative e fornisce il seguente quadro riassuntivo:

<i>(milioni di euro)</i>		
2017	2018	2019
202	270	270

Relativamente al comma 2 (gioco del lotto), la RT precisa che nel 2016 il totale del prelievo sulle vincite (c.d. "tassa sulla fortuna") è stato pari a 395 milioni di euro, di cui oltre 300 milioni provengono dal Lotto (si tratta di circa il 78%, di cui oltre l'86% è attribuibile alle vincite di importo inferiore a 500 euro). La RT evidenzia altresì che il caso del gioco del Lotto è particolare, poiché, a differenza che negli altri giochi, il prelievo del 6% riguarda ogni sorta di vincita e non solo quelle superiori ai 500 euro.¹²

Con la norma in esame, il prelievo sul gioco del Lotto registrerebbe un aumento di circa 100 milioni di euro su base annua. Tuttavia, secondo la RT, occorre considerare che per il gioco del Lotto l'aumento del prelievo determina, in sostanza, una riduzione di *payout*, con possibili effetti sulla domanda di gioco.

¹² Si rammenta infatti che, secondo la risposta del Governo all'interrogazione 5-10524, svolta il 9 febbraio 2017 presso la VI Commissione (Finanze) della Camera, le vincite 2016 del Lotto sono state di 5.025 milioni di euro: ora, il 6% di tali somme è, appunto, pari a 301,50 milioni.

Tenuto conto che si tratterebbe di un aumento limitato, lo stesso potrebbe risultare poco percepibile dai giocatori, con riflessi, quindi, contenuti sulla raccolta. Secondo la RT è dunque ragionevole ritenere che l'eventuale riduzione della raccolta possa risultare nell'ordine del 2% (-162 milioni di euro a parità di raccolta).¹³

In tal caso, considerato che la resa erariale è pari a circa il 22% della raccolta, si avrebbe un minor introito erariale di 35 milioni di euro (162 x 22%).¹⁴

La riduzione della raccolta, prosegue la RT, comporta minori ricavi per i ricevitori e per il concessionario; ciò che, a parità di costi, produce un minor gettito per IRES e IRAP, nell'ordine stimato di 11 milioni di euro.

Inoltre, la riduzione della raccolta implicherebbe teoricamente un livello più basso di vincite, con un minor introito da ritenuta di circa 6 milioni di euro.

In conclusione, l'aumento del prelievo erariale sulle vincite del Lotto porta un maggior introito stimato pari a: $(+ 100 - 35 - 11 - 6) = + 48$ milioni di euro annui.

Relativamente ai commi 3 e 4 (vincite eccedenti i 500 euro sugli apparecchi VLT e su altri giochi), la RT precisa innanzitutto che, per quanto concerne gli altri giochi soggetti al prelievo sulle vincite, incidendo la tassazione solo sulla parte di vincite superiore a euro 500, gli effetti sulla raccolta si stimano di modesto impatto.

Pertanto, a parità di base imponibile rispetto al 2016, il maggior gettito derivante dall'incremento di aliquota dal 6% al 12% è pari a 95 milioni di euro.

Complessivamente, dunque, l'impatto del provvedimento, relativamente ai commi da 2 a 4, può essere stimato su base annua in un incremento di gettito pari a 143 milioni di euro (48 per il Lotto + 95 per gli altri giochi).

L'aumento del prelievo sulle vincite richiede il preventivo adeguamento tecnologico dei sistemi, necessario all'applicazione concreta del prelievo e soprattutto alla rendicontazione contabile del gioco. L'applicazione dell'incremento di prelievo, relativamente all'anno 2017, potrà partire solo dal 1° ottobre. Il maggior gettito va considerato come rateo per i mesi corrispondenti (3/12), come segue:

¹³ Si rammenta che, secondo la risposta del Governo alla citata interrogazione, la raccolta 2016 del Lotto è stata di 8.093 milioni di euro: ora, il 2% di tale somma è, appunto, pari a 161,86 milioni. Anche tale elemento, non espressamente menzionato nella relazione tecnica, risulta utile per verificare e ricostruire i calcoli sviluppati dalla RT medesima.

¹⁴ Anche tale risultato è ricostruibile sulla base della più volte menzionata risposta all'interrogazione. Infatti, per l'anno 2016, sulla raccolta di 8.093 milioni di euro, il gettito erariale è stato pari a 1.809 milioni, ossia il 22% della raccolta. Con riferimento al 2015, comunque, sulla base dei dati ivi forniti, la resa erariale risulta pari al 17%.

(milioni di euro)

2017	2018	2019
36	143	143

***In merito ai profili di quantificazione**, relativamente all'incremento del PREU sugli apparecchi AWP (comma 19), la stima della RT incorpora una riduzione della raccolta del 3,7 per cento su base annua. Secondo la stessa relazione, tale riduzione corrisponde a quella osservata nel 2016 per effetto della contrazione della base imponibile, a seguito della riduzione della percentuale minima obbligatoria di vincite (payout) prevista dalla legge di stabilità 2016. Tuttavia - a differenza di quanto previsto per altri incrementi disposti dall'articolo in esame - la RT non considera effetti di ulteriore contenimento della raccolta in relazione all'incremento della tassazione disposto dalle norme in esame. Andrebbero quindi esplicitati i criteri di valutazione adottati, che inducono ad ipotizzare, per la categoria in esame, il mantenimento dei medesimi livelli di raccolta a fronte di un ulteriore aumento della tassazione.*

Per quanto riguarda la raccolta sugli apparecchi VLT, per la quale la RT stima invece una riduzione del 3% in funzione della riduzione della percentuale di vincite riconosciute ai giocatori (payout), appare necessario acquisire gli elementi alla base dell'individuazione di tale percentuale nonché l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità di tale stima, posto che nel settore delle VLT - come rammenta la stessa RT - proprio l'elevato payout è un fattore determinante del cosiddetto "rigioco", ossia l'attitudine a puntare nuovamente le vincite in denaro.

In merito agli effetti per l'anno 2017, per entrambe le tipologie di apparecchi, si osserva che la RT assume che la nuova aliquota sia applicabile per 9 mesi, mentre il DL in esame è entrato in vigore il 24 aprile; le norme non prevedono inoltre espressamente effetti retroattivi o di carattere transitorio, né tali effetti sembrerebbero derivare dalla normativa primaria attualmente vigente: sul punto appare quindi necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Inoltre, si rileva che la RT esclude espressamente dalle stime "gli effetti delle normative locali, sin qui ancora non operative". Si rileva in proposito che la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-10524, svolta il 9 febbraio 2017, include tali normative fra gli elementi che inducono a ritenere probabile una contrazione del gettito nel 2017 ed evidenzia che "gli enti locali hanno continuato a legiferare in modo sempre più restrittivo". Andrebbe quindi acquisita una valutazione del Governo, sotto il profilo della prudenzialità, riguardo alla non considerazione di tali normative da parte della RT.

Relativamente alle vincite al Lotto, la RT procede come segue: stima innanzitutto l'effetto ascrivibile, a parità di altri fattori, all'aumento della percentuale di prelievo, individuandolo in 100 milioni di euro annui (dato

coerente con gli elementi conoscitivi disponibili)¹⁵, e lo rettifica sulla base di tre ulteriori effetti che possono essere indotti dalla riduzione della raccolta:

a) minor introito erariale, stimato 35 milioni annui. In proposito non si hanno osservazioni da formulare sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica e di quelli riscontrabili dalla menzionata risposta del Governo¹⁶;

b) minor gettito per IRES e IRAP, per 11 mln, derivante dalla riduzione della raccolta (che comporta minori ricavi per i ricevitori e per il concessionario). In proposito la RT si limita ad indicare il valore predetto senza esplicitare gli elementi e le ipotesi assunti alla base di tale quantificazione;

c) livello più basso di vincite, che teoricamente deriverebbe dalla riduzione della raccolta. In proposito la RT stima un minor introito da ritenuta di circa 6 milioni di euro. Sul punto non si hanno osservazioni da formulare, alla luce dei dati disponibili i quali permettono di ricostruire l'iter logico seguito dalla RT, pur non provvedendo la stessa ad esplicitare i passaggi seguiti.

Relativamente alle vincite eccedenti i 500 euro si prende atto dei dati e delle assunzioni esplicitati dalla relazione tecnica. Tuttavia, per quanto riguarda le vincite agli apparecchi VLT (oggetto del comma 3), si rileva che la RT assume come base di calcolo la stessa base imponibile del 2016, a differenza di quanto indicato in altra parte dalla stessa relazione (v. comma 1), laddove si ipotizza una contrazione della raccolta del 3%: sul punto andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo.

Infine, in merito all'assunzione secondo cui la tassa, colpendo la sola porzione delle vincite superiore a 500 euro, non è suscettibile di incidere significativamente sulla raccolta dei giochi, sarebbe comunque utile conoscere se si siano registrate variazioni della raccolta dei giochi interessati in seguito all'introduzione, a decorrere dal 2012, dell'addizionale, ora aumentata per effetto delle norme in esame.

¹⁵ Sulla base di elaborazioni a partire dai dati riportati nella risposta alla citata interrogazione parlamentare, la stima fornita dalla RT potrebbe essere verificata come segue: date le vincite del 2016 (5.025 mln), il prelievo al 6% fornisce un introito di 301,50 mln, mentre il prelievo all'8% fornisce un introito di 402,00 mln. Coerentemente, con altro metodo di calcolo, a partire dal gettito richiamato dalla RT (300 milioni), applicando la proporzione fra le due percentuali di prelievo ($300 : 6\% \times 8\%$), il nuovo gettito risulterebbe, appunto, di 400 milioni.

¹⁶ Tuttavia, dalla risposta all'interrogazione 5-10524 la "resa erariale" per il 2015 parrebbe essere del 17%: la scelta operata dalla RT, che ha assunto il 22% del 2016, appare dunque prudentiale.

Articolo 7 **(Rideterminazione base Ace)**

Normativa previgente L'art. 1 del decreto legge n. 201/2011 ha introdotto l'Aiuto alla crescita economica (ACE) consistente in una agevolazione fiscale proporzionale al capitale proprio investito nelle aziende. In particolare, è possibile dedurre dal reddito imponibile un ammontare corrispondente al rendimento nozionale del valore investito. La norma individua i criteri per la determinazione del nuovo capitale investito (incremento del patrimonio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010) e del tasso di riferimento per la determinazione del rendimento (per gli anni 2011, 2012 e 2013 si applica l'aliquota del 3%; per gli anni dal 2014 al 2017 si applicano, rispettivamente, il 4%, il 4,5%, 4,75% e 2,3%. A decorrere dal 2018 l'aliquota è fissata al 2,7%).

La legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), nell'introdurre il regime IRI (imposta sul reddito delle imprese) per le persone fisiche¹⁷, è intervenuta sul richiamato art. 1 del DL n. 201/2011 anche al fine di prevedere l'applicazione dell'ACE ai soggetti che adottano il regime IRI con le ordinarie modalità previste per i soggetti IRES. In particolare, il comma 552 stabilisce che per i soggetti IRI rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

La norma apporta le seguenti modifiche alla disciplina ACE.

Intervenendo sull'art. 1 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede una diversa modalità di determinazione dell'incremento del capitale investito nell'impresa. In particolare, in luogo di un raffronto tra il capitale aggiornato e quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, viene prevista una valutazione mobile dell'incremento che è riferito, comunque, a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello di riferimento. Tale modifica si applica a decorrere dal 2017 e rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRES dovuto per il 2017 (commi 1, 2 e 4).

Viene inoltre modificato il comma 552 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, che disciplina l'applicazione del regime ACE per le persone fisiche, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Per tali soggetti l'incremento del capitale proprio, nei periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019¹⁸, è determinato anche dalla differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'agevolazione (comma 3).

¹⁷ L'IRI rappresenta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF.

¹⁸ Periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori entrate tributarie												
Introduzione e meccanismo incrementale dal 2017-IRES	219,3	292,4	766,0	563,0	219,3	292,4	766,0	563,0	219,3	292,4	766,0	563,0
Introduzione e meccanismo incrementale dal 2017-IRES		32,9	50,3	36,8		32,9	50,3	36,8		32,9	50,3	36,8

La relazione tecnica evidenzia che la norma prevede per tutti i contribuenti un periodo mobile di cinque anni come riferimento per la determinazione della variazione di patrimonio netto ai fini ACE.

La RT ricorda inoltre che con la legge di bilancio 2017 erano state apportate le seguenti modifiche alla disciplina ACE:

- riduzione dell'aliquota di rendimento del regime ACE delle variazioni di capitale dal 4,75% al 2,3% nel 2017 e al 2,7% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- alcune normative antielusive in materia di eccedenze di ACE;
- abrogazione della cosiddetta "superAce" per le società quotate;
- per quanto riguarda le persone fisiche e le società di persone la modifica del metodo di calcolo del patrimonio sul quale valutare il rendimento ACE, passando da tutto il patrimonio al solo incremento rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2010 con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- limitatamente alle imprese diverse dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Per la stima degli effetti di gettito, la RT utilizza la stessa metodologia utilizzata in sede di legge di bilancio. In particolare:

- la RT ha proceduto mediante modello previsionale microeconomico IRES che ha come base dati provvisoria le dichiarazioni dei redditi UNICO2015 società di capitali e CNM2015 (consolidato nazionale e consolidato mondiale);
- nel modello utilizzato sono stati aggiornati, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista degli andamenti macroeconomici, i

dati sui versamenti in autotassazione (saldo +acconto) e i dati stimati del PIL nominale indicati nel DEF 2016¹⁹;

- sono state inserite le successive variazioni normative: è il caso, ad esempio, degli interventi in materia di deducibilità delle svalutazioni crediti e della riduzione di aliquota IRES al 24% dal 2017 per i soggetti non bancari;
- sono state utilizzate le informazioni ricavate dai versamenti in autotassazione, per “portare avanti” di un anno di imposta il reddito imponibile;
- sono state mantenute altre specifiche poste, che mantengono i dati dichiarati a quadro macroeconomico invariato;
- il valore del patrimonio netto è incrementato negli esercizi successivi di stima in base all’andamento rilevato dal 2013 al 2014 al quale è stato successivamente applicato il rendimento nozionale vigente;
- sono state considerate le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017.

In particolare, la RT segnala che l’incremento patrimoniale per tutti i contribuenti è stato stimato non più rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 ma rispetto ad un periodo mobile di cinque anni precedenti: a titolo esemplificativo l’incremento del 2017 è stimato rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2012.

Per i soggetti IRES, la RT afferma di aver effettuato la stima considerando il nuovo incremento patrimoniale.

Per le persone fisiche e le società di persone la RT ha effettuato la stima considerando il singolo contribuente ed incrementando il patrimonio netto in base all’andamento rilevato tra il 2013 e il 2014.

Dalle elaborazioni del modello IRES e delle dichiarazioni delle società di persone e delle persone fisiche, le modifiche normative alla normativa ACE producono i seguenti effetti di recupero gettito di competenza:

(milioni di euro)

Competenza	2016	2017	2018	2019 s.s
IRES	0,0	292,4	563,0	563,0
IRPEF	0,0	18,8	36,8	36,8
Totale	0,0	311,2	599,8	599,8

Per cassa, con un acconto del 75% e considerando l’anticipo per il 2017, l’andamento è il seguente:

¹⁹ Documento di Economia e Finanza 2016 DEF - Programma di Stabilità dell’Italia 2016 – settembre 2016

(milioni di euro)

Cassa	2017	2018	2019	2020 s.s.
IRES	219,3	292,4	766,0	563,0
IRPEF	0,0	32,9	50,3	36,8
Totale	219,3	325,3	816,3	599,8

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che la relazione tecnica quantifica gli effetti delle disposizioni utilizzando un modello di microsimulazione; pertanto non risulta possibile, sulla base degli elementi forniti, procedere ad una verifica della stima operata.*

Tenendo conto di quanto indicato dalla RT, si rileva che la stima è stata effettuata utilizzando i dati macroeconomici contenuti nel DEF 2016, mentre risultano disponibili dati più aggiornati indicati nel DEF 2017.

L'utilizzo di tali dati potrebbe rivelarsi utile anche al fine di una verifica degli effetti attribuiti all'introduzione del periodo mobile, in luogo di quello fisso. A tale modifica sono infatti ascritti complessivamente effetti positivi, che sembrerebbero riconducibili alla contrazione del maggiore patrimonio netto sul quale è applicata l'agevolazione fiscale in esame. In proposito, è opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 8 **(Pignoramenti immobiliari)**

Normativa previgente. L'articolo 76 del DPR n. 602 del 1973 stabilisce i limiti dell'espropriazione immobiliare. In particolare, si prevede che, ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Il comma 2 del medesimo articolo 76 prevede, inoltre, che il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul

credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 (120.000 euro).

Le norme modificano il comma 2 dell'articolo 76 del DPR n. 602 del 1973, prevedendo che il concessionario non proceda all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 (la modifica ha, pertanto, l'effetto di riferire il limite di 120.000 euro per il pignoramento al valore complessivo dei beni anziché al singolo bene).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori entrate extratributarie												
	85	226	282	282	85	226	282	282	85	226	282	282

La relazione tecnica afferma che la stima degli effetti sul gettito complessivo della riscossione prende a riferimento le azioni cautelari propedeutiche all'esecuzione delle procedure immobiliari in quanto, già con la comunicazione di iscrizione ipotecaria, che precede l'effettiva iscrizione dell'ipoteca, si manifesta l'effetto di deterrenza che può indurre il debitore al pagamento della pretesa. Si tratta di misure i cui effetti sul riscosso si rilevano a medio/lungo termine, anche in considerazione della possibilità per il debitore di pagare in forma rateale, e, pertanto, al fine di non inficiare la stima, si ritiene opportuno prendere a riferimento i dati gestionali consuntivati nel 2014 e 2015.

Nella tabella successiva la RT evidenzia che, attualmente, circa l'87% dei preavvisi di ipoteca/iscrizioni d'ipoteca non registrano alcun successivo pagamento. Sul restante 13% si sono avute riscossioni (anche da rateizzazione) con un valore medio di riscosso pari a circa 12.300 euro per ciascuna azione.

	Numero preavvisi di ipoteca / iscrizioni ipotecarie	Senza effetto	% atti senza effetto	Atti con pagamenti	% atti con pagamenti	riscosso in €/mgl	valore medio in €/mgl
2014	120.458	105.552	88%	14.906	12%	170.709	13,2
2015	249.121	213.819	86%	35.302	14%	374.060	11,3
Valori Medi periodo 2014-2015			87%		13%		12,3

Ipotizzando che l'azione di deterrenza della nuova norma possa incidere riducendo del 10% i casi senza alcuna riscossione, la RT stima il maggior gettito in circa 282 milioni di euro annui:

	Stima volumi ²⁰ : preavvisi di ipoteca / iscrizioni ipotecarie	Senza effetto	% atti senza effetto	Atti con pagamenti	% atti con pagamenti	valore medio in €/mgl	riscosso in €/mgl
Normativa Attuale	230.000	199.474	87%	30.526	13%	12,3	374.505
Introduzione Modifica: riduzione del 10% delle azioni inefficaci	230.000	176.474	77%	53.526	23%	12,3	656.675
Incremento riscossione							282.170

La RT precisa inoltre che gli effetti, successivi all'introduzione della norma, si potranno quindi concretizzare nel loro valore complessivo nel medio/lungo termine (circa due anni), ciò in ragione:

- da un lato, delle modalità previste dalla normativa per l'espletamento della procedura cautelare in quanto l'Agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva (Preavviso d'ipoteca) contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca; decorsi 30 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento delle somme richieste, procede ad un'analisi puntuale delle risultanze ipocatastali di ciascun soggetto, al fine di individuare compiutamente il/i bene/i che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria; il successivo pignoramento immobiliare non potrà essere effettuato prima del decorso di 6 mesi dall'avvenuta iscrizione della misura cautelare;
- dall'altro, dal fatto che il contribuente ha comunque la possibilità di accedere ad un pagamento rateale del suo debito seppur già oggetto di iscrizione ipotecaria. La rateizzazione del debito da parte del contribuente

²⁰ I volumi di produzione ipotizzati tengono conto sia dell'effettiva produzione di nuove misure cautelari che di quelle già attivate in passato per le quali l'effetto deterrente potrebbe comunque ancora manifestarsi a seguito della modifica normativa proposta.

è infatti molto spesso il risultato dell'azione cautelare intentata dall'Agente della riscossione.

Infine, nella valutazione degli effetti sull'anno corrente (e sui successivi) sulla riscossione vi è da considerare la necessaria programmazione ed esecuzione nel corso dell'anno del processo di produzione dell'azione cautelare.

L'analisi del trend storico evidenzia che la riscossione derivante dall'azione cautelare effettuata si realizza per il 60% nel corso dei primi 12 mesi e per il 40% nei 24 mesi successivi.

La RT afferma, pertanto, che il maggior gettito complessivo stimato in 282 milioni di Euro (conseguente ad un'ipotesi di 230.000 preavvisi/iscrizioni ipotecarie) derivante dall'incremento del 10% dell'efficacia dell'azione cautelare a seguito dell'intervento normativo, potrà determinare, nell'ipotesi in cui la norma entri in vigore nel mese di maggio 2017 e considerati anche i tempi necessari per la ripresa delle procedure che devono tener conto della sospensione delle azioni determinata dalla Definizione Agevolata, un gettito incrementale stimato nel 2017 di circa 85 milioni di Euro (50% dell'effetto del 1° anno di introduzione della norma).

Valore incrementale annuale	2017	2018	2019	2020
282	85	226	282	282
	30%	80%	100%	100%

***In merito ai profili di quantificazione**, appare necessario acquisire gli elementi alla base dell'indicazione di un incremento del 10% degli atti con riscossione a seguito dell'introduzione della norma in esame, tenuto conto che la RT sembra imputare tale incremento principalmente ad un effetto di deterrenza, senza peraltro esplicitare i criteri sottostanti la scelta del predetto parametro.*

Articolo 9

(Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise)

Normativa previgente La legge n. 190/2014 (comma 718) stabilisce l'incremento delle aliquote IVA (cd. clausola di salvaguardia) secondo la seguente modulazione:

- a) l'aliquota ridotta è elevata dal 10% al 13% a decorrere dal 2018;
- b) l'aliquota ordinaria è elevata dal 22% al 25% nel 2018 e al 25,9% a decorrere dal 2019.

Inoltre, è previsto l'incremento delle accise sui carburanti in misura tale da assicurare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni annui a decorrere dal 2018.

La norma prevede una più attenuata modulazione degli incrementi delle aliquote IVA e accise sui carburanti di cui al comma 718 della legge di stabilità 2015 (cd. clausola di salvaguardia). In particolare:

- a) l'aliquota IVA del 10% è elevata all'11,5% nel 2018, al 12% nel 2019 e al 13% a decorrere dal 2020;
- b) l'aliquota IVA del 22% è elevata al 25% nel 2018 e al 25,4% nel 2019. Nel 2020 è fissata al 24,9% e a decorrere dal 2021 è fissata al 25%;
- c) gli incrementi delle accise sui carburanti, finalizzati ad ottenere un maggior gettito netto di 350 milioni annui, sono applicati a decorrere dal 2019.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Minori entrate tributarie												
Sterilizzazione parziale aumenti aliquote IVA		3.828,5	4.363,0	4.088,0		3.828,5	4.363,0	4.088,0		3.828,5	4.363,0	4.088,0

La relazione tecnica ricorda che la disposizione in esame prevede una riduzione dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 2019 e dell'aliquota ridotta dell'IVA limitatamente alle annualità 2018 e 2019. Inoltre, prevede la sterilizzazione dell'aumento delle accise per il solo anno 2018.

La RT evidenzia che a legislazione vigente sono previste le seguenti misure:

(milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021
Aliquota dal 10% al 13% dal 2018	6.957	6.957	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 25 % dal 2018	12.264	12.264	12.264	12.264
Aliquota dal 25% al 25,9% dal 2019	0	3.679	3.679	3.679
Incremento accise dal 2018	350	350	350	350
TOTALE	19.571	23.250	23.250	23.250

La RT, utilizzando la stessa metodologia riferita alle disposizioni precedenti, stima i seguenti effetti finanziari.

(milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021
Aliquota ridotta: - nel 2018 scende dal 13% al 11,5% - nel 2019 scende dal 13% al 12% - dal 2020 torna pari al 13%	-3.478,5	-2.319,0	0,0	0,0
Aliquota ordinaria: - nel 2018 resta pari al 25% - nel 2019 scende dal 25,9% al 25,4% - nel 2020 scende dal 25,9% al 24,9% - dal 2021 scende dal 25,9% al 25%	0,0	- 2.044,0	-4.088,0	-3.679,2
Accise: sterilizzazione per il solo 2018 dell'incremento previsto a legislazione vigente	- 350	0,0	0,0	0,0
TOTALE	- 3.828,5	- 4.363,0	- 4.088,0	-3.679,2

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la stima è coerente con le quantificazioni riferite alle precedenti disposizioni in materia.*

Articolo 10 **(Reclamo e mediazione)**

Normativa previgente. L'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di processo tributario prevede che, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Le norme dispongono che, per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, incrementa da ventimila a cinquantamila euro il limite del valore della controversia, rispetto al quale il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori entrate												
		72	72	72		72	72	72		72	72	72

La relazione tecnica afferma che, al fine di stimare l'impatto finanziario dell'innalzamento della soglia per l'assoggettamento degli atti impositivi al procedimento di mediazione di cui al 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, vengono utilizzati i dati forniti dall'Agenzia delle entrate e quelli presenti nella relazione annuale sullo stato del contenzioso del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT evidenzia l'opportunità di fare riferimento al numero e al valore complessivo delle controversie presentate presso le Commissioni tributarie nell'anno 2016 con riferimento ai valori superiori a 20.000 euro e fino a 50.000 euro.

Dalle stime effettuate, tali controversie, aventi ad oggetto atti di accertamento e riscossione, sono pari a 15.309 per un ammontare di valore pari a 553,7 milioni di euro; dal computo sono state escluse le controversie aventi ad oggetto i rimborsi. Tali dati si riferiscono al valore delle controversie, così come definito dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 546/92, contro atti emessi da tutti gli enti impositori e i soggetti della riscossione.

Ai fini della stima, il valore complessivo delle controversie che, come detto, è pari a 553,7 milioni euro, è aumentato delle relative sanzioni che sono stimate nel 30% del suddetto valore. Il valore complessivo da mediare si stima quindi in 719,81 milioni di euro (553,7*1,3).

La RT ipotizza un flusso costante di nuove controversie e stima che il 20% di quest'ultime non sia oggetto di giudizio innanzi alla CTP competente per effetto della estensione della mediazione ai nuovi valori di scaglione delle controversie. Tale percentuale è ricavabile sia dal tasso di adesione riscontrato dall'Agenzia delle entrate nella mediazione relativa alle proprie controversie di valore fino a 20.000 euro nel biennio 2015-2016, sia dalle percentuali di abbattimento delle nuove controversie instaurate in primo grado nel biennio 2015-2016 contro atti emessi dagli

enti territoriali e dall'Agenzia delle dogane. Applicando la suddetta percentuale del 20% al valore complessivo degli atti da mediare nella fascia di valore 20.001–50.000 euro, si ricava un importo soggetto a mediazione di circa 144 milioni di euro (20% di 719,81 milioni di euro quantificati in precedenza).

Ipotizzando che la mediazione si perfezioni sul 50% del predetto valore di 144 milioni di euro, la maggior entrata è stimabile, in termini di cassa, in 72 milioni di euro annui dal 2018.

***In merito ai profili di quantificazione**, al fine di valutare la prudenzialità della stima, appare necessario che siano esplicitati i dati ed i criteri sottostanti i parametri utilizzati dalla relazione tecnica (riferiti ad esempio alle quote di controversie non oggetto di giudizio innanzi alla CTP e alla procedura di riduzione del valore a seguito del perfezionamento della medesima), evidenziando ove possibile le ricorrenze statistiche sottostanti la scelta dei predetti parametri. Inoltre, andrebbe precisato in quale misura le entrate attese da tali controversie risultino eventualmente già scontate nelle previsioni tendenziali e non utilizzabili quindi ai fini della stima del maggior gettito.*

Articolo 11

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

Le norme dispongono che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo²¹, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora²².

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi

²¹ Di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

²² Di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del D.lgs. n. 218/1997, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno.

Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del DL n. 193 del 2016, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6.

Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo.

Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del DL n. 193/2016.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione in esame.

Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2012, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater* della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 (diritti d'uso delle frequenze) e 633 (riapertura dei termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria) dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori entrate tributarie												
Liti pendenti	320	80			320	80			320	80		

La relazione tecnica, al fine di stimare l'impatto finanziario della definizione agevolata, evidenzia come la definizione delle liti di cui si tratta si differenzia notevolmente dalle precedenti, con la conseguenza che non si possono utilizzare modalità previsionali del gettito analoghe a quelle utilizzate in precedenza.

In particolare, la RT evidenzia che attualmente l'ampio ventaglio di strumenti deflattivi del contenzioso, che ormai arrivano fino alla conciliazione in secondo grado, consentono di definire in modo ampiamente agevolato sia le liti potenziali che quelle pendenti, limitando quindi, rispetto al passato, gli effetti di interventi straordinari di definizione delle liti. Invero, sia gli uffici sia i contribuenti intenzionati ad avvalersi degli istituti conciliativi sono attenti a sfruttare queste opportunità offerte a regime. Questa considerazione trova conferma nella forte riduzione dei ricorsi introduttivi del giudizio contro l'Agenzia delle entrate che nel 2016 si sono dimezzati rispetto agli oltre 170.000 del 2011. A ciò si aggiunge che è in corso la definizione agevolata dei carichi pendenti, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Ciò posto, la nuova definizione delle liti pendenti di fatto interessa l'eventuale quota dell'importo in contestazione non affidata all'agente della riscossione in applicazione delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio, che resta esclusa dalla definizione di cui al predetto articolo 6. Questa circostanza riduce le liti interessate per lo più a quelle riguardanti gli avvisi di accertamento, per i quali è prevista la riscossione frazionata in base allo stato e al grado del giudizio. Inoltre, la platea dei contribuenti che potrebbe essere interessata alla definizione delle liti deve essere connotata, oltre che dalla propensione a definire le pendenze tributarie, anche - in un periodo che ancora risente degli effetti della crisi economica - dalla solvibilità.

La RT afferma che il dato orientativo che si può valorizzare può essere rappresentato dalla percentuale di ricorrenti in primo grado che versano direttamente il terzo dell'imposta dovuta provvisoriamente in caso di impugnazione. In proposito, la percentuale media registrata nell'ultimo quadriennio è del 5%. In via prudenziale, è opportuno dimezzare tale percentuale, riducendola al 2,5%. Il tasso di adesione del 2,5% stimato va applicato all'imposta potenzialmente definibile. Tale imposta è costituita dalla maggiore imposta accertata in contestazione (MIAC) e non affidata all'Agente della riscossione, che il contribuente non aveva l'obbligo di pagare spontaneamente in base alle disposizioni in materia di riscossione frazionata, che risulta pari a:

due terzi della MIAC relativa alle controversie pendenti in primo grado e alle sentenze della commissione tributaria provinciale di rigetto del ricorso non impugnate ed ancora impugnabili, che ammonta a 9,7 miliardi di euro;

un terzo della MIAC relativa alle controversie pendenti in secondo grado e alle sentenze della commissione tributaria regionale di rigetto dell'appello del contribuente non impugnate ed ancora impugnabili, che ammonta a 2,2 miliardi di euro.

Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda la MIAC riferita ai giudizi pendenti in Cassazione a seguito di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate. In questa ipotesi, non c'è carico affidato né è ammessa la conciliazione. La MIAC ammonta a circa 10,8 miliardi di euro. Posto che l'Agenzia ricorrente in Cassazione riesce a ribaltare l'esito della Commissione tributaria regionale mediamente nel 70% dei casi, tale percentuale può rappresentare l'importo potenzialmente oggetto di definizione. Applicando tale percentuale alla MIAC di 10,8 miliardi di euro si ottiene un montante di 7,5 miliardi di euro. Considerata la vetustà delle controversie e la circostanza secondo cui gran parte dei contenziosi riguarda società di capitali, che nel frattempo possono divenire insolventi, si stima un tasso di adesione più basso rispetto ai gradi di merito, quantificabile prudenzialmente all'1,5%.

Il gettito complessivo stimabile è quindi pari a 410 milioni [(11,9 miliardi x 2,5% = 297,5) + (7,5 miliardi x 1,5% = 112,5)], prudenzialmente arrotondato a 400 milioni.

Il gettito stimato va suddiviso sugli anni di dilazione previsti dalla nuova norma.

La norma prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in tre rate trimestrali, di cui due da corrispondere nel 2017 e una nel 2018.

Tenuto conto che il valore medio delle controversie definibili risulta piuttosto elevato, si stima che i pagamenti avvengano in maniera assolutamente prevalente con pagamenti rateali sfruttando il numero massimo delle rate a disposizione.

Partendo dal presupposto, sempre prudenziale, che le somme dovute per la definizione delle liti saranno versate attraverso pagamenti rateali (tre rate), si può ritenere che nel 2017 saranno effettuati versamenti in misura pari a 320 milioni di euro (80% del gettito complessivo stimabile); la restante parte (20% del gettito complessivo stimabile), in misura pari a 80 milioni, si può ritenere che sarà versata nel 2018.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stessa. Peraltro, poiché la stima si basa sul volume complessivo della maggiore imposta accertata in contestazione, andrebbe precisato se una quota di tale importo risulti già scontata nei tendenziali quale entrata da accertamento e, pertanto, non computabile come gettito aggiuntivo.

Articolo 12 **(Rimodulazione delle risorse)**

Normativa previgente I commi da 98 a 107 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) hanno introdotto un credito d'imposta in favore degli investimenti nel mezzogiorno. Il comma 108 stabilisce che gli oneri riferiti al predetto credito d'imposta sono valutati in 617 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Le modalità attuative sono previste dal provvedimento 24 marzo 2016 il quale stabilisce, tra l'altro, che l'utilizzo del credito d'imposta è possibile a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta stesso (articolo 3).

Le norme dispongono una rimodulazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 108 della legge di stabilità 2016 come di seguito indicato:

- nel 2017, da 617 milioni a 507 milioni;
- nel 2018, da 617 milioni a 672 milioni;
- nel 2019, da 617 milioni a 672 milioni.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Minori spese in conto capitale												
Rimodulazione autorizzazione di spesa	110,0				110,0				110,0			
Maggiori spese in conto capitale												
Rimodulazione autorizzazione di spesa		55,0	55,0			55,0	55,0			55,0	55,0	

La relazione tecnica considera la norma in esame insieme al successivo articolo 13 (riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri), alla cui scheda si rinvia.

Con riferimento all'articolo in esame, la RT precisa che la norma concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa mediante la rimodulazione delle risorse stanziare per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e integrazioni, che comporta una rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, per il periodo 2017-2019. La predetta rimodulazione, prosegue la RT, non è effettuata sulla quota di risorse, pari a 250 milioni annui, a valere sui fondi strutturali europei e di cofinanziamento nazionale previsti nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che le ricevute per la fruizione del credito d'imposta già rilasciate dall'Amministrazione finanziaria consentano comunque il rispetto del

nuovo limite di spesa per il 2017, che viene ridotto da 617 milioni a 507 milioni.

Articolo 13

(Riduzione dotazioni di missioni e programmi di spesa dei Ministeri)

Le norme, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per il 2017, stabiliscono che, per il 2017, le dotazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri siano ridotte per gli importi indicati nell'elenco allegato al provvedimento in esame (le riduzioni ammontano complessivamente a 460 milioni, di cui 319,5 di spese correnti e 140,5 di spesa in conto capitale).

Il Ministero dell'economia, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi indicati in termini di competenza e cassa nel summenzionato elenco. Viene demandato ad un decreto ministeriale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'adozione, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, delle variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (comma 1).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Minori spese correnti												
	319,5				319,5				319,5			
Minori spese in conto capitale												
	140,5				126,5	14,0			126,5	14,0		

La relazione tecnica afferma che le misure previste dalla disposizione seguono una procedura diversa da quella dei tagli lineari già sperimentata negli anni precedenti. Infatti, la ripartizione degli obiettivi di risparmio di spesa per i Ministeri e per le restanti amministrazioni centrali prevista dalla

norma in esame non è conseguenza diretta di un mero taglio percentualizzato sulla spesa statale “aggregabile”, ma si concretizza in misure quantitativamente e qualitativamente tra loro differenziate.

Di conseguenza, alcune riduzioni per un ammontare pari a circa 161 milioni di euro (tra spese correnti e in conto capitale) sono ottenute in maniera indistinta attraverso le riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri. Altre misure, invece - per un totale di circa 299 milioni di euro - mirano alla riduzione puntuale di talune tipologie di spesa, anche attraverso il definanziamento di specifiche autorizzazioni di spesa. Le riduzioni riguardano le somme disponibili per competenza e cassa nell’anno 2017.

Riguardo all’individuazione della quota di risorse su cui operare l’intervento di riduzione, la relazione tecnica precisa che l’obiettivo di risparmio assegnato a ciascun Ministero è stato determinato in relazione all’entità e alla composizione della spesa per natura economica di ciascuno di essi. La base aggregabile è stata formata tenendo conto delle sole risorse effettivamente disponibili al netto di risorse “già prenotate” in relazione all’assunzione di impegni pluriennali di spesa, escludendo, altresì, la spesa la cui riduzione avrebbe determinato debiti fuori bilancio e quindi conseguenti effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. I riflessi in termini di fabbisogno e d’indebitamento netto delle richiamate riduzioni di spesa sono riportati nel prospetto di riepilogo degli effetti finanziari del provvedimento.

La relazione tecnica, afferma, inoltre, che tenuto conto dell’entità delle complessive misure di contenimento, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell’esercizio 2017, con apposita disposizione (articolo 13, secondo periodo) è prevista una procedura di carattere amministrativo, volta a rimodulare, su proposta delle amministrazioni, le suddette riduzioni di spesa qualora se ne ravvisi la necessità.

La relazione tecnica fornisce la seguente tabella riassuntiva, articolata per categorie economiche, nella quale sono riportati i dati dei tagli complessivi in termini di saldo netto da finanziare per il 2017, indicati nell’elenco per missioni e programmi allegato al decreto in esame.

(euro)

Riduzione dotazioni finanziarie spese Ministeri	
Categorie economiche	2017
2-Consumi intermedi	91.911.687
4-Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	61.852.903
5-Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	11.599.244
6-Trasferimenti correnti a imprese	25.296.848
7-Trasferimenti correnti a estero	1.690.088
10-Poste correttive e compensative	120.412.231
12-Altre uscite correnti	6.775.539
21-Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	33.229.791
22-Contributi agli investimenti	24.055.915
23-Contributi agli investimenti ad imprese	22.028.625
24-Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	190.080
25-Contributi agli investimenti a estero	204.741
26-Altri trasferimenti in conto capitale	60.752.308
Totale	460.000.000

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Quest'ultima evidenza, tra l'altro, che ai fini delle riduzioni sono state considerate le sole risorse effettivamente disponibili, al netto di quelle collegate all'assunzione di impegni pluriennali di spesa, escludendo, altresì, la spesa la cui riduzione avrebbe determinato debiti fuori bilancio, con conseguenti effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni .*

Andrebbe peraltro confermato che le riduzioni non incidano sulla funzionalità delle strutture interessate e non determinino uno slittamento temporale di esigenze di spesa con conseguente maggiore aggravio negli esercizi successivi.

Tanto premesso, con specifico riferimento alla spesa di parte corrente, si osserva che la mancanza di riduzioni relative alle spese di personale, evidenziata anche dalla RT, risulta coerente con la mancata previsione, nel prospetto riepilogativo di effetti indotti di natura fiscale e contributiva.

Con riferimento alle riduzioni di spesa in conto capitale, si rileva altresì che gli effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono assunti come quasi corrispondenti alle riduzioni di stanziamento disposte. Su tali saldi infatti l'effetto di riduzione è scontato per circa il 90 % sul 2017 (126, 5 milioni) e per la restante parte sul 2018 (14 milioni).

Pur rilevando che tale dinamica non appare conforme a quella normalmente valutata per le spese in conto capitale, la stessa sembrerebbe determinata dalla prevalente incidenza dei tagli sulle categorie dei contributi e dei trasferimenti. In merito ai fattori sottostanti l'andamento indicato appare comunque opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Articolo 14 *(Riparto del fondo di solidarietà comunale)*

Le norme modificano la disciplina concernente il riparto del Fondo di solidarietà comunale.

Una prima modifica incide sull'articolo 1, comma 450, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), al fine di ridurre dall'8 per cento al 4 cento le soglie di variazione in aumento o diminuzione, rispetto all'ammontare delle risorse storiche, in corrispondenza delle quali si può applicare un correttivo finalizzato a ridurre le variazioni medesime.

È, poi, introdotto il comma 450-*bis* nella citata legge n. 232/2016 al fine di destinare somme già stanziata a legislazione vigente in favore dei comuni quale correttivo statistico del meccanismo di perequazione. Questo correttivo statistico è limitato al solo anno 2017 e mira ad attenuare gli scostamenti negativi più ampi derivanti dall'applicazione della nuova metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard*.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'attribuzione a favore dei comuni di compensazioni a titolo di correttivo statistico del meccanismo di perequazione mediante l'utilizzo di fabbisogni *standard* avviene mediante l'utilizzo di risorse disponibili per l'anno 2017.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 15 *(Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari)*

Le norme attribuiscono alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari un contributo nella misura complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il contributo di cui al comma 1, spettante a ciascuna Provincia e Città Metropolitana, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica²³ da parte dei

²³ Ai sensi del comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

All'onere si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese correnti												
Contributo a favore degli enti della regione Sardegna	10	20	20	20	10	20	20	20	10	20	20	20

La relazione tecnica afferma che il contributo di cui al comma 1 determina un onere di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, ai quali si fa fronte attraverso i risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che agli oneri derivanti dalla concessione di un contributo in favore delle province della Regione Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari, pari complessivamente a 10 milioni di euro per il 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa realizzati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del presente decreto. Al riguardo, si segnala che tale ultima disposizione introduce all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) il comma 534-quater, con il quale viene rideterminata la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (cap. 1315 dello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti), che viene ridotta di 70 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018²⁴.

In proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione del citato Fondo, nei termini dinanzi evidenziati, sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati ovvero di impegni già assunti a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Infine, si rileva l'opportunità di riformulare la disposizione in esame nel senso di prevedere l'utilizzo di "quota parte" dei risparmi di cui all'articolo 27, comma 1.

Articolo 16

(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 418, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 stabilisce che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Il terzo periodo del citato comma, nella formulazione previgente alle disposizioni in esame, si limita a fissare le modalità di ripartizione dell'incremento (per 1.000 milioni) del predetto concorso previsto per il 2016 che è posto a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario. In particolare si stabilisce che la parte spettante a tali enti è di 900 milioni (mentre i restanti 100 milioni sono posti a carico degli enti della regione siciliana e della regione Sardegna) di cui 650 milioni di euro sono a carico degli enti di area vasta e delle province montane e i restanti 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.

L'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 stabilisce, tra l'altro, che le province e città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il successivo comma 2 stabilisce i criteri per la ripartizione di una quota pari a 516,7 milioni di euro di tale contributo.

Le norme integrano il testo dell'articolo 1, comma 418, terzo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo scopo di stabilire come sia

²⁴ Alla luce del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2017-2019, il Fondo in questione reca uno stanziamento pari a 4.859.506.000 euro per il 2017 e a 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

ripartito, per il 2017, l'incremento di 900 milioni del concorso al contenimento della spesa pubblica posto a carico delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. La ripartizione grava, anche per il 2017, per 650 milioni di euro sulle province e per 250 milioni di euro sulle città metropolitane (comma 1).

La tabella 1 allegata al testo del decreto legge specifica come è ripartito tra i vari enti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire, per gli anni 2017 e seguenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 2).

La tabella 2 allegata al presente decreto stabilisce, altresì, come debba essere ripartito, per gli anni 2017 e 2018, il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che i commi 1 e 2 non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto il concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane, di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, resta determinato nell'importo complessivo di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

La relazione tecnica afferma altresì che il comma 3 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto il concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 resta complessivamente fissato in 516,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.*

Articolo 17

(Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce, fra l'altro, che alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mentre a favore a favore delle città metropolitane il contributo è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Le norme stabiliscono come sia ripartito, per gli anni 2017 e seguenti, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la stessa è esclusivamente finalizzata a ripartire tra ciascuna provincia e città metropolitana il contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18

(Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane)

Le norme dispongono che, per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane:

- possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 [comma 1, lett. a)];
- al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato [comma 1, lett. b)].

Una disposizione identica, ma riferita all'esercizio 2016 è recata dall'articolo 1, comma 756 della legge n. 208/2015.

Si prevede, inoltre, che anche nel 2017²⁵ le province e le città metropolitane, nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, applichino l'articolo 163 del D. Lgs. 267/2000 (che riguarda, appunto, l'esercizio provvisorio), con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 (comma 2).

Si prevede che le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applichino anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.

Il citato comma 758 prevedeva che, nel 2016, per garantire l'equilibrio di parte corrente delle province e città metropolitane, le Regioni potessero svincolare i

²⁵ Con già nel 2016 ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 3 del decreto legge 78/2015.

trasferimenti già attribuiti a detti enti e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le province e città metropolitane di applicare tali quote dell'avanzo al loro bilancio di previsione 2016, previa approvazione del rendiconto 2015.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto restano invariati gli obiettivi di finanza pubblica delle province e delle città metropolitane di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016.

Inoltre, l'eventuale svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale, di cui al comma 758 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, già attribuiti dalle Regioni interessate alle province e alle città metropolitane affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato 2016, non comporta oneri atteso che non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica dei predetti enti locali.

***In merito ai profili di quantificazione,** si prende atto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le disposizioni in esame non variano gli obiettivi di finanza pubblica assegnati dalla vigente normativa alle province ed alle città metropolitane.*

Si rileva, peraltro, che le facoltà previste (possibilità di applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato nonché di svincolare i trasferimenti già attribuiti alle città metropolitane e alle province e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015), se contribuiscono, nell'immediato, al mantenimento degli equilibri finanziari degli enti in esame, dall'altro, potrebbe non consentire una preventiva e piena conoscenza dell'andamento che concretamente assumerà la gestione di bilancio dell'anno 2017. In proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Articolo 19

(Sospensione termini certificazione enti locali)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 470 della legge n. 232/2016 stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente territoriale è tenuto ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente

dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.

Le norme disciplinano i termini di invio della certificazione della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo da parte degli enti locali per i quali sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio²⁶, a seguito della dichiarazione di dissesto.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che la disposizione non determina effetti finanziari.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere procedurale delle disposizioni.*

Articolo 20

(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario)

Le norme dispongono l'attribuzione di un contributo alle province delle regioni a statuto ordinario (110 milioni di euro per l'anno 2017 ed 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018) per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge n. 56/2014.

Tali funzioni si riferiscono, tra l'altro alla pianificazione territoriale di coordinamento, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, alla pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, alla costruzione e gestione delle strade provinciali, alla programmazione provinciale della rete scolastica e alla gestione dell'edilizia scolastica, al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità e alla cura dello sviluppo strategico del territorio (comma 1).

All'onere previsto dalla norma, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1;

²⁶ Ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (comma 2).

L'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Si evidenzia che il Fondo in riferimento, per effetto dell'art. 1, comma 625, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), è stato incrementato, tra l'altro, di 63,95 milioni di euro per il 2017.

Viene, inoltre, autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, per la manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 68, della legge n. 147/2013 (comma 3).

L'art. 1, comma 68, della legge n. 147/2013, ha autorizzato la spesa di 335 milioni di euro per il 2014 e di 150 milioni di euro per il 2015, al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per il 2014 e la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e la società ANAS Spa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese correnti												
Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario (comma 1)	110,0	80,0	80,0	80,0	110,0	80,0	80,0	80,0	110,0	80,0	80,0	80,0
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili art. 1, comma 200 legge 190/2014 (comma 2)	50,0				50,0				50,0			
Maggiori spese conto capitale												
Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario manutenzione straordinaria rete viaria (comma 3)	100,0				50,0	50,0			50,0	50,0		
Minori spese conto capitale												
Riduzione contributo ANAS art. 1, comma 68 legge 147/2013 (comma 3)	100,0				50,0	50,0			50,0	50,0		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme riferite alla copertura finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che i maggiori oneri recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti di spesa. Per quanto attiene alla disponibilità delle risorse sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 68, della legge 147/2013, senza pregiudizio per eventuali interventi già previsti o programmati, si rinvia alle considerazioni riferite ai profili di copertura finanziaria.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 2 dell'articolo in commento stabilisce che agli oneri derivanti dalla attribuzione in favore delle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, di un contributo pari complessivamente a 110 milioni di euro per il 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:*

a) quanto a 60 milioni di euro per il 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi di spesa realizzati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del presente decreto. A tale riguardo, nel rinviare alle osservazioni già svolte in relazione all'utilizzo dei predetti risparmi con riferimento all'articolo 15, comma 3, del presente decreto, si rileva l'opportunità di specificare, sul piano formale, il carattere annuale dell'onere sostenuto a regime a decorrere dal 2018, e di riformulare la disposizione nel senso di prevedere l'utilizzo di "quota parte" dei risparmi in esame;

b) quanto a 50 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, si osserva che - sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato - sul citato Fondo risultano disponibili per il medesimo anno, alla data del 2 maggio 2017, risorse pari a circa 127 milioni di euro. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che la riduzione del citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche tenuto conto degli utilizzi previsti da ulteriori provvedimenti all'esame del Parlamento²⁷.

Si rileva inoltre che il comma 3 dell'articolo in commento prevede che agli oneri derivanti dalla concessione di un contributo pari a 100 milioni di euro per il 2017, finalizzato alle attività di manutenzione straordinaria delle rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014). Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la

²⁷ In proposito, si segnala che l'articolo 2 del decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, recante Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7, adottato in data successiva a quella del presente provvedimento, prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del G7 che si svolgerà a Taormina il prossimo 26 e 27 maggio, pari ad euro 5.360.019 per il 2017, si provveda tramite corrispondente riduzione del Fondo in questione.

realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.

Le suddette risorse sono state inizialmente allocate sul capitolo 7372, piano gestionale 3, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "Realizzazione di nuove opere e prosecuzione degli interventi previsti da contratti di programma già stipulati". Successivamente, con la tabella E della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) il medesimo capitolo è stato rifinanziato in misura pari a 50 milioni di euro per il 2016 e a 143 milioni di euro per il 2017, mentre con l'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato stabilito che "al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Per effetto di tale disposizione, il capitolo 7372 è stato pertanto soppresso e le risorse ivi iscritte sono confluite nel nuovo capitolo di spesa 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato "Fondo per gli investimenti dell'ANAS".

Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica all'emendamento del Governo²⁸ con il quale è stata introdotta la disposizione di cui al citato comma 868 risulta corredata da un apposito prospetto riepilogativo di tutte le risorse confluite nel predetto Fondo, dal quale si evince che le risorse di cui al capitolo 7372, piano gestionale 3, sono affluite al Fondo medesimo per un importo pari a 1.250 milioni di euro per il 2016, 1.443 milioni di euro per il 2017 e 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020²⁹. Tanto premesso, appare opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e fornisca una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità eventualmente già programmate a valere sulle risorse medesime.

Infine, giacché le risorse utilizzate dalla disposizione in esame sono confluite nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione stessa nel senso di prevedere, anziché la riduzione

²⁸ Si tratta dell'emendamento 43.70 del Governo approvato, in un testo subemendato, dalla V Commissione bilancio della Camera nella seduta del 14 dicembre 2015 nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (C. 3444).

²⁹ Ciò per effetto del rifinanziamento disposto ai sensi della legge n. 208 del 2015 in misura pari a 1.200 milioni di euro per il 2016 e a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 147 del 2013, l' utilizzo di quota parte del predetto Fondo.

Articolo 21 ***(Contributo per fusioni di comuni)***

Normativa previgente. L'articolo 15, comma 3 del D.lgs. 267/2000, in tema di fusione dei comuni, prevede che, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroghi per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

L'articolo 1, comma 130, della legge n. 56/2014 prevede che i comuni possano promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. Le popolazioni interessate sono sentite, ai fini dell'articolo 133 della Costituzione, mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune.

Le norme prevedono l'incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 del contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione o dalla fusione per incorporazione (comma 1).

All'onere previsto dalla norma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle risorse previste all'articolo 9-ter del D.L. n. 113/2016, relative al Fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese correnti												
Contributo per fusioni ai Comuni (comma 1)	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0		
Minori spese correnti												
Riduzione risorse destinate al Fondo (comma 2)	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme riferite alla copertura finanziaria, precisando il capitolo di spesa n. 1387 dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo all'autorizzazione di spesa del D.L. n. 113/2016.

***In merito ai profili di quantificazione,** non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità del contributo previsto.*

***In merito ai profili di copertura finanziaria,** si rileva che il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che agli oneri connessi all'incremento, in misura pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, del contributo straordinario in favore dei comuni risultanti da fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000³⁰, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 113 del 2016. Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni (cap. 1387), con una dotazione pari a 14 milioni di euro per il 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Tanto premesso, appare opportuno il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.*

³⁰ La norma in commento dispone che “al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono”.

Articolo 22 ***(Disposizioni sul personale e sulla cultura)***

Le norme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale - in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 relativo al limite di spesa in materia di contratti di lavoro flessibile - autorizzano i comuni ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, secondo procedure concorsuali ad evidenza pubblica, con oneri integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati (comma 1).

L'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 riduce del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio. Alla norma sono stati ascritti effetti complessivi di minor spesa ai fini dei saldi di finanza pubblica (73 mln annui in termini di saldo netto da finanziare e circa 37 mln annui in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Questi ultimi effetti non sono ascrivibili alle amministrazioni comunali).

In tema di turn over nella P.A., con riferimento alle facoltà assunzionali delle regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno l'articolo in esame:

- si prevede l'estensione, per gli anni 2017 e 2018, delle facoltà assunzionali del 75 per cento del personale cessato nell'anno precedente - previste nel testo previgente dell'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 per i comuni con meno di 10.000 abitanti per i quali il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica - ai comuni con più di 1.000 abitanti con il medesimo summenzionato rapporto dipendenti-popolazione (comma 2).

L'articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015, nel testo previgente, modificato dalla disposizione in esame, prevede che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In particolare, al secondo periodo si prevede che, ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma

562, della legge n. 296/200631, per gli enti non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente risulti inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica la percentuale del 25 per cento sopra indicata sia innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

- tramite novella dell'art. 1, comma 479, lett. d), della legge di bilancio 2017, è previsto l'innalzamento delle facoltà assunzionali dal 75 al 90 per cento personale di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato, cessato nell'anno precedente (comma 3).

L'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), nel testo previgente modificato dalla disposizione in esame, prevede l'innalzamento delle facoltà assunzionali dal 25 al 75 per cento del personale di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato, cessato nell'anno precedente³² qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 (riferito al saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo.

Viene inoltre modificata (comma 4) la disciplina - di cui all'art. 5, comma 5, del DL n. 78/2010 - relativa all'attribuzione di emolumenti per lo svolgimento di incarichi presso pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali, che prevede esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e l'attribuzione di gettoni di presenza fino ad un massimo di 30 euro a seduta. In particolare le modifiche introdotte prevedono che:

- non rientrano tra i suddetti incarichi quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte di pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva;
- in caso di carica elettiva comunale, l'ambito della pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva.

³¹ Riferite al limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

³² La percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 208/2015, per cui gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

L'art. 5, comma 5, del DL n. 78/2010, nel testo previgente le modifiche apportate dalla norma in esame, prevede che, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Alla disposizione non sono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al DL n. 78/2010, con riguardo alla norma in esame, afferma che le relative economie potranno essere compiutamente definite solo a consuntivo.

Si dispone la parziale disapplicazione del divieto – di cui all'articolo 1, comma 420, lett. c), della legge n. 190/2014 – posto a carico delle provincie di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. La disapplicazione consente a questi enti la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014³³ (comma 5).

Si evidenzia che alla norma di cui all'art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) non sono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa alla legge di stabilità 2015, con riguardo alla norma in riferimento, afferma che questa ha carattere ordinamentale e non determina effetti finanziari negativi.

Viene, inoltre, previsto che ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale³⁴, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente e fino al 31 dicembre 2018, possa avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali³⁵ per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A tal fine si provvede con le risorse disponibili sul bilancio di ciascun istituto. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla previsione in esame, pari a 700.000 euro per il 2017, a 1.500.000 euro per il 2018 e a 750.000 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali³⁶ (comma 6).

Per le medesime finalità indicate al comma 6, possono essere rinnovati, per una sola volta per ulteriori quattro anni, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del D.L. 83/2014 (comma 7).

³³ Su cui si veda la scheda relativa all'articolo 20.

³⁴ Di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014.

³⁵ Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.

³⁶ Di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008.

Infine, si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore del teatro di rilevante interesse culturale "Teatro Eliseo", per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario dalla sua fondazione. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 183/2011 che restano acquisite all'erario (comma 8).

Si evidenzia che l'art. 24, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) prevede la riassegnazione annuale allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti per le agevolazioni fiscali disposte per il settore cinematografico dall'art. 1, commi da 325 a 337 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese correnti												
Contratti di collaborazione istituti e luoghi di cultura (comma 6)					0,7	1,5	0,8		0,7	1,5	0,8	
Contributo al Teatro Eliseo (comma 8)	2,0				2,0				2,0			
Minori spese correnti												
Versamento entrata quota <i>Tax credit</i> non utilizzata (art. 24, comma 1 legge 183/2011) (comma 8)					2,0				2,0			
Minori spese conto capitale												
Riduzione fondo contributi pluriennali art. 6, comma 2 D.L. 154/2008 (comma 6)					0,7	1,5	0,8		0,7	1,5	0,8	
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento entrata quota <i>Tax credit</i> non utilizzata (art. 24, comma 1 legge 183/2011) (comma 8)	2,0											

La relazione tecnica evidenzia quanto segue.

Con riferimento al comma 1, ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che agli oneri derivanti dalle assunzioni previste dalla stessa si provvederà senza aggravio per la finanza pubblica.

In merito ai commi 2 e 5, viene sottolineato che si tratta di disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma una ricomposizione fra le voci di spesa dei bilanci degli enti sottoposti agli obiettivi del pareggio di bilancio.

Con riguardo al comma 3, la relazione tecnica afferma che, in conseguenza della modifica introdotta al precedente comma 2, per non vanificare la misura premiale prevista per i comuni “virtuosi” (articolo 1, comma 479, lettera *d*), della legge n. 232/2016), si è innalzata al 90 per cento la percentuale del *turn over*. Da tale modifica non discendono effetti negativi per la finanza pubblica.

I commi 4 e 7 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per quanto attiene al conferimento di incarichi di collaborazione presso i musei o i parchi archeologici di rilevante interesse nazionale (comma 6), la relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che tali istituti presentano differenze rilevanti in termini di bilancio, a causa delle caratteristiche di ciascuno, delle dimensioni, del numero di visitatori e così via.

Accanto alle Gallerie degli Uffizi, che hanno un bilancio di oltre 18 milioni di euro o alla Galleria Nazionale di arte moderna di Roma con un bilancio di oltre 10 milioni di euro, esistono realtà più piccole come la Galleria estense di Modena, con un bilancio di circa 4,5 milioni di euro o il museo del Bargello con un bilancio di circa 2,5 milioni di euro.

Alla luce di tali differenze e delle conseguenti diverse esigenze di supporto nell’azione amministrativa, i diversi musei potranno applicare la disposizione compatibilmente con le rispettive disponibilità di bilancio.

Con riguardo infine al comma 8, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene al comma 6, si evidenzia che la norma prevede che ogni istituto o luogo di cultura di rilevante interesse nazionale con autonomia speciale possa - nell’ambito delle risorse disponibili sul rispettivo bilancio, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente e fino al 31 dicembre 2018 - avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla disposizione sono ascritti effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per il 2017, a 1.500.000 euro per il 2018 e a 750.000 euro per il 2019. In proposito, si rileva che la relazione tecnica non esplicita i dati sottostanti la quantificazione dei suddetti oneri, che appaiono determinati, oltre che dal numero delle strutture interessate, anche alle disponibilità dei relativi bilanci³⁷. In proposito andrebbero acquisiti tali elementi sottostanti

³⁷ In base all’all. 1 del D.M. 23 dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali – come modificato dall’art. 2, co. 1, del D.M. 14 ottobre 2015, dall’art. 1, co. 1, lett. f), del D.M. 23 gennaio 2016, dall’art. 10, co. 1, del D.M. 9 aprile 2016 e, da ultimo, dagli artt. 3, co. 2, lett. a) e 4, co. 1, lett. a), n. 1), del D.M. 12 gennaio 2017 – i musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale sono 32. Si tratta dei

la stima, anche per verificare la modulazione temporale degli oneri che, a fronte di un'autorizzazione prevista fino al 31 dicembre 2018, si estende anche all'esercizio 2019.

Non si hanno osservazioni da formulare in merito alle disposizioni che introducono discipline parzialmente derogatorie dei limiti previsti a normativa vigente in materia di contratti di lavoro flessibile (comma 1) e in tema di facoltà assunzionali (commi 2, 3 e 5) per gli enti territoriali; ciò in quanto tali misure, operando nel quadro dei vincoli di finanza pubblica che gravano sui medesimi enti, non appaiono suscettibili di determinare effetti di maggior onere per la finanza pubblica.

Con riguardo alla norma di cui al comma 4, si evidenzia che la stessa è finalizzata ad attenuare il vigente divieto di corresponsione di compensi nei confronti dei titolari di cariche elettive che svolgono incarichi presso pubbliche amministrazioni, escludendo dal novero di tali incarichi quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali conferite a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte di pubbliche amministrazioni. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerando che alla disposizione derogata (art. 5, comma 5, del DL n. 78/2010) non sono stati associati effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica e che gli enti territoriali interessati dalla disposizione appaiono comunque vincolati al rispetto del vincolo del pareggio.

Nulla da osservare, infine, con riferimento al comma 8 che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore "Teatro Eliseo" di Roma essendo il maggior onere configurato come limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 6 dell'articolo in esame, nel consentire il conferimento di incarichi di collaborazione presso gli istituti e i luoghi di cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale - entro un limite di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a cui detti enti faranno fronte con risorse proprie - provvede alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la

seguenti: Galleria Borghese; Gallerie degli Uffizi; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma; Gallerie dell'Accademia di Venezia; Museo di Capodimonte; Museo Nazionale Romano; Parco archeologico del Colosseo; Parco archeologico di Pompei; Pinacoteca di Brera; Reggia di Caserta; Complesso monumentale della Pilotta; Galleria dell'Accademia di Firenze; Galleria Nazionale delle Marche; Galleria Nazionale dell'Umbria; Gallerie Estensi di Modena; Gallerie azionali d'arte antica di Roma; Musei reali di Torino; Museo delle Civiltà; Museo archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Museo Nazionale del Bargello; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico di Ostia antica; Parco archeologico di Paestum; Palazzo Ducale di Mantova; Palazzo Reale di Genova; Villa Adriana e Villa d'Este.

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

In proposito si evidenzia che il citato Fondo presenta, nel bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, uno stanziamento di sola cassa pari a 362,5 milioni di euro per il 2017, a 320,2 milioni di euro per il 2018 e a 294 milioni di euro per il 2019.

Tanto premesso, appare opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Si segnala inoltre che il comma 8 dell'articolo in esame stabilisce che all'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 in favore del «Teatro Eliseo», si provveda mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, che restano acquisite all'erario.

Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, stabilisce che le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti per agevolazioni fiscali in favore delle imprese del settore cinematografico, di cui all'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge n. 244 del 2007, sono annualmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate al Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche³⁸ (capitolo 8571 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

Le agevolazioni fiscali per il settore cinematografico sono attualmente disciplinate dagli articoli da 15 a 22 della legge n. 220 del 2016, che, all'articolo 39, provvede all'abrogazione dei citati commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007. L'articolo 21, comma 6, della stessa legge n. 220 del 2016, analogamente a quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, prevede che le risorse stanziare per il finanziamento delle nuove agevolazioni fiscali per il settore cinematografico, qualora inutilizzate, siano destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'articolo 13 della stessa legge n. 220 del 2016. Lo stesso articolo 13 prevede inoltre, al comma 3, che nel Fondo per il cinema e l'audiovisivo confluiscono, tra le altre, le risorse del soppresso Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche, il quale, nel

³⁸ Il citato Fondo è stato istituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2004 e successivamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'articolo 39 della legge n. 220 del 2016.

bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, reca stanziamenti per 19,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Si ricorda infine che l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016, consente di destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2017.

Articolo 23

(Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana)

Le norme prevedono che, a decorrere dall'anno 2017, siano confermati nella misura determinata per l'anno 2016:

- i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;
- i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle province della Regione siciliana.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma si limita a confermare dall'esercizio 2017 i valori finanziari che determinano la misura dei trasferimenti erariali relativi agli enti di area vasta della regione Sardegna e della Regione siciliana, già stabilizzati da molti anni. La norma, secondo la relazione tecnica, non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che la spesa è sostenuta con le risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli 1316, 1317 e 1318 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e tale stabilizzazione non pregiudica il perseguimento delle attività già finanziate a legislazione vigente con le risorse finanziarie iscritte sui menzionati capitoli.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 24 ***(Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni)***

Le norme introducono alcune integrazioni alla legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017). In particolare, si prevede quanto segue.

- A decorrere dall'anno 2017 la Commissione tecnica per i fabbisogni standard³⁹ provvede all'approvazione di metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali *standard* delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 68/2011, e nelle materie diverse dalla sanità⁴⁰.

Tale attività dovrà essere svolta sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico (Sose S.p.A), attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni (comma 1, capoverso 534-bis).

- A decorrere dall'anno 2018, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni entro il 15 gennaio di ciascun anno, si dispone che i fabbisogni *standard* determinati secondo la procedura sopra descritta, insieme alle capacità fiscali *standard* elaborate dal Dipartimento delle finanze, siano utilizzati per il riparto del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario (comma 1, capoverso 534-ter).
- Per coordinamento, a decorrere dal 2018 vengono soppresse le disposizioni che attualmente disciplinano, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il riparto del concorso delle regioni a statuto ordinario e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla finanza pubblica⁴¹ (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

³⁹ Istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 29, della legge n. 208/2015 in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff).

⁴⁰ Si tratta delle materie elencate nell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 68/2011, tra cui si ricordano l'assistenza, l'istruzione e il trasporto pubblico locale.

⁴¹ Secondo e quinto periodo dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e secondo periodo dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame, che introducono i commi 534-*bis* e 534-*ter* alla legge n. 232 del 2016, hanno carattere procedurale e non determinano effetti sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere procedurale delle norme in esame.

Articolo 25, comma 1 ***(Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane)***

Le norme prevedono che per l'anno 2017 una quota del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese⁴², per un importo pari a 400 milioni di euro, sia attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità⁴³ e sia ripartita secondo gli importi indicati in una tabella allegata al testo dell'articolo in esame. In relazione a ciò, le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare ai sensi delle presenti norme sono considerati nuovi o aggiuntivi al verificarsi di determinate condizioni (comma 1, capoverso comma 140-*bis*).

Una quota del medesimo Fondo, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle

⁴² Di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016.

⁴³ Si rammenta che il citato comma 140 ha istituito il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.

città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa del Fondo (comma 1, capoverso comma 140-ter).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese in conto capitale												
Finanziamento edilizia scolastica	64	118	80	44,1	24	35	103	95	24	35	103	95
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Fondo rilancio investimenti	64	118	80	44,1	24	35	103	95	24	35	103	95

La relazione tecnica afferma, con riferimento al capoverso comma 140-bis, che la norma non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto l'attribuzione di risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti è effettuata nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Con riferimento al capoverso comma 140-ter, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1, capoverso comma 140-bis, dell'articolo in commento ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario una quota del Fondo da ripartire per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (capitolo 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017.

Si ricorda che detto Fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, con una dotazione di 1.900 milioni

di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 e che il 4 aprile 2017 è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari un primo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo, che attribuisce 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia⁴⁴.

Si segnala, infine, che il comma 1, capoverso 140-ter, dell'articolo in commento attribuisce una quota del Fondo da ripartire per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per un importo pari a 64 milioni di euro per il 2017, 118 milioni di euro per il 2018, 80 milioni di euro per il 2019 e 44,1 milioni di euro per il 2020, alle province e alle città metropolitane per interventi in materia di edilizia scolastica.

A questo riguardo, da un punto di vista formale, dovrebbe essere valutata l'opportunità di espungere dal testo il terzo periodo del citato capoverso 140-ter, che prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 132 del 2016, giacché le risorse della predetta autorizzazione sono già confluite nel Fondo da ripartire per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e la norma in commento si limita a utilizzarne quota parte.

Articolo 26

(Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 468, della legge n. 232/2016 stabilisce che - al fine di garantire l'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nella fase di previsione - al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo di cui al comma 466 della medesima legge. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e ad una

⁴⁴ Il Programma è disciplinato dall'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015.

serie di altre variazioni disposte in applicazione di norme specificatamente elencate.

Le norme modificano l'articolo 1, comma 468, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) per inserire altre due voci nell'elenco delle variazioni di bilancio in relazione alle quali è necessario allegare il prospetto di verifica del rispetto del saldo non negativo previsto ai sensi del comma 466 della legge n. 232/2016 [comma 1, lettere *a*) e *b*)].

Si tratta delle variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa e delle variazioni riguardanti le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa.

Si prevede inoltre - introducendo il comma 486-*bis* nell'art. 1 della legge n. 232/2016 - che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o presunto e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale, sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della Giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468 sopra descritto. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione [comma 1, lettera *c*)].

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme di cui alle lettere *a*) e *b*) non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto dirette a migliorare gli strumenti di garanzia del rispetto dei vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali.

La norma di cui alla lettera *c*), secondo la relazione tecnica, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto i fondi non sono impegnabili e il loro utilizzo avverrebbe in quota parte solo nel momento in cui si liberassero nel bilancio regionale spazi finanziari, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica già previsti.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle disposizioni recate dal comma 1, lettera *c*), si osserva che le stesse sembrano finalizzate a consentire l'utilizzo di quote accantonate di avanzi di amministrazione in sede di variazione del bilancio di previsione e, comunque, previa verifica

del rispetto del vincolo di pareggio, dal momento che sono richiamate le norme di cui all'articolo 1, comma 468, della legge n. 232/2016.

Pertanto le disposizioni, da un lato, appaiono volte a rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio finanziati dagli avanzi di amministrazione, dall'altro, - stante l'introduzione di margini di elasticità rispetto alle vigenti regole contabili - potrebbero non consentire una preventiva e piena conoscenza dell'andamento che concretamente assumerà la gestione di bilancio dell'anno 2017. In proposito, appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Articolo 27, commi da 1 a 8

(Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)

Normativa previgente. L'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, istituisce, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

In data 21 luglio 2013 è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 26 luglio 2013, che, in attuazione della norma sopra descritta, reca, fra l'altro, la determinazione dell'aliquota di compartecipazione alle

accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione. Tale aliquota è pari al 19,4 per cento a decorrere dall'anno 2015. Tale aliquota è applicata alla previsione annuale del gettito derivante dall'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, salvo conguaglio da effettuare sulla base dei dati di consuntivo.

Le norme dispongono che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sia rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi. Conseguentemente si stabilisce che non trova più applicazione, a decorrere dal 2017, il D.P.C.M. 26 luglio 2013 sulla base del quale era stabilita la dotazione del Fondo medesimo (comma 1).

È quindi dettata la disciplina per la ripartizione delle risorse del Fondo a decorrere dall'anno 2018. Entro il 15 gennaio di ciascun anno le regioni ricevono, a titolo di anticipazione l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo (commi da 2 a 4).

Si prevede, inoltre, che le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgano dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale⁴⁵ per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico (comma 5).

Si prevede, inoltre, che ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del testo in esame, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti⁴⁶ sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono, altresì, contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi (comma 6).

⁴⁵ Di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

⁴⁶ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Minori spese correnti												
Rideterminazione Fondo per il trasporto pubblico locale	70	100	100	100	70	100	100	100	70	100	100	100

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che la stabilizzazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale nelle Regioni, nella misura indicata al comma 1, determina risparmi di spesa pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 che vengono utilizzati a copertura degli interventi di cui agli articoli 15⁴⁷ e 20 del presente decreto legge.

La relazione afferma, altresì, che l'attribuzione dell'80 per cento delle risorse del Fondo TPL, a titolo di anticipazione, entro il 15 gennaio di ciascun anno, alle Regioni a statuto ordinario nelle more del riparto definitivo non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto la dotazione complessiva del fondo, anche a seguito dell'incremento dell'anticipazione, rimane comunque invariata.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la relazione tecnica, nello specificare gli effetti recati dalla norma, non esplicita i dati sottostanti la stima, necessari per una verifica delle quantificazioni. In proposito appare quindi necessario acquisire i relativi elementi informativi.

In particolare, la quantificazione del 2017 sembrerebbe determinabile in modo puntuale, dal momento che dovrebbero essere disponibili tanto i dati di consuntivo 2016, sulla base dei quali effettuare il conguaglio, quanto i dati di previsione 2017 per la liquidazione, in via provvisoria, gli importi di competenza del medesimo esercizio.

Per quanto concerne la maggiore quota del fondo corrisposta a titolo di anticipazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che i possibili effetti di cassa si compensino all'interno dell'anno finanziario. Sul punto appare utile acquisire una conferma.

⁴⁷ A causa di un refuso la RT indica l'art. 14 in luogo dell'art. 15.

Articolo 27, commi 9-11

(Rinnovo del materiale rotabile e locazione senza conducente)

Le norme dispongono, al fine del rinnovo del materiale rotabile, che quest'ultimo possa essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda il materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno (comma 9).

Viene modificato l'articolo 84, comma 4, lettera *b*), del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada), aumentando le tipologie di mezzi che possono essere destinati alla locazione senza conducente (comma 10).

Per il rinnovo del materiale rotabile si prevede altresì che le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale pubblicistica possano accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale (comma 11).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma, in relazione ai commi 9 e 11, afferma che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 27, comma 12

(Interventi per le imprese del trasporto pubblico su gomma)

Normativa previgente. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del DL 244/2016 (Proroga termini) prevede:

la modifica dell'articolo 1, comma 615, della legge n. 232/2016, che rinvia al 31 dicembre 2018 il termine per l'adozione, nell'ambito del Piano strategico nazionale, del programma di interventi finalizzati alla competitività delle imprese del trasporto pubblico su gomma e dei sistemi di trasporto intelligenti;

la modifica della disciplina riguardante i servizi di linea di trasporto di persone mediante autobus che collegano più di due regioni con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, specificando in dettaglio la definizione di "riunione di imprese". L'adeguamento a tali norme dei soggetti

autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 244/2016;

la disciplina degli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

Le norme dispongono l'integrale sostituzione dell'articolo 9, comma 2-*bis* del DL 244/2016. In particolare, si prevede la soppressione delle disposizioni inerenti la definizione del concetto di "riunioni di imprese" nell'ambito dei servizi di linea di trasporto di persone mediante autobus e il relativo termine per l'adeguamento da parte dei soggetti interessati.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione novella l'articolo 9, comma 2 *bis* del DL 244/2016, prevedendo la soppressione delle norme che innovano la disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, ovvero i servizi di linea di trasporto di persone mediante autobus, a offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. Vengono in tal modo rimosse le limitazioni all'accesso al mercato nell'ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale, ripristinando le precedenti condizioni di maggior tutela della concorrenza. La RT afferma altresì che la norma abrogativa interviene su disposizioni di natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 28

(Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 680, della legge n. 208/2015 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e

province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In mancanza di tale intesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

Le norme riformulano l'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La riformulazione fa venir meno la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate in favore dello Stato finalizzati a garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a carico delle Regioni ai sensi della norma citata.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma, condivisa in sede di Conferenza Stato-Regioni, fa venir meno l'espreso riferimento ai riversamenti da parte delle regioni al bilancio dello Stato, pur salvaguardando il concorso alla finanza pubblica da parte delle stesse. Pertanto, non determina oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che sia comunque assicurato, attraverso il ricorso a differenti modalità, il concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 29

(Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche)

Le norme dispongono in materia di flussi informativi relativi alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, prevedendo, in particolare, che:

- per la determinazione del *pay-back* farmaceutico per gli anni 2016 e 2017, l'AIFA si avvalga anche dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche disponibili presso la piattaforma elettronica per la

gestione telematica del rilascio delle certificazioni (Sistema di interscambio per la fatturazione elettronica⁴⁸);

- a decorrere dal 2018, nelle fatture elettroniche emesse verso gli enti del servizio sanitario nazionale siano indicati obbligatoriamente il codice di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici (AIC) e il corrispondente quantitativo. Le fatture sono rese accessibili all'AIFA.

Si dispone inoltre che alle attività previste dalla norma in esame si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

In proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 398, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha innalzato il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, da 3,5% a 6,89, includendo nell'aggregato oltre alla spesa farmaceutica ospedaliera (cui si riferiva il precedente tetto del 3,5%) anche la distribuzione diretta dei farmaci di classe H e quella diretta a per conto dei farmaci di classe A.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, affermando che allo svolgimento delle attività previste dalla disposizione in esame le amministrazioni provvedono ad invarianza di oneri.

***In merito ai profili di quantificazione**, pur tenendo conto della clausola di non onerosità dettata dalla norma in esame, andrebbe acquisita una conferma circa l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di procedere, con invarianza di oneri, all'implementazione del Sistema di interscambio esistente al fine di consentire sia la gestione dei nuovi dati (codice di autorizzazione dell'immissione in commercio AIC e delle quantità acquistate) sia la fruibilità della banca dati da parte di nuovi utenti, quali ad esempio l'AIFA.*

Articolo 30

(Disposizioni in materia di farmaci che presentano il requisito dell'innovatività condizionata)

Normativa vigente. I commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), hanno disposto l'istituzione, a decorrere dal 2017, di due fondi, ciascuno con una dotazione annua di 500 milioni di euro: il Fondo per i medicinali innovativi e il Fondo per i

⁴⁸ Di cui all'articolo 1, commi 209-2014 della legge n. 244/2007 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008.

medicinali oncologici innovativi. Il successivo comma 402 assegna all'AIFA il compito di stabilire i criteri per la definizione dei farmaci innovativi, oncologici innovativi e farmaci ad innovatività condizionata.

Le norme, inserendo un comma (402-*bis*) nella legge di bilancio per il 2017, dispone che i farmaci ad innovatività condizionata non accedono alle risorse dei due fondi (Fondo per i medicinali innovativi e Fondo per i medicinali oncologici innovativi), ma sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo di natura meramente interpretativa. Infatti, la stessa chiarisce che le risorse di cui ai Fondi istituiti dall'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 232/2016, concorrono al rimborso dei costi sostenuti dalle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi ed innovativi oncologici, ma non dei farmaci che presentano il requisito dell' "innovatività condizionata".

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 31 **(Edilizia sanitaria)**

Normativa vigente. L'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66/2014 e l'articolo 1, comma 680, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispongono in materia di concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, prevedendo, in particolare, per l'anno 2017 i seguenti contributi:

- 2.211,80 milioni di euro (articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66/2014);
- 3.980 milioni di euro, di cui 3.500 milioni per il settore sanitario e 480 milioni per il settore extra sanitario (articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016).

Con intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017 sono state concordate le misure per il conseguimento del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017, pari complessivamente a 2.691,80 milioni di euro. Tra gli interventi previsti si segnala la riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria pari a 100 milioni di euro.

Inoltre, l'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria le regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento.

Le norme, in deroga alla normativa vigente in materia di contabilizzazione delle entrate, dispongono che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. Conseguentemente sono prorogati, in misura corrispondente, i termini di risoluzione dei citati accordi di programma.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la legislazione vigente prevede che le regioni accertino in entrata le somme che vengono ammesse a finanziamento con decreto del Ministero della salute nell'esercizio di ammissione stessa. In relazione al fatto che la riduzione dello stanziamento per il 2017 incide su accordi di programma già sottoscritti nel 2016 e che saranno progressivamente ammessi a finanziamento, la presente disposizione è volta a rinviare al 2018 detta iscrizione, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica perseguito con la riduzione in oggetto.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma è diretta ad attuare l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni, con riferimento alla riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria pari a 100 milioni di euro, quale contributo delle regioni a statuto ordinario al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 fissati dalla normativa vigente. Riguardo all'accertamento in entrata nel 2018 delle somme ammesse al finanziamento, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT, secondo la quale il rinvio è volto a garantire il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica perseguito con la predetta riduzione.*

Articolo 32

(Trasferimento di competenze in materia sanitaria per stranieri)

Le norme trasferiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al Ministero della salute le competenze in materia di prestazioni sanitarie nei confronti

degli stranieri non iscritti al SSN, prima assegnate al Ministero dell'interno. Tale trasferimento avviene in coerenza con le risorse a tal fine stanziare nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa (comma 1).

Si dispone inoltre che il Ministero della salute si faccia carico anche della gestione del pregresso, a seguito della ricognizione effettuata da parte delle regioni e delle province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017 (comma 2).

Le norme prevedono che le risorse finanziarie, nei limiti dello stanziamento, saranno ripartite tra le regioni e province autonome sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge (stranieri irregolari e privi di risorse economiche sufficienti)⁴⁹, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. Tale meccanismo di riparto è strutturato in una fase provvisoria e una fase di conguaglio tramite compensazione tra le stesse regioni e province autonome, su base annuale, la cui regolazione finanziaria è assicurata dalla verifica e dal consolidamento dei dati riportati nel citato sistema informativo NSIS (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica spiega che l'intervento normativo si rende necessario per effetto delle recenti disposizioni contabili, contenute nell'articolo 1 del d.lgs. 90/2016, finalizzate ad una più pertinente collocazione della spesa. E' stato, infatti, disposto, in sede di legge di bilancio 2017-2019, il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute del capitolo 2359 concernente le somme destinate al finanziamento delle spese sostenute dalle ASL per l'assistenza sanitaria agli stranieri di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La RT chiarisce che le funzioni ad oggi svolte a livello decentrato presso le Prefetture verranno accentrate presso il Ministero della salute che le gestirà a livello centrale nell'ambito delle attività demandate alla Direzione generale della programmazione sanitaria, cui è riferibile il programma 1.3 "Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA" e che gestirà il capitolo di spesa 2359.

La RT precisa inoltre che la gestione del pregresso, prevista dal comma 2, è riferita anche alle posizioni debitorie maturate fino al 31 dicembre 2016, gravanti sul capitolo trasferito.

⁴⁹ Di cui all'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La RT afferma che la norma, essendo di carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica limitandosi a regolare il riparto di risorse annualmente stanziare con legge di bilancio.

***In merito ai profili di quantificazione**, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma in esame, stante il suo carattere ordinamentale, appaiono necessari chiarimenti circa il trasferimento delle competenze dal Ministero dell'intero al Ministero della salute, con particolare riferimento alla gestione del pregresso. In tale ambito infatti il comma 2 prevede che il Ministero della salute subentri al Ministero dell'interno nelle posizioni attive e passive maturate al 31 dicembre 2016, riferite al capitolo di bilancio trasferito. In proposito, la norma prevede una ricognizione delle posizioni attive e passive che deve essere effettuata dalla regioni in contraddittorio con le Prefetture e comunicata al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017. Appare quindi necessario acquisire elementi di valutazione in merito alla sostenibilità delle attività in questione per le strutture interessate, anche in relazione ai tempi previsti per la citata ricognizione. Ciò al fine di escludere aggravii operativi, suscettibili di conseguenze di carattere finanziario.*

Inoltre, appaiono altresì utili indicazioni circa l'entità, anche in via di approssimazione, delle passività maturate e gravanti sul capitolo di bilancio interessato.

Articolo 33

(Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 495 della legge 232/2016 prevede che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, siano assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui. Gli spazi sono assegnati al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Le norme dispongono che gli spazi finanziari previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) siano ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della seguente tabella, allegata al testo dell'articolo in esame.

			Profilo investimenti				
Regioni	Per- cen- tuale	Riparto spazi finanziari 2017	2017	2018	2019	2020	2021
ABRUZZO	3,16%	15.812.894,74	5.534.513,16	4.332.733,16	4.111.352,63	1.676.166,84	158.128,95
BASILICATA	2,50%	12.492.894,74	4.372.513,16	3.423.053,16	3.248.152,63	1.324.246,84	124.928,95
CALABRIA	4,46%	22.302.894,74	7.805.013,16	6.110.993,16	5.798.752,63	2.364.105,84	223.028,95
CAMPANIA	10,54%	52.699.210,53	18.444.723,68	14.439.583,68	13.701.794,74	5.586.116,32	526.992,11
EMILIA-ROMA- GNA	8,51%	42.532.894,74	14.886.513,16	11.654.013,16	11.058.522,63	4.508.486,84	425.328,95
LAZIO	11,70%	58.516.578,95	20.480.802,63	16.033.542,63	15.214.310,53	6.202.757,37	585.165,79
LIGURIA	3,10%	15.503.947,37	5.426.381,58	4.248.081,58	4.031.026,32	1.643.418,42	155.039,47
LOMBARDIA	17,48%	87.412.631,58	30.594.421,05	23.951.061,05	22.727.284,21	9.265.738,95	874.126,32
MARCHE	3,48%	17.411.842,11	6.094.144,74	4.770.844,74	4.527.078,95	1.845.655,26	174.118,42
MOLISE	0,96%	4.786.052,63	1.675.118,42	1.311.378,42	1.244.373,68	507.321,58	47.860,53
PIEMONTE	8,23%	41.136.052,63	14.397.618,42	11.271.278,42	10.695.373,68	4.360.421,58	411.360,53
PUGLIA	3,15%	40.763.421,05	14.267.197,37	11.169.177,37	10.598.489,47	4.320.922,63	407.634,21
TOSCANA	7,82%	39.086.578,95	13.680.302,63	10.709.722,63	10.162.510,53	4.143.177,37	390.865,79
UMBRIA	1,96%	9.810.263,16	3.433.592,11	2.688.012,11	2.550.668,42	1.039.887,89	98.102,63
VENETO	7,95%	39.731.842,11	13.906.144,74	10.886.524,74	10.330.278,95	4.211.575,26	397.318,42
TOTALE	100,00%	500.000.000,00	175.000.000,00	137.000.000,00	130.000.000,00	53.000.000,00	5.000.000,00

La tabella di ripartizione può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le Regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui alla predetta tabella per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella tabella di ripartizione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di ripartizione;
- gli investimenti per l'anno di riferimento devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di ripartizione, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di ripartizione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni previste per il mancato conseguimento del saldo di bilancio obiettivo.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari, limitandosi a stabilire il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari in favore delle Regioni per 500 milioni di euro per l'anno 2017.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 34 *(Disposizioni sul finanziamento del SSN)*

Le norme dispongono in materia di finanziamento del SSN, prevedendo quanto segue.

- Nell'ambito della disciplina relativa al pareggio di bilancio, si estende la possibilità per le regioni di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati per il finanziamento del SSN formati anche negli esercizi precedenti all'anno 2015 (comma 1).

In proposito, si ricorda che la disciplina vigente (articolo 1, comma 713-ter della legge n. 208/2015) prevede tale possibilità in relazione all'avanzo di amministrazione formatosi nel solo esercizio 2015.

- Modificando l'articolo 2, comma *67-bis*, della legge n. 191/2009, si dispone anche per il 2017 che il riparto della quota premiale tenga conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (comma 2).

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2, comma 67-bis, della legge n. 191/2009 ha previsto forme premiali a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del SSN in favore delle regioni virtuose. Successivamente l'articolo 42, comma 14-ter, del DL 133/2014, ha stabilito che in via transitoria per l'anno 2014 (poi esteso all'esercizio 2015 e 2016), il riparto della quota premiale fosse effettuato sulla base di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

- Si estende il regime di erogabilità in via provvisoria, a seguito dell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-regioni e nelle more della deliberazione del CIPE, anche alle quote distinte e vincolate del

finanziamento del SSN destinato alle regioni nella misura dell'80 per cento degli importi assegnati (comma 3).

In proposito, si ricorda che la normativa vigente (articolo 20 del decreto legge n. 113/2016) già prevede la possibilità di erogare anticipatamente una quota del finanziamento indistinto, quello relativo ai progetti obiettivo del piano sanitario nazionale e quello riferito alla medicina penitenziaria (articolo 9-undecies del decreto legge n. 78/2015).

- Fermo restando il livello complessivo del finanziamento del SSN, si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad erogare alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, nelle more dell'adozione del relativo DPCM di assegnazione delle stesse, facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno del SSN e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni.

Si stabilisce che il DPCM di assegnazione in via definitiva delle citate risorse non possa fissare una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale.

Si pone, inoltre, una norma di salvaguardia, in base alla quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi. Tale norma di salvaguardia si applica anche alle somme erogate negli esercizi 2016 e precedenti (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme

La relazione tecnica afferma che il comma 1, analogamente a quanto già previsto dall'originario comma 712-ter, non comporta oneri ed è finalizzato a consentire il regolare pagamento di debiti commerciali del SSN. La RT afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di somme già contabilizzate ai fini dell'indebitamento netto negli anni precedenti, come peraltro è stato verificato a seguito di apposito approfondimento tecnico condotto con ISTAT.

Con riferimento al comma 2 la RT precisa che la disposizione è finalizzata a consentire, anche per l'anno 2017, che le risorse di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, siano ripartite sulla base di criteri di riequilibrio indicati dalle regioni, anziché in funzione dei meccanismi premiali indicati dal medesimo articolo 2, comma 67-bis. La RT afferma quindi che trattandosi di norma che incide unicamente sui criteri di riparto di somme predefinite, pari allo 0,25 per cento del fabbisogno sanitario complessivo, non comporta effetti finanziari.

In merito al comma 3, la RT afferma che la disposizione si colloca nell'ambito dei provvedimenti volti a garantire tempestività nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento agli enti del SSN: occorre infatti evitare, precisa la RT, che i tempi di perfezionamento degli atti di riparto delle risorse (proposta del ministero della salute, raggiungimento dell'Intesa in Conferenza Stato-regioni e deliberazione del CIPE) rallentino i trasferimenti di cassa, nel mentre gli enti sopportano la relativa spesa e dunque assumono obbligazioni da onorare in tempi perentori, legislativamente fissati.

La presente disposizione, precisa la RT, riguarda quote residuali del finanziamento (finanziamento di borse di studio per la formazione in medicina generale, assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al SSN ex decreto legislativo 286/1998, riqualificazione dell'attività libero-professionale, trasferimento al SSN dell'assistenza sanitaria penitenziaria ex legge 230/1999, finanziamento corrente degli interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, screening neonatali, fondo per compensazione dei minori gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati ai fini del finanziamento del SSN) e stabilisce l'obbligo di riparto entro luglio dell'anno di riferimento, avvalendosi di criteri e dati ultimi disponibili (la tardività di tali riparti dipende spesso dall'attesa di dati sottostanti più aggiornati, benché da questi derivino modifiche delle quote finali d'accesso alle risorse delle singole regioni non significative).

La RT afferma che le erogazioni trovano comunque un limite negli stanziamenti del bilancio statale (peraltro dotati per effettuare in corso d'esercizio il pagamento dell'intero finanziamento del Servizio sanitario nazionale) e che, quindi, dalla disposizione in esame non derivano nuovi, o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 4, la RT afferma che la disposizione ha lo scopo di rendere più efficiente la gestione amministrativo-contabile della compartecipazione IVA destinata alle regioni per il finanziamento del SSN e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la RT precisa che, ai sensi della legislazione vigente, alle regioni in corso d'anno sono trasferite risorse complessive a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei limiti degli importi stabiliti in attuazione dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Nell'ambito di tali risorse complessive la compartecipazione all'IVA è trasferita facendosi riferimento all'ultimo DPCM di assegnazione di quote alle regioni disponibile: questo vincolo comporta che in corso d'anno si eroga tendenzialmente una compartecipazione IVA inferiore rispetto a quella derivante dal riparto del fabbisogno sanitario dell'anno (con conseguente accumulazione di residui di bilancio) e questo differenziale è compensato con anticipazioni di tesoreria da parte del Ministero dell'economia alle regioni. La presente disposizione, dunque, si limita a consentire di fare riferimento, per il trasferimento delle somme a titolo di compartecipazione IVA, al riparto del fabbisogno sanitario dell'anno, evitando l'accumulazione simultanea di anticipazioni di tesoreria scoperte a cui corrispondono residui di bilancio (le difficoltà di gestione di tali importi ha reso

necessaria una compensazione *ope legis*, come fissata dall'articolo 1, commi 530-532, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

***In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura procedimentale delle norme in esame che appaiono dirette, come spiegato dalla stessa RT, a garantire, da un lato, la tempestività dei pagamenti dei debiti degli enti del SSN e, dall'altro, una maggiore efficienza della gestione amministrativo-contabile dell'erogazione delle risorse spettanti alle regioni nell'ambito del finanziamento del SSN. Al riguardo, non si rilevano profili di problematicità con riferimento ai saldi di finanza pubblica dal momento che le disposizioni in esame non incidono sul livello di finanziamento del SSN, stabilito dalla normativa vigente, e che la ripartizione delle risorse complessive viene effettuata nel limite degli stanziamenti del bilancio statale destinati al finanziamento della salute. Si evidenzia peraltro l'opportunità di un chiarimento in merito ai possibili riflessi delle norme in esame sul sistema di governance della sanità, con particolare riferimento alle modalità di riparto della quota premiale.*

Articolo 35

(Misure urgenti in tema di riscossione)

La norma modifica gli articoli 1 e 2 del DL n. 193 del 2016 relativi allo svolgimento delle attività di riscossione da parte di Agenzia delle entrate - riscossione, prevedendo che quest'ultima possa svolgere la sola attività di riscossione delle entrate di tutte le amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e delle società da esse partecipate.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che le modifiche normative proposte sono dirette ad allineare il contenuto dell'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 193/2016, relativo all'oggetto sociale del nuovo ente pubblico economico Agenzia delle entrate-riscossione, e quello dell'art. 2, comma 2 del medesimo decreto legge, relativo alle attività che gli enti locali possono affidargli, con l'obiettivo di specializzare tale ente nella sola attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate di tutte le amministrazioni locali, quali individuate nel c.d. "consolidato ISTAT" ai sensi dell'art. 1,

comma 3, della legge n. 196/2009 (con esclusione, naturalmente delle società di riscossione) e delle società da esse partecipate.

Infatti, nel testo attualmente vigente, la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legge 193/2016, contempla la sola attività di riscossione a favore soltanto di comuni, province e società da essi partecipate, mentre quella dell'art. 2, comma 2 del medesimo decreto legge, menziona anche le attività di liquidazione ed accertamento e, sotto il profilo soggettivo, fa riferimento agli "enti locali".

Pertanto, con le disposizioni proposte il nuovo ente pubblico economico potrà effettuare la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva, ma per conto di tutte le amministrazioni locali del predetto "consolidato ISTAT", e delle società da esse partecipate, così come giù oggi avviene per l'Agente della riscossione.

Ciò premesso, gli interventi normativi proposti, in virtù del loro contenuto, non sono idonei a determinare effetti finanziari di alcun genere sulla finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.*

Articolo 36

(Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro)

La norma modifica l'articolo 259, comma 1-ter, del D.lgs. n. 267/2000, elevando da 3 a 5 anni il periodo entro il quale i comuni in dissesto con più di 20.000 abitanti possono raggiungere il riequilibrio ed estende la sua portata a tutti i comuni, attraverso la rimozione del riferimento ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (comma 1).

Si dispone, inoltre, la modifica dell'articolo 1, comma 457, della legge 232/2016, prevedendo che anche per le province in stato di dissesto (e non solo per i Comuni) l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione. Il medesimo comma 457 è poi integrato prevedendo la gestione separata dell'amministrazione dei residui attivi e passivi, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione, ferma la facoltà di definizione, anche in via transattiva delle partite debitorie; tale disposizione si applica ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame e a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (commi 2 e 2).

Infine, si concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario di ricomprendere, in sede di riformulazione del piano ai sensi dell'articolo 1, comma 714-*bis* della legge n. 208/2015, anche i debiti fuori bilancio emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di pre-dissesto (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma, con riferimento ai commi 1, 2 e 3, che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività ivi previste saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 4, dopo aver ribadito il contenuto della norma, la RT afferma come risulti neutrale sotto il profilo finanziario.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che la disposizione non determina effetti diretti sui saldi di finanza pubblica. Tuttavia, con riferimento alla previsione del comma 1 sull'allungamento dei termini per il riequilibrio del bilancio degli enti dissestati (cinque esercizi, in luogo dei tre esercizi attualmente previsti), con estensione a tutti i comuni, si osserva che la disposizione appare suscettibile di prolungare nel tempo eventuali condizioni di dissesto. In proposito appare opportuna una valutazione del Governo.*

Con riferimento alla possibilità per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario di ricomprendere nel medesimo piano i debiti fuori bilancio emersi (comma 4), sarebbero utili elementi informativi sulla composizione e l'entità di tali debiti, anche ai fini di una valutazione sugli eventuali riflessi della disposizione rispetto al piano di rientro degli enti interessati.

Articolo 37 **(Fondo pluriennale vincolato)**

Normativa previgente. La legge di bilancio per il 2017 ha definito, ai commi 464-484, la nuova disciplina del pareggio di bilancio per gli enti territoriali. In termini generali, a decorrere dall'anno 2017, le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. In questo quadro, il comma 467 stabilisce che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di

cui al decreto legislativo n. 118/2011 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

Le norme intervengono sul comma 467 della legge di bilancio 2017 ampliando la possibilità, per gli enti territoriali, di conservare in bilancio le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015: dette risorse, infatti, potranno essere conservate (invece di andare in economia) non solo se l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti, come già previsto a legislazione vigente, ma anche se l'ente abbia avviato le procedure per la scelta del contraente, fatte salve secondo la disciplina transitoria del nuovo codice degli appalti.

In proposito si ricorda che, secondo la relazione tecnica che correda la legge di bilancio 2017, il comma 467 consente agli enti di non mandare in economia le risorse del fondo pluriennale vincolato di spesa del 2015 - accantonate per garantire la copertura di opere ancorché non ancora impegnate - e di accantonarle nel fondo pluriennale di spesa del 2016. Gli effetti, in termini d'indebitamento netto e fabbisogno, derivanti dall'applicazione di tale norma sono stati considerati nell'ambito delle valutazioni riguardanti l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato non riveniente da debito tra le entrate finali (comma 466 della legge di bilancio 2017, cui sono stati ascritti effetti di maggiore spesa in conto capitale per 304 mln per il 2017, 296 mln. per il 2018 e 302 mln. per il 2019).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in quanto la modifica al comma 467 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è volta a garantire, chiarendo la portata generale della disposizione, gli effetti di realizzazione degli investimenti previsti dal medesimo comma. A tal fine, si è ritenuto opportuno integrare la stessa includendo esplicitamente anche le procedure di gara già avviate e fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma in esame appare volta ad ampliare la portata applicativa di una disposizione (comma 467 della legge di bilancio) che prevede specifiche modalità per la conservazione nel fondo pluriennale vincolato di somme accantonate nell'esercizio 2015, al fine di evitare che le stesse vadano in economia.

Si ricorda che all'inclusione delle disponibilità del fondo pluriennale vincolato tra le entrate, ai fini del pareggio di bilancio, sono stati ricollegati effetti di carattere oneroso (ai sensi del comma 466 della legge di bilancio).

La norma in esame, infatti, sempre con riguardo alle somme accantonate nel 2015, dispone che la conservazione delle stesse sia ammessa non solo nel caso in cui l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti (come già previsto dalla legge di bilancio), ma anche nei casi in cui l'ente abbia soltanto avviato le procedure per la scelta del contraente.

Andrebbe quindi chiarito se tale estensione riguardi somme comunque già considerate in sede di valutazione degli effetti del citato comma 466, ovvero configuri un ampliamento - con conseguenti effetti onerosi - delle capacità di spesa degli enti rispetto a quelle già considerate e scontate in sede di legge di bilancio.

Articolo 38

(Enti previdenziali e gestione degli immobili pubblici)

Le norme intervengono sulla tempistica dei pagamenti da parte dello Stato dei trasferimenti all'INSP, prevedendo che l'assunzione degli impegni sui capitoli di bilancio sia autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente previdenziale approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine l'INPS presenta, entro il mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili (comma 1).

Si ricorda che, in base alla normativa vigente (articolo 3 del decreto legge n. 323/1996), gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo.

Le norme rimuovono inoltre il vincolo del conferimento integrale del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS al fondo di investimento immobiliare ad apporto previsto dalla normativa vigente⁵⁰, al fine di facilitare il processo di cessione dello stesso. Le operazioni di dismissione immobiliare possono essere svolte sia in forma diretta sia in forma indiretta attraverso il conferimento di immobili a fondi immobiliari. Le norme dispongono inoltre che le attività di dismissione immobiliare dovranno essere svolte dall'INPS a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Si prevede inoltre la possibilità di rimodulare le risorse finanziarie tra i fondi immobiliari gestiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze (INVIMIT SGR), fermo restando il tetto complessivo previsto dalla normativa vigente (comma 3).

⁵⁰ Articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 95/2012.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che il comma 1 non comporta alcun effetto sui saldi di finanza pubblica in quanto comporta una rimodulazione nel corso dell'anno dei pagamenti all'INPS a fronte di stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

In merito a quanto previsto dal comma 2, la RT precisa le operazioni di dismissione immobiliare - sia in forma diretta sia in forma indiretta attraverso il conferimento di immobili a fondi immobiliari - trovano inquadramento nell'ambito dei piani triennali di investimento degli enti di previdenza, autorizzati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa verifica della compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto legge 78/2010.

Inoltre la RT evidenzia che a garanzia della neutralità finanziaria della disposizione, la norma dispone che le attività di dismissione immobiliare dovranno essere svolte dall'INPS a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 3, la relazione afferma che dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica, trattandosi di operazioni che trovano inquadramento nell'ambito dei piani triennali di investimento degli enti di previdenza, autorizzati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto legge 78/2010.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e in considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in base alla quale le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 8, comma 15, del decreto legge n. 78/2010).*

Articolo 39

(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)

Le norme, per il quadriennio 2017-2020, prevedono che una quota del 20 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale⁵¹ sia riconosciuta a condizione che la regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, abbia certificato⁵² l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ogni anno (comma 1).

In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma, prevedendo che una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, sia riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite non determina effetti sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 40

(Rideterminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 723, lettera a) della legge n. 208/2015 prevede che, in caso di mancato conseguimento del saldo di bilancio obiettivo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza l'ente locale sia assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di

⁵¹ Di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

⁵² In conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.

solidarietà comunale, in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.

Le norme dispongono che *la sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 trovi applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016, nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto la parziale applicazione della sanzione economica può comportare esclusivamente una riduzione delle risorse da destinare alla premialità del comparto di riferimento.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 41

(Fondo per l'accelerazione della ricostruzione a seguito di eventi sismici)

Le norme, per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti dai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli da 42 a 46, stanziavano la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (comma 1).

In particolare, per le attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo da ripartire con una dotazione di 491,5 milioni di euro per il 2017, 717,3 milioni di euro per il 2018 e 699,7 milioni di euro per il 2019 (comma 2).

Viene, altresì, disciplinata la destinazione delle risorse del Fondo (comma 3) prevedendo, tra l'altro, che, al fine di incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici, a valere sulle medesime risorse siano finanziati dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per il 2017 (comma 3, lett. c).

Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per il 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, su richiesta delle amministrazioni interessate, può essere destinata all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese in conto capitale												
Fondo da ripartire per attività di ricostruzione in zone sisma 2016-2017 (comma 2)	491,5	717,3	699,7		92,0	739,4	712,0	80,0	92,0	739,4	712,0	80,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, si evidenzia che la disposizione si limita a riepilogare le somme stanziare dall'articolo in esame (comma 2) e dai successivi articoli da 42 a 46, che vengono complessivamente indicate in 1 mld di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. In proposito si rinvia quindi alle schede relative alle norme richiamate.

Si evidenzia peraltro che il predetto importo complessivo per 1 mld di euro annui – riferito agli effetti, in termini di saldo netto da finanziare, sia di maggiore spesa sia di minore entrata derivanti dalle disposizioni del Titolo III del provvedimento in esame - non dovrebbe comprendere le somme poste dall'art. 45 a carico della contabilità speciale per le compensazioni relative alla TARI (46 mln da erogare nel 2017, e 30 mln annui nel biennio 2018-2019), tenuto conto che a tali disposizioni non risultano ascritti effetti dal prospetto riepilogativi. Infatti, secondo quanto riportato dalla RT, il rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione, previsto dall'art. 42 (63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019) è disposto, tra l'altro, anche per consentire al Commissario di provvedere alle compensazioni previste dall'art. 45.

In proposito sarebbe utile un chiarimento, tenuto conto che il comma 1 dell'articolo in esame richiama invece espressamente anche l'art. 45.

Con specifico riguardo agli oneri derivanti dai commi 2 e seguenti del presente articolo (491,5 milioni di euro per il 2017, 717,3 milioni di euro

per il 2018 e 699,7 milioni di euro per il 2019), si evidenzia che i medesimi sono limitati alla dotazione dell'apposito Fondo istituito dal comma 2 e finalizzato a finanziare le attività di ricostruzione nei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Tanto premesso, appare peraltro opportuno esplicitare i fattori sottostanti lo sviluppo per cassa della relativa spesa, ai fini di una verifica degli effetti ascritti alla disposizione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Articolo 42

(Rifinanziamento Fondo ricostruzione terremoto 2016)

Normativa vigente L'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha previsto, al comma 1, l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità, al fondo è stata assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Al Commissario è stata intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal predetto fondo, destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza. Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario per l'attuazione degli interventi loro delegati.

Le norme dispongono quanto segue:

- il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 viene incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza (comma 1);

- per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, è altresì autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017 (comma 2). Tali risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese in conto capitale												
comma 1 (Fondo ricostruzione e assistenza popolazione)	63	132	132		46	110	120	26	46	110	120	26
comma 2 (interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata)	150				150				150			

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, evidenzia che il rifinanziamento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione è previsto anche al fine di far fronte attività di assistenza alla popolazione, a seguito della chiusura dello stato di emergenza. L'incremento del fondo è disposto anche per consentire al Commissario di provvedere all'anticipazione prevista dall'articolo 48, comma 12-bis del decreto-legge 189 del 2016, introdotto dall'articolo 43 del decreto legge in esame, nonché alle compensazioni per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI, come previsto al successivo articolo 45.

Con riferimento ai commi 2 e 3, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prevedono oneri configurati come limiti di spesa. Peraltro, anche ai fini di una verifica dell'effetto ascrivito alle disposizioni sui saldi di

fabbisogno e di indebitamento netto, appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Con riferimento al comma 1, la RT fornisce indicazioni circa le determinanti (assistenza alla popolazione a seguito della chiusura dello stato di emergenza, anticipazione da parte del Commissario per la ricostruzione per tributi locali sospesi ai sensi dell'art. 43, compensazioni erogate dal Commissario per maggiori costi e minori entrate a titolo di TARI ai sensi dell'art. 45) del rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione per importi pari a 63 milioni di euro per l'anno 2017 e a 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

In proposito, nel rilevare che la disposizione, a differenza della relazione tecnica, fa testualmente riferimento soltanto alla prima delle finalità di spesa sopra indicate (assistenza alla popolazione post stato di emergenza), si evidenzia che la RT non esplicita le quote dello stanziamento riferite alle tre diverse esigenze enucleate: peraltro l'importo per il 2017 sembra corrispondere integralmente alle esigenze per le erogazioni da parte del commissario previste dall'art. 43 (fino a 17 mln) e dall'art. 45 (fino a 46 mln). Per gli anni successivi tali esigenze sono previste dai predetti articoli fino a 30 mln annui.

Tanto premesso andrebbe precisato in quale misura lo stanziamento sia effettivamente finalizzato a ciascuna delle destinazioni previste dalla relazione tecnica. Ciò anche al fine di verificare l'effettiva modulazione temporale della spesa ed il relativo impatto stimato sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, quale si evince dal prospetto riepilogativo.

Quanto al comma 2, che reca anch'esso un limite di spesa, andrebbero fornite indicazioni circa gli elementi alla base della definizione del relativo stanziamento e all'effetto atteso sui saldi di cassa.

Articolo 43

(Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi a seguito di eventi sismici)

Le norme modificano la disciplina, di cui all'articolo 48 del DL n. 189 del 2016 e all'articolo 11 del DL n. 8 del 2017, relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. In particolare (comma 1):

- si prevede che la non applicazione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del DL n. 189/2016, sia estesa al periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (la norma previgente fissava il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017) (lett. a));

- viene altresì prorogato dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 il termine finale relativo alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i soggetti, residenti nei comuni del cratere di cui agli allegati al DL n. 189/2016, diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo nonché dagli esercenti attività agricole (lett. b));
- viene prorogato da dicembre 2017 a febbraio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal D.M. 1° settembre 2016 (lett. c));
- si autorizza il Commissario per la ricostruzione, al fine di assicurare nell'anno 2017 i tributi non versati per effetto delle sospensioni, a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato DL n. 48/2016 un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017. Il Commissario comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario⁵³. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni in esame, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017 (lett. d)).

In proposito, si ricorda che l'articolo 42 del provvedimento in esame prevede un incremento di 63 milioni per il 2017 e 132 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (ex art. 4 del DL n. 189/2016). In base alla relazione tecnica riferita al medesimo articolo 42, l'incremento del Fondo è disposto anche per consentire al Commissario di provvedere all'anticipazione richiesta dalla lettera d) in esame;

- viene prorogato dal 30 novembre 2017 alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del DL n. 189/2016 (31 dicembre 2017) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS (articoli 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010), nonché le attività esecutive da parte degli

⁵³ Di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali (comma 2);

- si prevede che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte avvenga entro il 16 febbraio 2018 per i soggetti, residenti nei comuni del cratere di cui agli allegati al DL n. 189/2016, diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo nonché dagli esercenti attività agricole. I medesimi soggetti possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (comma 3);
- si precisa che per i titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo nonché dagli esercenti attività agricole non si applica la suddetta rateizzazione e resta fermo il termine del 16 dicembre 2017 ai fini della ripresa della riscossione dei tributi non versati (comma 4).

Si stabilisce, infine, che le maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, per un importo pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel Fondo rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (comma 5).

Il comma 430 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Minori entrate												
Commi 1-4 Imposte erariali	101				101				101			
Commi 1-4 Imposte locali					17				17			
Maggiori entrate												
Commi 1-4 Imposte erariali		101				101				101		
Commi 1-4 Imposte locali		17				17				17		
Maggiori spese correnti												
Comma 5 - Rifinanziamento Fondo		101				101				101		

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, lett. a) e b), e al comma 3, stima che la proposta normativa, con l'estensione della sospensione a tutto l'anno 2017 e il differimento dei versamenti all'anno 2018, comporta minori entrate tributarie per l'anno 2017 complessivamente per circa 118 milioni di euro. Corrispondentemente si registrano nell'anno 2018 maggiori entrate complessivamente pari a 118 milioni di euro.

La RT afferma che la stima è stata effettuata considerando l'andamento effettivo dei versamenti tributari, oggetto della proroga della sospensione, in particolare le ritenute effettuate dai sostituti d'imposta. Su tale base si determina, come detto, una minore entrata su base annua di 118 milioni di euro, di cui la quasi totalità, 104 milioni di euro, ascrivibile alla mancata effettuazione, con decorrenza 1° gennaio 2017, di ritenute da parte dei sostituti d'imposta (c.d. busta pesante), 12 milioni di euro per IMU/TASI e 2 milioni di euro per altre entrate tributarie.

In particolare, per la c.d. "busta pesante" si stima che, nell'ambito del complessivo importo dei 104 milioni di euro, circa 5 milioni spettino agli enti locali. Per gli altri tributi locali (stimati in circa 12 milioni di euro) è stato osservato l'andamento dei versamenti effettuati nel 2016 a titolo di seconda rata IMU e TASI da soggetti, residenti nell'area del cratere e non titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo. Nella stima del minor gettito atteso per l'anno 2017 si è tenuto conto, pur in assenza di dati definitivi, di quanto non sarà comunque versato dai contribuenti per effetto della esenzione per immobili inagibili, già oggetto di ristoro secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016.

La RT afferma che l'anticipazione di cui alla lettera d) del comma 1 determina un onere di 17 milioni di euro per l'anno 2017 al quale si fa fronte a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189/2016. Il versamento, invece, all'entrata del bilancio statale da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione delle somme anticipate dal Commissario, trattenute dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, determina un effetto positivo per il bilancio statale nel 2018 in misura corrispondente alle anticipazioni effettivamente concesse nell'anno 2017.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone un'ulteriore proroga della sospensione dei tributi per i soggetti residenti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, estendendo la sospensione a tutto l'anno 2017 e prevedendo il differimento dei versamenti all'anno 2018 (comma 1, lett. a) e b) e comma 3). Con riferimento alla stima del minor gettito, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'utilizzo del dato effettivo relativo ai versamenti tributari oggetto della sospensione.

Per quanto attiene all'erogazione da parte del Commissario di un'anticipazione fino a 17 milioni agli enti interessati per i tributi locali oggetto di sospensione, si ricorda che la RT, nella parte riferita all'articolo 42, comma 1, evidenzia che il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per la ricostruzione è finalizzato anche a consentire l'erogazione da parte del Commissario della predetta anticipazione. Andrebbe quindi precisato in quale misura il predetto rifinanziamento sarà utilizzato per la finalità in esame e se, anche in caso di parziale utilizzo del medesimo, risultino comunque disponibili sulla contabilità speciale le relative somme, tenuto conto del complesso degli impegni già esistenti e degli utilizzi già previsti dalla vigente normativa a valere sulle medesime risorse.

Riguardo all'iscrizione come maggiori entrate per il 2018 dell'intero importo di 17 milioni, andrebbe acquisita una valutazione del Governo sotto il profilo della prudenzialità di tale previsione. Ciò in considerazione sia del fatto che la norma dispone che l'importo anticipato nel 2017 – e, quindi, quello restituito nel 2018 – possa anche essere di ammontare inferiore (essendo prevista l'anticipazione “fino a un massimo di 17 milioni”) sia della possibilità che le somme siano in parte restituite dai comuni nel 2017, come espressamente consentito dall'ultimo periodo della lettera d) del comma cpv. comma 12-ter.

In merito all'ulteriore proroga, al 31 dicembre 2017, della sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme a

qualunque titolo dovute all'INPS (comma 2 dell'articolo in esame), andrebbero forniti elementi informativi in merito ai riflessi finanziari della disposizione, anche con riferimento alla sostenibilità per l'Istituto, tenuto conto che la norma estende a tutto il 2017 la predetta sospensione.

Articolo 44

(Proroga del credito d'imposta per investimenti - sisma centro Italia)

Normativa previgente. L'art. 1, comma 98, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) disciplina un credito d'imposta in favore delle imprese che investono in beni strumentali nuovi. Il beneficio spetta per gli acquisti di beni, effettuati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese. Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che acquistino beni strumentali nuovi, l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato del relativo settore. I commi successivi recano altri profili applicativi della disciplina. In particolare, ai sensi del comma 103, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate; quest'ultima comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. La circolare n. 34/E del 2016 dell'Agenzia delle entrate chiarisce che l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta può essere esercitato a decorrere dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito. In ogni caso, il beneficio può essere utilizzato esclusivamente in relazione agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.

L'art. 18-quater del DL n. 8/2017 ha esteso il credito d'imposta agli investimenti effettuati nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. In particolare, la norma stabilisce che il credito d'imposta, fino al 31 dicembre 2018, sia attribuito nella misura del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 25% per le grandi imprese.

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 l'attribuzione del credito d'imposta previsto dall'art. 18-quater del DL n. 8/2017 per gli investimenti effettuati nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dai recenti eventi sismici.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi

di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese in conto capitale												
Proroga al 31/12/2019 credito d'imposta investimenti nelle regioni colpite dal sisma.			26,6				26,6				26,6	

La relazione tecnica afferma che la disposizione intende estendere anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019 nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nella misura massima dell'intensità del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

In relazione ai predetti interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Per quanto attiene alla stima degli oneri ascrivibili alla suddetta modifica normativa, la relazione tecnica evidenzia, utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica originaria, quanto segue:

- dai dati emersi dall'elaborazione delle comunicazioni circa l'utilizzo del credito d'imposta, a gennaio 2017 sono emersi, a fronte di tale aiuto, crediti per complessivi 198 milioni di euro riferiti agli investimenti previsti per gli anni di imposta dal 2016 al 2019 secondo le modalità applicative e le restrizioni specificate nella circolare n. 34/E del 3 agosto 2016;
- facendo riferimento agli importi osservati in sede di comunicazione su base annua, si stima, per il 2017 a legislazione vigente, un credito spettante pari a circa 150 milioni di euro, elevato a 180 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni per il 2019;
- al fine di individuare il credito di imposta riferibile ad investimenti effettuati da imprese nel "cratere sismico" si è proceduto analizzando quanto dichiarato nel modello IRAP a titolo di ammortamento dei beni materiali, utilizzando tale valore quale *proxy* per gli investimenti effettuati in beni strumentali;

- il dato così rilevato e distribuito in base alla dimensione dell'impresa è stato confrontato con il medesimo relativo alle imprese localizzate al Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise);
- nel complesso l'analisi ha rilevato un peso degli ammortamenti materiali del "cratere sismico" pari a circa il 5% del Sud;
- applicando tale rapporto ponderato per dimensione di impresa al credito di imposta vigente, rafforzato con le misure a più alta intensità, è stato stimato un maggior onere per il credito per gli investimenti delle imprese nel "cratere sismico"; per il periodo di imposta (2019) aggiunto dalla disposizione il credito di imposta annuo si stima in circa 26,6 milioni di euro;
- rispetto alla normativa vigente si indicano di seguito gli effetti:

(milioni di euro)

	2017	2018	2019	2020
Credito d'imposta	0	0	-26,6	0

Per quanto concerne l'estensione ai nuovi insediamenti produttivi nei territori del "cratere" dell'agevolazione già vigente in materia di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nel massimo dell'intensità (25%, 35% e 45% dell'investimento rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese), si ritiene che la misura non comporti ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che si tratta di un'estensione della misura agevolativa già vigente a favore di nuove imprese che decidano di stabilirsi nei territori del "cratere".

In altri termini, assumendo che la proposta normativa riguardi in un'ottica prudenziale imprese che abbiano deciso di insediarsi nei territori già oggetto dell'agevolazione, l'intervento di fatto introduce solamente ulteriori territori in cui stabilire le nuove imprese al fine di godere dell'agevolazione. Viceversa, in relazione alle nuove iniziative imprenditoriali indotte dalla nuova misura estensiva dei territori, si configurerebbe una sorta di rinuncia a maggior gettito in quanto senza la disposizione non vi sarebbero stati investimenti, né materia imponibile da compensare con il credito d'imposta spettante.

Si ricorda che al citato articolo 18-quater, nel testo precedente la proroga in esame, erano stati ascritti i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	2017	2018	dal 2019
Credito d'imposta (prima della proroga in esame)	-20,0	-23,9	0

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la stima appare coerente con gli effetti ascritti alla precedente disposizione del DL 8/2017, relativa alla medesima agevolazione, si segnala che le informazioni indicate dalla relazione tecnica non consentono una verifica delle ipotesi adottate ai fini della stima degli effetti finanziari.

In particolare:

- non sono esplicitate le ipotesi e le metodologie adottate per la stima delle compensazioni, a legislazione vigente, per gli anni 2017-2019 (che sono definite come elaborazioni del dato relativo alle compensazioni, a gennaio 2017, pari a 198 milioni);

- per stimare i possibili investimenti nelle aree interessate dalla norma, la RT illustra la procedura adottata, ma non fornisce i dati a tal fine utilizzati, evidenziando che “l’analisi ha rilevato un peso degli ammortamenti materiali del cratere sismico pari a circa il 5% del Sud”;

- la relazione fornisce quindi l’onere stimato, ottenuto “applicando tale rapporto, ponderato per dimensione di impresa, al credito d’imposta vigente, rafforzato con le misure a più alta intensità”.

Appare pertanto necessario che siano esplicitati i dati e le ipotesi complessivamente utilizzati per la quantificazione degli oneri indicati nel prospetto riepilogativo.

In proposito si evidenzia altresì che, sulla base di quanto riportato dalla RT, il dato utilizzato per la quantificazione (compensazioni utilizzate fino a gennaio 2017 in relazione al credito d’imposta vigente) rappresenta un dato di cassa. Tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa solo dopo l’autorizzazione dell’Agenzia delle entrate e tenuto altresì conto che il 2016 è il primo anno di applicazione, il valore delle compensazioni rilevato potrebbe risultare inferiore a quello mediamente stimabile per gli anni successivi al primo periodo di applicazione. In proposito appare utile acquisire la valutazione del Governo.

Inoltre, ai fini della stima, potrebbe risultare utile acquisire – in luogo delle (o in aggiunta alle) compensazioni fruite – il dato relativo al valore degli investimenti complessivamente autorizzati dall’Agenzia delle entrate: tale informazione consentirebbe infatti un’elaborazione degli importi di riferimento anche in termini di competenza.

Inoltre, in merito ai tempi di fruizione del beneficio, tenuto conto che la norma riconosce il medesimo in relazione agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019, è presumibile che le compensazioni possano essere effettuate anche nelle annualità successive al 2019. Ciò anche in considerazione del fatto che la disciplina vigente prevede, per i soggetti colpiti dal sisma, la temporanea sospensione dei versamenti tributari e contributivi. Andrebbe quindi chiarito se siano configurabili effetti finanziari anche successivi all’esercizio 2019.

Articolo 45 **(Compensazione perdita gettito TARI)**

La norma autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere una compensazione finanziaria, in favore dei comuni delle regioni Lazio, Abruzzo e Marche colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI.

La compensazione è pari ad un valore massimo fissato in 16 milioni per il 2016 da erogare nel 2017 e 30 milioni annui per il triennio 2017-2019.

Ai relativi oneri provvede il Commissario per la ricostruzione a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.

Ai sensi del citato articolo 4, comma 3, alla contabilità speciale richiamata dalla norma sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate⁵⁴, le risorse derivanti dalle erogazioni liberali⁵⁵ e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.

Si ricorda altresì che l'articolo 42 del provvedimento in esame prevede un incremento di 63 milioni per il 2017 e 132 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (ex art. 4 del DL n. 189/2016). In base alla relazione tecnica riferita al medesimo articolo 42, l'incremento del Fondo è disposto anche per consentire al Commissario di provvedere alle compensazioni per sopperire ai maggiori costi e alle minori entrate a titolo TARI previste dalla norma in esame.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ricorda che agli oneri recati dalla norma provvede il Commissario a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 189 del 2016.

***In merito ai profili di quantificazione**, si segnala che la norma consente al Commissario di concedere una compensazione finanziaria per i maggiori oneri per lo smaltimento rifiuti e per le minori entrate TARI nei comuni colpiti dagli eventi sismici. Tale procedura prevede, in particolare, l'utilizzo di risorse della contabilità speciale destinate alla ricostruzione nei medesimi territori. Si ricorda che la RT, nella parte riferita all'articolo*

⁵⁴ Destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione.

⁵⁵ Destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici.

42, comma 1, evidenzia che il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per la ricostruzione è finalizzato anche a consentire l'erogazione da parte del Commissario delle compensazioni previste dall'articolo in esame. Andrebbe quindi precisato in quale misura il predetto stanziamento sarà utilizzato per le finalità in esame e se, comunque, siano disponibili le relative risorse sulla contabilità speciale, tenuto conto del complesso degli impegni già esistenti e degli utilizzi già previsti dalla vigente normativa a valere sulle medesime risorse.

Si segnala, inoltre, l'opportunità di indicazioni quantitative circa i maggiori costi affrontati dai comuni interessati e le minori entrate registrate a titolo di TARI.

Articolo 46 **(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)**

La norma istituisce, per i periodi d'imposta 2017 e 2018⁵⁶, una zona franca urbana⁵⁷ in favore delle imprese che operano nei comuni delle regioni Lazio, Marche e Abruzzo⁵⁸ colpiti nel 2016 dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. I benefici spettano se l'impresa ha subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento (commi 1, 2 e 4).

Per i comuni delle stesse regioni colpiti dal successivo sisma del 18 gennaio 2017⁵⁹ i benefici spettano alle imprese ivi operanti che hanno subito nel periodo 1/1/2017-31/3/2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento del corrispondente periodo dell'anno 2016 (comma 5).

I benefici fiscali e contributivi, riconosciuti anche alle imprese che avviano l'attività entro il 31 dicembre 2017, consistono in (commi 2 e 3):

- a) esenzione, fino a concorrenza di 100.000 euro di reddito, dalle imposte sul reddito d'impresa;
- b) esenzione, fino a concorrenza di 300.000 euro di valore di produzione netta, dall'IRAP;
- c) esenzione dall'IMU degli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

⁵⁶ Più precisamente periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto legge e periodo d'imposta successivo.

⁵⁷ Ai sensi della legge n. 296 del 2006. I commi da 340 a 343 della richiamata legge istituiscono e disciplinano le zone franche urbane.

⁵⁸ Si tratta dei comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto legge n. 189/2016.

⁵⁹ Allegato 2-bis al decreto legge n. 189/2016.

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzione da lavoro dipendente. Il medesimo esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU.

Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 194,5 milioni per il 2017, 167,7 milioni per il 2018 e 141,7 milioni per il 2019. I predetti importi costituiscono limiti annuali per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie (comma 6).

Le agevolazioni spettano nel limite del de minimis (comma 7). Per le modalità attuative è previsto il rinvio al DM 10 aprile 2013 emanato in attuazione dell'articolo 37 del decreto legge n. 179/2012 (comma 8).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese correnti												
ZFU aiuti <i>de minimis</i> – compensazione imposte	45,5	56,7	48,7									
ZFU aiuti <i>de minimis</i> – trasferimenti INPS	149,0	111,0	93,0									
Minori entrate tributarie												
ZFU aiuti <i>de minimis</i>					45,5	56,7	48,7		45,5	56,7	48,7	
Minori spese correnti												
ZFU aiuti <i>de minimis</i> – compensazione imposte				37,5								
Maggiori entrate tributarie												
ZFU aiuti <i>de minimis</i>								37,5				37,5
Minori entrate correnti												
ZFU aiuti <i>de minimis</i> – fabbisogno INPS					149,0	111,0	93,0		149,0	111,0	93,0	

La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, afferma quanto segue:

- al fine di individuare i contribuenti potenzialmente interessati sono stati estratti i codici catastali dei comuni rientranti nel “cratere sismico”; una volta individuati sono state selezionate tutte le partite IVA (società di capitali, enti non commerciali, società di persone e persone fisiche) aventi sede legale nei comuni interessati;
- per ogni singolo contribuente localizzato nei comuni interessati è stata effettuata una simulazione in base agli ultimi dati disponibili Unico 2016 anno di imposta 2015 (dati provvisori) per determinare la variazione massima di imposta dovuta nel caso di esenzione totale del reddito di impresa o di lavoro autonomo;
- ai fini della stima degli oneri, in assenza del dato specifico, si è ritenuto di considerare una platea di soggetti interessati che abbiano subito un danno da cui consegua una rilevante riduzione del fatturato, prudenzialmente nella misura del 10% dei contribuenti residenti nei comuni di maggior dimensione (Ascoli, Macerata, Rieti, Teramo, Fabriano e Spoleto) e nel 50% di quelli residenti negli altri comuni;
- inoltre, per tenere conto della riduzione di imposta conseguente al terremoto il dato dichiarato, riferito all’anno di imposta 2015, è stato ridotto di un terzo;
- il risparmio di imposta è stato calcolato in capo ad ogni contribuente escludendo ai fini IRES/IRPEF una quota del reddito di specie fino a 100.000 per ogni anno ed ai fini IRAP una quota del valore della produzione netta fino a 300.000 euro.

Tutto ciò premesso la RT espone i risultati delle elaborazioni relativi all’IRPEF/IRES/IRAP, ottenuti considerando:

- la decorrenza dal 2017;
- la validità per due esercizi;
- l’anticipo dell’acconto 2017 (i contribuenti interessati già in sede di acconto 2017 non procederanno all’autotassazione utilizzando il metodo previsionale).

(milioni di euro)

Competenza	2017	2018	2019	2020
IRES	-7,5	-7,5	0,0	0,0
IRPEF	-32,0	-32,0	0,0	0,0
IRAP	-9,2	-9,2	0,0	0,0
Totale	-48,7	-48,7	0,0	0,0

(milioni di euro)

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021
IRES	-5,6	-7,5	-7,5	5,6	0,0
IRPEF	-24,0	-32,0	-32,0	24,0	0,0
IRAP	-7,9	-9,2	-9,2	7,9	0,0
Totale	-37,5	-48,7	-48,7	37,5	0,0

In merito agli effetti IMU (esenzione per il biennio 2017-2018 per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica dalle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della medesima zona franca), la RT afferma che, sulla base dei dati di gettito IMU afferenti i soggetti e gli immobili interessati dalla disposizione in esame, applicando le medesime ipotesi di individuazione della platea di soggetti interessati che abbiano subito un danno, si stima per il periodo 2017-2018 un onere di circa 8 milioni di euro su base annua. La stima è stata effettuata considerando i versamenti 2016 (stimati sulla base dell'acconto versato) e l'importo indicato è già al netto della stima del gettito relativo agli immobili inagibili, già esenti fino al 2020 ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016.

Con riferimento all'esonero dal versamento dei contributi, con esclusione dei premi e contributi INAIL, applicando le medesime ipotesi sopra illustrate e la metodologia di applicazione del "*de minimis*" in via congiunta ai benefici fiscali indicati, conseguirebbero minori entrate per 149 mln di euro per l'anno 2017, 111 mln di euro per l'anno 2018 e 93 mln di euro per l'anno 2019.

In ogni caso la RT rappresenta che i benefici previsti sono riconosciuti nell'ambito dei limiti di spesa annuali come sopra determinati applicando le procedure previste ai sensi dei commi 7 e 8 del presente articolo.

Nel complesso si hanno i seguenti effetti finanziari per effetto della determinazione dei limiti complessivi di spesa annuali:

(milioni di euro)

	2017	2018	2019	2020	2021
IRES	-5,6	-7,5	-7,5	5,6	0
IRPEF	-24	-32	-32	24	0
IRAP	-7,9	-9,2	-9,2	7,9	0
<i>IMU</i>	-8	-8	0	0	0
Contributi	-149	-111	-93	0	0
Totale	-194,5	-167,7	-141,7	37,5	0

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione prevede limiti di spesa e il comma 6 espressamente dispone che la spesa autorizzata costituisca limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma, che le modalità attuative della disposizione siano in grado di assicurare il monitoraggio degli oneri e il rispetto dei predetti limiti di spesa.*

Si segnala comunque che la relazione tecnica non sembrerebbe considerare le imprese che avvieranno la propria attività entro il 31 dicembre 2017, che, ai sensi del comma 3, rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni. In proposito appare utile un chiarimento.

Riguardo all'individuazione dei beneficiari, la relazione tecnica afferma che, in assenza del dato specifico, si è ritenuto di considerare una platea di soggetti interessati che abbiano subito un danno da cui consegua una rilevante riduzione del fatturato, prudenzialmente nella misura del 10% dei contribuenti residenti nei comuni di maggior dimensione (Ascoli, Macerata, Rieti, Teramo, Fabriano e Spoleto) e nel 50% di quelli residenti negli altri comuni e che la norma attribuisce il beneficio alle imprese che realizzano una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi precedenti. In proposito, andrebbe verificato se l'ipotesi adottata dalla RT (riduzione del 10% del fatturato nell'ultimo anno) comporti una eventuale sottostima rispetto all'effettiva platea delle imprese che possono usufruire dei benefici nei grandi comuni. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Articolo 47

(Interventi per il trasporto ferroviario)

Le norme dispongono che, al fine di favorire e accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete nazionale, previa intesa tra le regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sia individuata come unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali (comma 1).

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua i predetti interventi nell'ambito di apposito contratto e nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali scopi (comma 2). Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, sono individuate, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria

nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee (comma 3).

Le regioni, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali, comprese quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura (comma 4).

Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, sono individuate – tra le linee regionali di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, di cui al comma 3 - le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla relativa gestione, incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato che sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono trasferite, a titolo gratuito, al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura nazionale che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato (comma 5).

Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, individua le risorse annuali disponibili a valere su specifiche delibere⁶⁰, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti sorti, provvede alla loro revoca e alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail (comma 6).

Viene inoltre sostituito l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 867, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevedendo che, ferma restando l'autorizzazione di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016, le relative risorse siano trasferite alla società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della normativa europea, a copertura delle passività, anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura (comma 7).

È autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario nella regione Sicilia per l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno 2014, nel limite delle risorse già impegnate, inclusi i residui perenti, nonché di quelle iscritte in bilancio e nel rispetto della vigente normativa europea (comma 8).

Nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della linea ferroviaria Torino-Lione, sono autorizzate le attività propedeutiche

⁶⁰ Di cui alle delibere del CIPE, n. 10/ 2003, 63/2003, 129/2006, 61/2010, 2/2012 e 20/2012,

all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della L. 228/2012 (comma 9).

Si ricorda che per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione la legge 228/2012, art. 1, comma 208, ha autorizzato la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del DL 193/2016⁶¹. Le risorse del Fondo sono destinate in favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri ferroviari, nel rispetto della normativa europea di settore, con modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea (commi 10 e 11).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese in conto capitale												
Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci (comma 10)		20,0				20,0				20,0		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione finanziamento investimenti FS – Contributo contratto di programma RFI (comma 10)		20,0				20,0				20,0		

⁶¹ L'articolo 10, comma 1, del DL 193/2016 autorizza, tra l'altro, la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla "Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge", compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 - Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- con riferimento ai commi da 1 a 4, le norme non comportano oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli interventi previsti al comma 1 vengono realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente;
- per quanto riguarda il comma 5, che prevede l'adozione di uno o più decreti per individuare le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite, a titolo gratuito, al Demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato, ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, detti decreti saranno adottati previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, corrispondentemente riallocate. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
- riguardo al comma 6, relativo al programma Grandi Stazioni, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi di risorse già stanziare per le finalità del Programma.

La RT ricorda che il Programma denominato "Grandi Stazioni" è stato varato con lo scopo di riqualificare e gestire unitariamente i tredici maggiori impianti ferroviari del Paese. Gli interventi sono inseriti nel 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001. in parallelo con le risorse dedicate da RFI e Grandi Stazioni per la riorganizzazione e potenziamento dei singoli complessi di stazione.

Il CIPE, con delibera n. 10 del 14 marzo 2003, ha approvato i progetti preliminari delle "Infrastrutture complementari agli edifici di stazione" con un volume di investimenti pari a circa 260.810.000 euro. Con Delibera CIPE 63/2003, Grandi Stazioni S.p.A. venne quindi autorizzata a contrarre mutui fino a un pari importo. Sono quindi stati stipulati due contratti: un primo contratto per circa 10 milioni di euro (effettivamente utilizzati) ed un secondo per circa 250 milioni di euro di cui furono utilizzati soltanto i primi 20 in quanto dal 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proceduto al pagamento diretto senza quindi necessità di ricorso al finanziamento. In relazione al programma in questione sono stati impegnati complessivi 340.825.695 euro.

Con delibera CIPE n. 129 del 6 aprile 2006 sono stati approvati, con prescrizioni e raccomandazioni, i progetti definitivi delle "Infrastrutture complementari agli edifici di stazione" relativi a tutte le 13 stazioni. Il costo complessivo degli interventi è pari a 284.465.070 euro, di cui 260.808.715 euro a carico di fondi statali e i restanti 23.656.355 euro a carico di Grandi Stazioni S.p.A. Risultano quindi ad oggi impegnati ma non ancora utilizzati fondi statali pari a circa 80 milioni di euro;

- con riferimento al comma 7, che modifica l'articolo 1, comma 867, della L. 208/2015, allo scopo di definire le modalità di utilizzo della somma pari a 70 milioni di euro volta all'attuazione del piano di risanamento della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l., la disposizione non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le suddette risorse risultano già iscritte, in conto residui, al capitolo 1340 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- per quanto attiene al comma 8, che prevede l'autorizzazione al pagamento a favore di Trenitalia SpA delle somme dovute in relazione all'erogazione dei servizi in Sicilia, la RT ribadisce il contenuto delle disposizioni;
- in relazione al comma 9, che, nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, autorizza le attività propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo scopo finalizzate a legislazione vigente, la RT afferma che dalla disposizione, di carattere procedurale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT specifica che la norma è volta al rispetto delle tempistiche previste e al fine di non incorrere nel definanziamento delle risorse europee già assegnate all'opera (Contratto di sovvenzionamento europeo del 1/12/2015, sottoscritto dai competenti Ministeri italiano e francese con la *Innovation and Networks Executive Agency* – INEA).

Dovrà essere sottoposto al CIPE il progetto definitivo dell'intera Sezione transfrontaliera (quindi opere da realizzare sia in Italia sia in Francia) per l'autorizzazione all'avvio della realizzazione del progetto per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE. In proposito, la RT rammenta che comunque il CIPE ha già approvato, con delibera n. 19 del 2015, il progetto definitivo della tratta in territorio italiano della sezione transfrontaliera, con un limite di spesa di 2.564,80 mln.

La RT precisa che sono stati già individuati i seguenti lotti costruttivi:

Descrizione Macrolotto	Costo Totale €costanti	Costo Totale €correnti	Quota Italia €costanti	Quota Italia €correnti	Disponibilità	Fabbisogno
Costi di committenza, espropri e convenzioni	776,6	858,0	288,6	319,9	319,9	
Macrolotto costruttivo A: Tunnel di base	5.298,2	5.887,5	1.842,9	2.048,0	2.048,0	
Macrolotto costruttivo B: Opere all'aperto Francia	521,8	564,3	181,3	196,0	196,0	
Macrolotto costruttivo C: Opere all'aperto Italia	557,1	602,9	214,5	231,6	0,9	230,8
Macrolotto costruttivo D: attrezzaggio tecnologico	1.456,0	1.728,7	505,8	600,5	0,0	600,5
	8.609,7	9.641,4	3.033,1	3.396,1	2.564,8	831,3

La RT evidenzia altresì che, a legislazione vigente, sono disponibili 2.564,80 milioni di euro (risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) che consentono di dare copertura a costi di committenza, espropri e convenzioni, nonché ai Macro lotti A e B;

- con riferimento ai commi 10 e 11, relativi al Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, in relazione ai commi da 1 a 5, si prende atto di quanto specificato dalle disposizioni e dalla RT, in base alle quali gli interventi tecnologici da attuare sulle linee regionali saranno realizzati nei limiti delle risorse disponibili.

Con riferimento al comma 6, relativo al programma Grandi Stazioni, appare utile acquisire conferma che il profilo di spendibilità delle somme residue erogate a Grandi Stazioni Rail S.p.a. sia compatibile con la dinamica di spesa già scontata nelle previsioni tendenziali in base alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda la ridefinizione, ai sensi del comma 7, delle modalità di utilizzo della somma pari a 70 milioni di euro, stanziata per il 2016 ai fini dell'attuazione del piano di risanamento della società Ferrovie del Sud Est, andrebbero acquisiti elementi circa l'effettiva disponibilità delle somme in questione, tenuto conto che le stesse, di parte corrente, ove non impegnate per le finalità originarie al termine del medesimo esercizio 2016, dovrebbero costituire economie di bilancio. In ogni caso, l'utilizzo delle stesse in esercizi diversi da quello di competenza appare suscettibile di determinare effetti sui saldi, che non sembrano considerati dalla RT. In proposito appare opportuno un chiarimento. Andrebbe infine confermato che non sussistano impegni ovvero interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Per quanto attiene all'autorizzazione (comma 8) al pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario nella regione Sicilia per l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno 2014, si prende atto che,

secondo quanto indicato dalle disposizioni, il pagamento dovrà essere effettuato nel limite delle risorse già impegnate, inclusi i residui perenti, nonché di quelle iscritte in bilancio e nel rispetto della vigente normativa europea. Andrebbero peraltro acquisiti chiarimenti in merito alle risorse da utilizzare a tali fini e alla coerenza di tale utilizzo rispetto alle previsioni iscritte nei tendenziali.

In merito al comma 9, che autorizza, nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della linea ferroviaria Torino-Lione, le attività propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della L. 228/2012, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le spese in questione siano coerenti con la destinazione delle risorse già prevista a legislazione vigente e non sia quindi suscettibile di determinare ulteriori esigenze di spesa.

Infine, per quanto riguarda il comma 11, relativo all'istituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018, appare utile acquisire conferma che le modalità di copertura – a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento di interventi per la “Sicurezza e l'adeguamento a obblighi di legge”, compresi quelli previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, di cui all'articolo 10, comma 1, del DL 193/2016 – non pregiudichino lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse e siano comunque coerenti con le dinamiche di spesa già scontate con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 10 dell'articolo in commento stabilisce che all'onere di 20 milioni di euro per l'anno 2018, derivante dall'istituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale ha, tra l'altro, autorizzato una spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla “Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge” della rete ferroviaria⁶².

⁶² Il relativo stanziamento è allocato nel capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 48, commi 1-5
(Bacini di mobilità per servizi di trasporto pubblico locale)

Le norme dispongono che i bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo, siano determinati da regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale. La definizione dei bacini di mobilità rileva anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilità urbana sostenibile (comma 1).

I bacini comprendono un'utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane. Agli enti di governo dei bacini possono essere conferite in uso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiscono società interamente possedute dagli enti conferenti. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati (comma 2).

La determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale, avvalendosi, tra l'altro, delle fonti informative presenti all'interno dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale. Le regioni hanno la facoltà di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ove coerenti con i criteri di cui al presente articolo (comma 3).

Ai fini delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, salvo eccezioni motivate da economie di scala e da altre ragioni di efficienza economica. Tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorità può prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a più regioni (comma 4).

Nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento è scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ovvero scadrà tra la predetta data e fino all'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame – volte ad assegnare a regioni e province autonome il compito di individuare i bacini di mobilità per servizi di trasporto pubblico locale e regionale - appaiono prevalentemente di carattere ordinamentale, come peraltro affermato dalla RT. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che i soggetti pubblici interessati (regioni, città metropolitane, province, enti locali, Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, Autorità di regolazione dei trasporti) possano svolgere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 48, commi 6-8 ***(Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti)***

Le norme modificano l'articolo 37 del DL 201/2011, prevedendo che l'Autorità di regolazione dei trasporti definisca i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, nonché gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati sia da società *in house*, sia da società con prevalente partecipazione pubblica, sia per quelli affidati direttamente. Si prevede altresì che l'Autorità definisca regole generali riguardo a specifici aspetti inerenti le procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale (commi 6 e 7).

A dette attività l'autorità provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente (comma 8).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni attribuiscono all'Autorità di regolazione dei trasporti nuove competenze e che tali attività saranno svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 48, commi 9-13
(Lotta all'evasione nel settore del trasporto pubblico locale)

Le norme dispongono che gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. La convalida deve essere effettuata in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati. La violazione di detti obblighi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di tale legge, la sanzione è pari a 60 volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro (commi 9-11).

Viene modificato l'articolo 71 del DPR 753/1980, prevedendo che i gestori dei servizi di trasporto pubblico possano affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Il Ministero dell'interno può mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori con copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi (comma 12).

Le rilevazioni dei sistemi di video-sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova per l'identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell'ordine (comma 13).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono volte a disciplinare misure tese alla lotta all'evasione nel settore del trasporto pubblico locale. In particolare, la norma è volta a potenziare gli strumenti per la lotta all'evasione tariffaria – che ogni anno determina ingenti perdite di ricavi per le aziende – attribuendo maggiori poteri ai verificatori. La RT afferma altresì che dalla nuova disciplina non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le eventuali maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione nel settore del trasporto pubblico locale non sono scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.*

Articolo 49 ***(Disposizioni urgenti in materia di riordino di società)***

Le norme dispongono che ANAS S.p.a. sviluppi le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso appositi contratti e convenzioni, al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018 (comma 1).

Il Ministero dell'economia è autorizzato a trasferire, nel rispetto della disciplina dell'Unione e senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni di ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite conferimento in natura. L'aumento di capitale è realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS risultante da una situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione della società e riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento.

Il trasferimento deve essere subordinato al perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020 tra lo Stato e ANAS S.p.A., nonché dall'acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere.

All'operazione di trasferimento non si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater, nonché l'articolo 2441 del Codice civile⁶³. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse. Restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati. Ad ANAS S.p.A. non si applicano, a

⁶³ Gli articoli gli artt. 2343, 2343-ter, 2343-quater del Codice civile disciplinano la stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti e i casi in cui non è richiesta la relazione di stima, nonché il ricorrere di fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione. L'articolo 2441 dispone invece, tra l'altro, che le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni debbano essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

decorrere dal trasferimento di cui al comma 2, le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, fermo restando il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente (commi 2-6 e comma 11).

Si prevede altresì che ANAS per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 8, sia autorizzata a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento. Conseguentemente a dette finalità è destinata la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004, 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, con esclusione delle somme cadute in perenzione. Il CIPE individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare agli impieghi in oggetto (commi 7 e 8).

Nella relazione della Corte dei conti al Parlamento relativa alla gestione finanziaria dell'ANAS (Esercizio 2015) si riporta che "ANAS, al fine di deflazionare le controversie, ha deliberato alla conclusione dell'esercizio 2015 un piano straordinario di componimento del contenzioso giudiziale e stragiudiziale pendente relativo a richieste complessive di 9.000 milioni di euro (di cui 4.300 milioni di euro per riserve), prevedendo una speciale procedura di valutazione, che, secondo l'Ente, dovrebbe garantire la trasparenza delle scelte e la loro convenienza economica."

Viene prevista l'abrogazione dell'articolo 3, commi da 115 a 119, della L. 662/1996 (inerenti al trasferimento dei beni dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a seguito della sua trasformazione in Ente nazionale per le strade), nonché dell'articolo 44, comma 5, della L. 449/1997, relativo alla dismissione delle case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (commi 9 e 10).

Si prevede infine che, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, il Ministero delle infrastrutture possa autorizzare la società ANAS, nel limite del 5% delle risorse complessivamente finalizzate al contratto, ad effettuare la progettazione di interventi nonché, nel limite di un ulteriore 15%, per attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale (comma 12).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- con riferimento al comma 1, che prevede che ANAS sviluppi le sinergie con il gruppo FS, anche attraverso contratti e convenzioni,

la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- per quanto riguarda i commi da 2 a 6, che disciplinano il trasferimento a Ferrovie dello Stato S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Riguardo al comma 11, che esclude ANAS SpA, a decorrere dal trasferimento di cui al comma 2, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, la disposizione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto viene disposto contestualmente che ANAS continui a versare all'entrata del bilancio dello Stato un importo corrispondente ai risparmi di spesa conseguenti all'applicazione delle suddette norme;
- relativamente ai commi 7 e 8 finalizzati a ridurre il contenzioso pendente in ANAS, le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con riferimento ai commi 9 e 10, che recano abrogazioni di disposizioni, gli stessi non comportano effetti negativi sulla finanza pubblica;
- per quanto riguarda il comma 12, dalla disposizione non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che la stessa si limita ad autorizzare l'utilizzo di una quota delle risorse già stanziata a legislazione vigente e destinate al finanziamento del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020, per complessivi 6.598,92 milioni di euro per attività di manutenzione straordinaria e progettazione di interventi.

***In merito ai profili di quantificazione**, con riguardo ai commi da 2 a 6, relativi al trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (società non inclusa nel comparto delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato) delle azioni di ANAS S.p.A. (società invece ricompresa nel perimetro della p.a.,) si rileva preliminarmente che non sono puntualmente definiti i tempi e le modalità dell'operazione che, in base al tenore testuale delle disposizioni, appare finalizzata, tra l'altro, alla realizzazione di forme di integrazione nella gestione delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale. A tali previsioni non sono attribuiti effetti diretti sui saldi.*

Tanto premesso, si rileva comunque l'opportunità di acquisire elementi di valutazione, anche di massima, in merito al prevedibile impatto dell'operazione, con particolare riferimento alla configurazione dei soggetti coinvolti (ANAS e Ferrovie) rispetto al perimetro della p.a. In

particolare, essendo l'ANAS compresa nel comparto delle pubbliche amministrazioni, sarebbe opportuna una valutazione riguardo alle eventuali conseguenze rispetto alla classificazione dei flussi di entrata e di spesa che interessano tale ente.

Si ricorda che nel bilancio dell'ANAS per il 2015 (gestione di cassa) risultano iscritte entrate per circa 2,1 mld provenienti dal bilancio dello Stato, da contributi comunitari e da altri enti pubblici, ma anche "entrate dal mercato" (canoni di concessione, interessi attivi, incassi da mercato) per circa 1 mld.

Più in dettaglio, sarebbe utile una valutazione riguardo alle possibili conseguenze rispetto alla configurazione, a seguito dei processi delineati dalle norme in esame, delle entrate proprie e dei corrispettivi percepiti dall'ANAS, tenuto conto che tali elementi influiscono sulla classificazione dei predetti proventi quali entrate della p.a.

Si segnala che nel documento consegnato dal Presidente dell'ANAS S.p.A. nel corso della sua audizione informale presso l'8^a Commissione del Senato, svolta in data 6 dicembre 2016, il Presidente ha segnalato che "nell'ambito del processo mirato all'integrazione di Anas nel gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per costituire una grande realtà multimodale, logistica e infrastrutturale, è necessario dotare Anas di un meccanismo di autonomia finanziaria. È stato proposto nell'ambito del Contratto di programma un meccanismo di corrispettivo in rispondenza ai criteri Eurostat che porterà a un'esclusione del bilancio Anas dal consolidato ISTAT. Il meccanismo di corrispettivo proposto, nell'ambito del partenariato pubblico privato (PPP): definisce un corrispettivo che fornisce risorse in grado di finanziare il piano investimenti in autofinanziamento per l'azienda; sposta gli introiti Anas da logica di contributo a logica di corrispettivo, con effettivo spostamento del rischio in capo al concessionario".

Con riferimento all'esenzione da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse di tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che l'esenzione configuri una rinuncia a maggior gettito.

Relativamente all'esclusione di ANAS SpA, a decorrere dal trasferimento, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 11, si prende atto che alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari tenuto conto che l'importo corrispondente ai risparmi di spesa verrà comunque versato da ANAS. Andrebbe peraltro confermato che non si determinino effetti di dequalificazione della spesa, rispetto alla composizione e alla classificazione contabile dei risparmi realizzati in base alla previgente disciplina.

Per quanto riguarda i commi 7 e 8, relativi alla riduzione del contenzioso, e alla destinazione a tale finalità di una quota dei contributi quindicennali già assegnati con delibere CIPE e non utilizzati, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, andrebbe confermato che tale utilizzo

non sia suscettibile di incidere su impegni già assunti o programmati e che le relative modalità di spesa siano conformi alla dinamica delle erogazioni già scontata ai fini dei tendenziali.

Analoghi elementi di valutazione andrebbero acquisiti con riferimento al comma 12, che autorizza l'utilizzo di una quota delle risorse già stanziata a legislazione vigente e destinate al finanziamento del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020, corrispondente, secondo quanto chiarito dalla RT, a complessivi 6.598,92 milioni di euro.

Articolo 50 ***(Investimenti nel settore dei trasporti)***

La norma, al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese in conto capitale	300				300							

La relazione tecnica descrive la norma e precisa che, trattandosi di operazione di natura finanziaria, la stessa comporta un onere, nella misura dalla stessa indicata, solamente in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la possibilità che l'aumento di capitale sia sottoscritto anche in più soluzioni, fino ad un massimo di 300 milioni. Andrebbe peraltro acquisita conferma che la relativa spesa sarà sostenuta interamente nell'esercizio in corso, in coerenza con gli effetti ascritti alla norma in termini di fabbisogno.

Quanto alla mancata imputazione di effetti ai fini dell'indebitamento netto, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che siano soddisfatte le condizioni richieste dal sistema di contabilità europeo per la qualificazione come operazione finanziaria dell'aumento di capitale in esame⁶⁴.

Si segnala che il decreto legge n. 55 del 2 maggio 2017, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia, prevede (art. 1, comma 3) l'utilizzo integrale dello stanziamento di cui al presente articolo, a parziale copertura degli oneri derivanti dal finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni in favore di Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A.

Articolo 51 **(Contenimento dei costi del trasporto aereo)**

Le norme dispongono che l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) destini al contenimento degli incrementi tariffari previsti nel contratto di programma 2016-2019 per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo IFR una quota pari a 26 milioni di Euro delle risorse rimosse e consuntivate per l'anno 2014 per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, non di sua spettanza.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta effetti finanziari negativi in quanto le risorse utilizzate sono già nella disponibilità di ENAV e non risultano pertanto contabilizzate nei tendenziali di finanza pubblica.

64 Secondo il SEC 2010, riguardo alle relazioni tra le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche, in linea generale “occorre stabilire quando i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche a favore di società pubbliche sono da considerarsi spese o acquisizioni di attività, e pertanto operazioni finanziarie” (20.196). In particolare, secondo il «test sui conferimenti di capitale», i pagamenti a favore di società pubbliche intesi a capitalizzare o ricapitalizzare la società beneficiaria possono configurarsi come trasferimenti in conto capitale (operazioni economiche con impatto sull'indebitamento netto) o come assunzioni di partecipazioni (operazioni finanziarie prive di effetti sull'indebitamento netto), o come una combinazione di entrambi. In particolare, l'operazione viene considerata un'assunzione di partecipazione e, quindi, di carattere finanziario “quando l'amministrazione pubblica agisce come azionista, in quanto ha la legittima aspettativa di ottenere un tasso di rendimento sufficiente, sotto forma di dividendi o guadagni [...]” (20.198). Invece, è registrato come trasferimento in conto capitale un pagamento effettuato “per coprire perdite accumulate, eccezionali o attese, o fornito per scopi di politica pubblica [...]”.

***In merito ai profili di quantificazione**, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto di quanto chiarito dalla RT e considerato che l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.*

Articolo 52 **(Ciclovie turistiche)**

Normativa previgente. Il comma 640 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha autorizzato la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per taluni percorsi espressamente indicati dalla norma (percorsi Verona-Firenze (Ciclovie del Sole), Venezia-Torino (Ciclovie VENTO), da Caposele a Santa Maria di Leuca attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovie dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma) nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La norma, novellando il citato comma 640, aggiunge all'elenco dei percorsi prioritari i seguenti: ciclovie del Garda, ciclovie Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovie Sardegna, ciclovie Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovie Tirrenica e ciclovie Adriatica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica precisa che la disposizione prevede ulteriori interventi da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente (art. 1, co. 640, della legge n. 208/2015). Pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri.

***In merito ai profili di quantificazione**, pur rilevando che l'indicazione dei nuovi percorsi - che si aggiungono a quelli di carattere prioritario già individuati dalla legge di stabilità 2016 - è definita nell'ambito di un limite di spesa già esistente, si evidenzia l'opportunità di acquisire elementi riguardo all'effettiva capienza delle risorse già stanziare rispetto al complesso degli interventi da realizzare, con particolare riferimento ai percorsi prioritari. Ciò al fine di escludere che la disposizione in esame possa determinare le premesse per successivi rifinanziamenti, tenuto conto dei complessivi costi da sostenere.*

Si evidenzia in proposito che il comma 640 della legge di stabilità 2016 non pone un ordine tra gli interventi prioritari individuati direttamente dalla norma.

Articolo 53 **(APE)**

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 179, della L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) ha introdotto in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, un'indennità (la cosiddetta APE sociale) – di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia - a specifiche categorie di lavoratori. In particolare, come specificato alla lettera d) del medesimo comma 179, tale indennità può essere richiesta dai lavoratori dipendenti, all'interno di specifiche professioni, che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Il successivo comma 186 riconosce il beneficio dell'indennità, a domanda, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

L'articolo 1, comma 199, della L. 232/2016 ha altresì ridotto, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo a 41 anni ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori cosiddetti precoci. Tra i requisiti richiesti, la lettera d) del medesimo comma 199 specifica che deve trattarsi di lavoratori dipendenti che svolgano, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero siano lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Il successivo comma 203 riconosce il beneficio dell'anticipo del pensionamento, a domanda, nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Le norme dispongono che le attività lavorative considerate gravose, di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d) e comma 199, lettera d), sopra riportate, si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità (cosiddetta APE sociale) o precedenti il pensionamento, dette attività non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che esse siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta

decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione (commi 1 e 2).

Si prevedono altresì modifiche all'articolo 1, comma 173, della legge n. 232/2016, disponendo che i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per l'accesso all'APE possano essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, in relazione ai commi 1 e 2, afferma che da essi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono confermati i periodi di 6 anni di continuità lavorativa per la determinazione delle percentuali già fornite ai fini della predisposizione della relazione tecnica alla legge di bilancio 2017. Relativamente alla c.d. "APE sociale" di cui al comma 179, sono state considerate le decorrenze della pensione di vecchiaia mentre per i lavoratori c.d. precoci di cui al comma 199 sono state considerate le decorrenze delle pensioni anticipate. Sono stati ricercati i 6 anni di attività lavorativa anche tenendo conto di interruzioni frizionali per un periodo complessivo comunque non superiore a dodici mesi, in ogni caso compensato in continuità di attività nel periodo immediatamente precedente l'intervallo considerato, vale a dire nel settimo anno precedente il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 e il momento del pensionamento di cui al comma 199.

Per quanto attiene al comma 3, la RT afferma che la disposizione, prevedendo unicamente che il soggetto beneficiario della garanzia possa essere modificato a seguito di cessione, non ha alcun effetto sulla probabilità di escussione della stessa e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri, nemmeno di natura potenziale, per il bilancio dello Stato.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d) e comma 199, lettera d), della legge di bilancio 2017 sono riconosciute nell'ambito di limiti di spesa. Appare peraltro necessario acquisire una conferma che le disposizioni in esame non siano suscettibili di modificare la platea dei soggetti interessati rispetto a quanto prospettato dalla relazione tecnica riferita alla predetta legge.*

Per quanto attiene al comma 3, si evidenzia che la possibilità di cessione del credito da parte del soggetto finanziatore, come affermato dalla RT, non sembra incidere sul rischio di escussione a carico dell'apposito Fondo di garanzia, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dotato di 70 milioni per il 2017. In proposito si ricorda che il beneficio dell'APE è previsto fino al 31 dicembre 2018 e che la RT allegata alla legge di bilancio non ha ascritto effetti alla garanzia

in termini di fabbisogno di cassa, ma esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Articolo 54 ***(Documento Unico di Regolarità Contributiva)***

Le norme dispongono che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, sia rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini previsti, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità (comma 1).

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo dei versamenti previsti tutti i documenti rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica e resi disponibili da parte dei medesimi Enti in apposita sezione del servizio "*Durc On Line*" (comma 2).

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, la RT chiarisce che è stata individuata una soluzione in grado di ridurre gli interventi di adeguamento informatico, realizzando il contenimento degli oneri da sostenere. La predetta soluzione richiede, in luogo di un processo automatizzato, un'attività prevalentemente manuale che consente una gestione a livello centrale (in sinergia con INAIL) degli annullamenti dei Documenti rilasciati in presenza di istanza di adesione alla definizione agevolata. Detti annullamenti saranno effettuati sulla base della costante e sistematica trasmissione, in tempo reale, delle informazioni inerenti la regolarità dei versamenti da parte dell'Agente della Riscossione. Tale processo gestionale prevede che, alle scadenze delle singole rate accordate, attraverso l'incrocio dei dati resi disponibili da parte dell'Agente della Riscossione, siano predisposte delle liste dei Documenti da annullare. Continuerà inoltre ad essere assicurata la comunicazione dell'informazione circa l'avvenuto annullamento, tramite PEC, ai soggetti richiedenti la verifica di regolarità contributiva. Il descritto sistema consentirà di monitorare, sempre a livello centrale, il processo gestionale degli annullamenti, escludendo ogni attività istruttoria da parte delle strutture

territoriali dell'INPS e fermo restando che sarà necessario un impiego aggiuntivo di risorse interne all'INPS. Tale attività sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili da parte dell'Istituto, in quanto si provvederà ad una diversa definizione delle priorità nell'ambito della pianificazione delle attività informatiche già programmate.

Per quanto concerne la visualizzazione dei Documenti annullati in una apposita sezione del sito internet di INPS e INAIL, da aggiornare costantemente per consentire la conoscenza dell'intervenuto annullamento a chiunque, avendone interesse, abbia consultato il servizio *Durc On Line*, verrà utilizzata la funzione di consultazione già esistente sul medesimo servizio che sarà opportunamente integrata con l'indicazione dei Documenti per i quali si è proceduto all'annullamento.

La RT rileva, infine, che qualsiasi sviluppo procedurale richiederà necessariamente il coordinamento con INAIL dal momento che il servizio *Durc On Line* deve presentare uguali funzionalità nei portali di entrambi gli Istituti.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni sono volte a consentire il rilascio del DURC al momento dell'adesione, da parte del debitore richiedente, alla definizione agevolata di debiti contributivi. In proposito, la RT ribadisce che alle modifiche procedurali si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili da parte dell'INPS, attraverso una diversa definizione delle priorità nell'ambito della pianificazione delle attività informatiche già programmate, nonché mediante un impiego aggiuntivo di risorse interne all'INPS.*

Tanto premesso, appare necessario acquisire conferma che tali interventi nell'allocazione delle risorse disponibili consentano comunque all'Istituto di svolgere le altre attività istituzionali previste dalla vigente normativa.

Analoghi chiarimenti andrebbero peraltro acquisiti con riferimento agli adeguamenti che l'INAIL dovrà apportare alle proprie procedure e alla disponibilità delle relative risorse (sia strumentali che umane), atteso che la stessa RT specifica che il servizio Durc On Line deve presentare uguali funzionalità nei portali di entrambi gli Istituti.

Articolo 55 **(Premi di produttività)**

Normativa previgente l'articolo 1, commi 182 e 189, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificata dalla legge n. 232/2016 (legge di

bilancio 2017) ha introdotto un regime fiscale agevolato sulla quota di redditi relativa a premi di produttività e di redditività, nonché a quote di partecipazione agli utili dell'impresa. Tale agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (comma 182), innalzato a 4.000 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (comma 189).

Le norme, sostituendo l'articolo 1, comma 189, della legge di stabilità 2016, fanno venir meno l'innalzamento da 3.000 a 4.000 euro del limite di importo assoggettabile all'imposta sostitutiva per i lavoratori coinvolti in modo paritetico nell'organizzazione del lavoro.

Per tale categoria di lavoratori, resta comunque in vigore la disciplina applicabile alla generalità dei lavoratori prevista dall'attuale normativa (articolo 1, comma 182, della legge di stabilità 2016), che prevede un limite di importo complessivo di 3.000 euro annui ai fini del beneficio.

In luogo del predetto beneficio fiscale si prevede l'applicazione di un beneficio di natura contributiva.

In particolare, le norme prevedono una riduzione dell'aliquota contributiva IVS⁶⁵ a carico del datore di lavoro pari a 20 punti percentuali su una quota delle erogazioni (redditi relativa a premi di produttività e di redditività, nonché a quote di partecipazione agli utili dell'impresa) non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

Si dispone inoltre che, con riferimento alla quota delle erogazioni in oggetto, è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici (comma 1).

Con riferimento all'efficacia temporale delle norme, si dispone che la modifica operi nei confronti delle somme erogate in esecuzione dei contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁶⁵ Si tratta della contribuzione dovuta per Invalidità, Vecchiaia, Superstiti (IVS) ai fini pensionistici.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Minori entrate contributive												
Decontribuzione					6,3	10,9	11,0	11,1	6,3	10,9	11,0	11,1
Maggiori spese correnti												
Decontribuzione	6,3	10,9	11,0	11,1								
Maggiori entrate tributarie												
Decontribuzione. Effetti fiscali indotti	0,2	2,9	2,1	2,1	0,2	2,9	2,1	2,1	0,2	2,9	2,1	2,1
Abrogazione regime fiscale agevolato	4,2	8,3	8,3	8,3	4,2	8,3	8,3	8,3	4,2	8,3	8,3	8,3
Addizionale regionale						0,4	0,6	0,6		0,4	0,6	0,6
Addizionale comunale						0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
Minori spese correnti												
Addizionale regionale		0,4	0,6	0,6								
Addizionale comunale		0,4	0,6	0,6								

La relazione tecnica spiega che per determinare gli oneri derivanti dall'intervento normativo sono state adottate le seguenti ipotesi:

- platea di lavoratori interessati di circa 27.000 soggetti per l'anno 2017 e di circa 45.000 per l'anno 2018. Tale stima è effettuata nel presupposto, espressamente previsto dalla disposizione in esame, che alla riduzione dell'aliquota di finanziamento a carico del datore di lavoro e del lavoratore corrisponda la equivalente riduzione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
- riduzione dell'aliquota contributiva ai fini pensionistici di 20 punti percentuali per il datore di lavoro e integrale per i contributi a carico del lavoratore;
- crescita dell'1% annuo della platea dei beneficiari per gli anni successivi al 2018.

La RT precisa che, in via prudenziale, non si è tenuto conto di altre eventuali agevolazioni contributive che coinvolgono la platea interessata; inoltre la valutazione è stata effettuata attribuendo l'importo massimo a tutta la platea dei beneficiari.

Di seguito si riporta una tabella della RT che espone gli oneri connessi alle minori entrate contributive.

(milioni di euro)

<i>Minori entrate contributive</i>	2017	2018	2019	Dal 2010
Decontribuzione datore di lavoro	-4,3	-7,4	-7,5	-7,5
Decontribuzione Lavoratore	-2,0	-3,5	-3,5	-3,6
Totale lordo fisco	-6,3	-10,9	-11,0	-11,1
Totale netto fisco	-6,1	-8,0	-8,9	-9,0

Con riferimento, invece, al recupero di gettito di natura tributaria, la RT evidenzia che le maggiori entrate sono connesse all'abrogazione dell'ulteriore regime di favore per i lavoratori coinvolti pariteticamente nell'organizzazione del lavoro, relativo all'applicazione di un limite di importo più elevato (4.000 euro) rispetto alla generalità dei lavoratori (3.000 euro) ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Si riporta di seguito una tabella della RT, che riepiloga l'andamento del gettito di cassa:

(milioni di euro)

<i>Maggiori entrate tributarie</i>	2017	2018	Dal 2019
IRPEF	+4,2	+8,3	+8,3
Addizionale regionale	0,0	+0,4	+0,6
Addizionale comunale	0,0	+0,2	+0,2
Totale recupero di gettito	+4,2	+8,9	+9,1

Si riporta di seguito una tabella inclusa nella RT, che riepiloga gli effetti complessivi per la finanza pubblica:

(milioni di euro)

	2017	2018	2019	Dal 2010
Oneri contributivi (al netto degli effetti fiscali indotti)	-6,1	-8,0	-8,9	-9,0
Recupero IRPEF	+4,2	+8,9	+9,1	+9,1
TOTALE	-1,9	+0,9	+0,2	+0,1

(Segno "-" effetti negativi per la finanza pubblica; segno "+" effetti positivi per la finanza pubblica)

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme dispongono, per i lavoratori coinvolti in modo paritetico nell'organizzazione del lavoro, l'applicazione di un beneficio di natura contributiva (in luogo del regime di maggior favore fiscale previsto dalla normativa vigente), che si applica su una quota non superiore a 800 euro.

Come esposto dalla relazione tecnica, le norme in esame determinano, da un lato, un effetto negativo in termini di minori entrate contributive connesso alla decontribuzione e, dall'altro, un recupero di gettito

tributario relativo alla soppressione dell'ulteriore regime fiscale agevolato previsto dalla normativa previgente per tali categorie di lavoratori. Gli effetti netti consistono in una riduzione di entrate per 1,9 mln nel 2017, seguita da recuperi di gettito per 0,9 mln nel 2018, 0,2 mln nel 2019 e 0,1 mln nel 2020.

Per quanto concerne la determinazione delle minori entrate contributive, dall'analisi dei dati e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica si evidenzia la necessità di elementi un maggior dettaglio circa la stima della consistenza numerica della platea di lavoratori interessati alla modifica in esame. La RT al riguardo non esplicita le ipotesi e gli elementi utilizzati per il calcolo di tale platea, ma precisa che il dato è stato stimato nel presupposto, come espressamente previsto dalla disposizione in esame, che alla riduzione dell'aliquota di finanziamento a carico del datore di lavoro e del lavoratore corrisponda la equivalente riduzione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. In proposito andrebbe chiarito se si intenda far riferimento ad una contrazione, in considerazione dei richiamati effetti pensionistici, della platea interessata rispetto a quella già considerata ai fini del precedente beneficio, esplicitando comunque i parametri alla base della determinazione del numero dei soggetti interessati.

In merito al recupero di gettito, derivante dall'abrogazione dell'ulteriore regime fiscale agevolato, si evidenzia preliminarmente che la RT non reca tutti gli elementi necessari alla verifica della stima delle maggiori entrate tributarie. Andrebbe in ogni caso acquisita conferma che, ai fini della quantificazione, si sia tenuto conto anche dei benefici da riconoscere in forza di contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto in esame, per le quali continuerà ad applicarsi il regime fiscale agevolato.

Articolo 56 (Patent box)

Le norme intervengono sul regime fiscale agevolato previsto in favore delle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo ed utilizzano beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, ecc.) per la realizzazione dei propri redditi (*patent box*). In particolare, si dispone (comma 1):

- l'eliminazione dei marchi d'impresa dai beni immateriali per i quali è possibile fruire del regime agevolativo;
- l'introduzione di un'ulteriore tipologia caratterizzata dalla presenza di più beni immateriali agevolabili tra loro legati da vincoli di complementarietà tali da non poter essere, in sostanza, separati ai fini della

determinazione del reddito agevolabile correlabile al singolo bene immateriale. A tal fine viene abrogato il comma 42-ter della legge n. 190 del 2014 che prevedeva la possibilità di considerare come un unico bene immateriale le diverse voci ammesse al beneficio qualora le stesse fossero collegate da vincoli di complementarietà e venissero utilizzate congiuntamente.

In proposito si ricorda che la RT riferita al citato comma 42-ter (introdotto dall'art. 1, comma 148, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208) affermava che alla disposizione non si ascrivevano effetti dato il carattere procedurale della stessa.

Le disposizioni in esame si applicano (comma 2):

a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;

b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori entrate												
IRES		53,7	30,7	30,7		53,7	30,7	30,7		53,7	30,7	30,7
IRPEF		0,6	0,3	0,3		0,6	0,3	0,3		0,6	0,3	0,3
IRAP						12,2	6,6	6,6		12,2	6,6	6,6
Minori spese correnti												
		12,2	6,6	6,6								

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, sono stati analizzati i primi dati provvisori riguardanti società di capitali, enti non commerciali, società di persone e persone fisiche relativi all'anno di imposta 2015, primo anno nel quale si ha l'esplicitazione del reddito detassato *Patent Box*,

individuando un dichiarato di circa 210,2 milioni di euro con detassazione al 30%. Dall'analisi delle istanze presentate è stato possibile stimare la quota dei redditi da marchi di impresa rispetto al totale delle istanze ottenendo un peso di circa il 47,2%. Applicando tale peso ai redditi detassati, ricalcolati alla percentuale di detassazione vigente al 2017 (50%), si avrebbe un reddito riferibile ai soli marchi per circa 165,4 milioni di euro ($210,2 / 30\% \times 50\% \times 47,2\%$). Di questi circa 164,2 milioni di euro si riferiscono a società di capitali ed enti non commerciali ma solo 128 milioni di euro hanno ridotto redditi imponibili; applicando a questi ultimi l'aliquota IRES del 24% si avrebbe un recupero IRES di circa 30,7 milioni di euro. Ai fini IRPEF applicando una aliquota media del 26% si avrebbe un recupero di circa 0,3 milioni di euro ($165,4 - 164,2 \times 26\%$). Ai fini IRAP è stata applicata l'aliquota del 4% ai redditi riferibili ai marchi stimando l'effetto in circa 6,6 milioni di euro ($165,4 \times 4\%$).

La competenza totale di un anno di imposta dei redditi detassati derivanti dalla utilizzazione dei marchi si stima essere di circa 37,6 milioni di euro ($30,7 + 0,3 + 6,6$), in coerenza con la valutazione originaria. Gli andamenti di competenza e cassa sono riepilogati nelle tabelle seguenti. Il recupero di gettito si verifica sulle opzioni dal 2017; solo dopo il 2021 - limite di rinnovo per le opzioni entro il 31 dicembre 2016 - vengono recuperati anche i redditi riferibili ai marchi di tali soggetti; l'andamento di cassa prevede un acconto IRES/IRPEF del 75% e dell'85% ai fini IRAP.

(milioni di euro)

Competenza	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IRES	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	61,4	61,4
IRPEF	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6
IRAP	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	13,2	13,2
Totale	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	75,3	75,3

(milioni di euro)

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	0,0	53,7	30,7	30,7	30,7	30,7	84,5	61,4
IRPEF	0,0	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	0,6
IRAP	0,0	12,2	6,6	6,6	6,6	6,6	18,9	13,2
Totale	0,0	66,5	37,6	37,6	37,6	37,6	104,3	75,2

***In merito ai profili di quantificazione,** si rileva che la disposizione modifica il regime agevolativo "patent box", riducendo di fatto l'ambito applicativo dello stesso. In proposito si evidenzia che la disposizione, così come previsto dal comma 2, si applica a coloro che hanno esercitato*

l'opzione per il regime agevolativo dopo il 31 dicembre 2016. La relazione tecnica ai fini della stima considera l'intero ammontare dei redditi riferibili ai marchi d'impresa.

In proposito, si evidenzia che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi utilizzati.

Con riferimento all'introduzione, tra le tipologie agevolabili, dei redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali collegati da vincoli di complementarità, appare opportuno che il Governo confermi che, in virtù di tale disposizione, non risultino sostanzialmente modificati gli effetti di gettito derivanti dall'applicazione dell'agevolazione, tenuto conto della contestuale abrogazione del comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 190/2014.

Articolo 57 **(Attrazione per gli investimenti)**

Normativa previgente Gli artt. 25-30 del decreto legge n. 179 del 2012 recano disposizioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati. In particolare, l'articolo 26 dispone, tra l'altro che per le start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

- l'atto costitutivo può prevedere categorie di quote di partecipazione con diritti diversi (comma 2);

- le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (comma 5);

- in caso di attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche non professionali, il divieto di cui all'art. 2474 cod. civ. (acquisto e garanzia di azioni proprie) non si applica (comma 6).

Inoltre, l'articolo 28 stabilisce, nella formulazione previgente, che la retribuzione del lavoratore dipendente delle start up innovative è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo e da una parte variabile, la cui misura è collegata alla efficienza o alla competitività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o ad altri obiettivi concordati tra le parti. Ai sensi del comma 1 dell'art. 28, le disposizioni del medesimo articolo si applicano per un periodo di 4 anni dalla data di costituzione della start-up innovativa.

La legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) disciplina agevolazioni fiscali dirette a favorire gli investimenti a lungo termine da parte degli enti previdenziali e dei fondi pensione (commi da 88 a 99) o di altri investitori che aderiscono ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) (commi 100-114). Le norme prevedono, tra l'altro che:

- le agevolazioni fiscali per gli enti previdenziali e fondi pensione spettano solo se gli strumenti finanziari sono detenuti per almeno cinque anni. Diversamente, ai redditi realizzati si applica la tassazione secondo le regole ordinarie comprensiva di interessi e sanzioni (comma 91);
- i redditi degli investimenti dei fondi pensione, diversi da quelli in partecipazioni qualificate⁶⁶, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 252 del 2005 (comma 94);
- il piano di risparmio a lungo termine (PIR) si costituisce con la destinazione, tra l'altro, di somme in investimenti qualificati indicati al comma 90 (comma 101). Il comma 90 stabilisce che sono qualificati gli investimenti indicati nel comma 89, ossia gli investimenti in azioni o quote di imprese o di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);
- in ciascun anno solare, le somme o i valori destinati nel PIR devono essere investiti per almeno il 70 per cento in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB (comma 102);
- nel caso in cui gli strumenti finanziari inclusi negli investimenti del PIR siano rimborsati prima che siano trascorsi 5 anni dall'investimento, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro 30 giorni dal rimborso (comma 106);
- l'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale è costituito il PIR deve tenere in separata evidenza le somme destinate nel piano in anni differenti (comma 113).

Il prospetto riepilogativo allegato alla legge di bilancio 2017 non ascrive distintamente gli effetti riferibili alle singole disposizioni richiamate. Sono invece indicate le minori entrate stimate in riferimento al complesso delle disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali e fondi di investimento (commi da 88 a 99) in misura pari a 9,8 milioni per il 2017, 79,4 milioni per il 2018 e 93,1 milioni per il 2019 nonché al complesso delle disposizioni relative ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) pari a 9,4 milioni nel 2017, 24,5 milioni nel 2018 e 44,6 milioni nel 2019.

Le norme dispongono quanto segue.
Intervenendo sul decreto legge n. 179 del 2012:

⁶⁶ Di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.

- a) si modificano i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 26 sostituendo i riferimenti alle *start up* innovative con le piccole medie imprese (PMI) (comma 1);
- b) si modifica il comma 1 dell'articolo 28 incrementando di 1 anno (da 4 a 5 anni) la durata delle disposizioni concernenti la retribuzione dei lavoratori dipendenti delle *start up* innovative (comma 3).

Inoltre, intervenendo sulla legge di bilancio 2017:

- a) sulla disciplina relativa agli investimenti degli enti previdenziali e dei fondi pensione:
 - in caso di cessione dello strumento finanziario prima di cinque anni dall'acquisto (durata minima dell'investimento), sui rendimenti realizzati si applica, in luogo della tassazione ordinaria, la tassazione sostitutiva vigente (comma 2, lettera *a*)⁶⁷);
 - ai fini dell'esenzione dalle imposte dirette dei rendimenti, sono soppresse le parole che specificano che gli investimenti devono diversi da quelli in partecipazioni qualificate⁶⁸ (comma 2, lettera *b*)⁶⁹);
 - il percettore di rendimenti esenti dalle imposte sui redditi deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale, tra l'altro, afferma che gli investimenti non sono riferiti a partecipazioni qualificate. I soggetti beneficiari, inoltre, devono tenere separata evidenza degli investimenti qualificati (comma 2, lettera *c*) cpv 95-*bis* e 95-*ter*);
 - le minusvalenze e le perdite riferite agli investimenti qualificati possono essere, a scelta del contribuente, portati in deduzione dalle plusvalenze o proventi realizzati nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto ovvero possono essere portati in deduzione ai sensi dell'art. 68, c. 5, del TUIR (comma 2, lettera *c*) cpv 95-*quater*);
- b) sulla disciplina relativa ai piani di risparmio a lungo termine:
 - gli investimenti qualificati sono indicati in riferimento al comma 102 in luogo del comma 89 (comma 2, lettera *d*));
 - viene elevato a 30 a 90 giorni il termine entro il quale, nel caso di rimborso degli strumenti finanziari prima del decorso dei 5 anni, la somma realizzata deve essere reinvestita (comma 2, lettera *e*));

⁶⁷ Modifica il comma 91 della legge n. 232 del 2016.

⁶⁸ In proposito, la relazione illustrativa ricorda che l'art. 6, comma 13, del d.lgs. 252 del 2005 vieta ai fondi pensione di investire le disponibilità di competenza in azioni o quote con diritti di voto emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento (ovvero al 10 in caso di società non quotata) del valore nominale complessivo.

⁶⁹ Modifica il comma 94 della legge n. 232 del 2016.

- viene introdotto l'obbligo, a carico dell'intermediario o impresa di assicurazione, di tenere separata evidenza degli investimenti qualificati effettuati (comma 2, lettera f)).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Comma 1 - La RT afferma che la disposizione è volta ad agevolare l'autonomo finanziamento delle PMI mediante capitale di rischio raccolto tramite privati, consentendo così di dare completa attuazione all'estensione della disciplina dell'*equity crowdfunding* per tutte le PMI. La modifica, prosegue la RT, si affianca a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2017⁷⁰ che ha consentito l'*equity crowdfunding* per tutte le PMI.

Nel dettaglio, la RT evidenzia che la norma estende a tutte le PMI le seguenti tre norme, già in vigore per le sole start-up innovative e PMI innovative, contenute nell'articolo 26 del decreto legge n. 179 del 2012:

- il comma 2 del citato art. 26 estende alle PMI costituite in forma di S.r.l. alcuni istituti previsti dalla disciplina delle S.p.a., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione;
- il successivo comma 5 consente di effettuare un'offerta pubblica di quote di S.r.l. mediante *equity crowdfunding*, in deroga al divieto previsto dall'art. 2468 cod. civ.;
- il comma 6 opera una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'art. 2474 cod. civ.) qualora l'operazione sia effettuata da una PMI costituita in forma di S.r.l. in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali, nella forma, ad esempio, di stock option sulle quote sociali. La disposizione prescinde totalmente dal trattamento fiscale delle *stock option*, essendo limitata alla possibilità civilistica che la S.r.l. emetta *stock option*.

La RT ritiene quindi che dalla disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 - Alle misure in esame la RT non ascrive effetti in considerazione della natura chiarificatrice e semplificatrice delle stesse.

In particolare, la RT sottolinea che la modifica di cui al comma 2, lett. a), chiarisce che il riferimento alle regole ordinarie di imposizione riguarda anche l'aliquota di imposta, non comportando alcuna innovazione rispetto a quanto già disposto dalla norma originaria.

⁷⁰ Articolo 1, comma 70, della legge n. 232 del 2016.

Relativamente al comma 2, lett. *b*), la RT evidenzia che la modifica elimina il riferimento alle partecipazioni qualificate in quanto fattispecie che non interessano gli investimenti da parte dei fondi pensione. Trattasi, quindi, di un chiarimento volto a dare certezza alla nuova disciplina dei PIR introdotta dalla legge n. 232/2016 (Bilancio 2017).

La RT afferma che la modifica contenuta nel comma 2, lett. *c*), regola in modo preciso la disciplina fiscale in caso di minusvalenze. Anche in questo caso la modifica è solo interpretativa e non innovativa, in quanto anche in assenza del presente chiarimento le minusvalenze sarebbero trattate secondo quanto chiarito dall'intervento in esame.

Le modifiche di cui al comma 2, lett. *d*), *e*) ed *f*) sono ritenute procedurali dalla RT.

Pertanto, la RT ritiene che le modifiche hanno carattere procedurale e interpretativo e non determinano effetti aggiuntivi rispetto a quelli già considerati nella legge di bilancio 2017, atteso che gli interventi proposti hanno la finalità di rendere maggiormente chiara e più facilmente applicabile la disciplina introdotta dalla predetta legge di bilancio.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono su singoli aspetti di una disciplina (agevolazioni fiscali su investimenti a lungo termine previsti dalla legge di bilancio 2017), alla quale sono stati complessivamente ascritti effetti di minore entrata. Non risulta peraltro possibile, in base alla RT allegata alla legge di bilancio, stabilire se i predetti effetti siano specificamente riconducibili anche alle disposizioni oggetto delle modifiche apportate dall'articolo in esame.

La relazione tecnica riferita al decreto legge in esame afferma peraltro il carattere non oneroso di tali modifiche.

Tanto premesso, si segnalano di seguito taluni profili che necessitano di ulteriori elementi di valutazione.

Andrebbero chiariti gli effetti di gettito del comma 2, lettera *a*), che consente, in caso di cessione prima del termine del periodo minimo di investimento, l'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo dell'imposta ordinaria. Infatti, nel caso in cui uno dei requisiti necessari per l'esenzione dalle imposte dirette (in particolare, la durata minima dell'investimento) non sia verificato, la disposizione – nella formulazione precedente la modifica in esame – prevedeva l'assoggettamento ad imposizione secondo le “regole ordinarie”, con sanzioni ed interessi. Con la modifica introdotta i rendimenti verrebbero assoggettati, a determinate condizioni, ad “imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie”. La formulazione previgente non sembrerebbe quindi includere il riferimento all'imposta sostitutiva, ora espressamente introdotto; tuttavia la RT afferma che la modifica in esame, che prevede espressamente

l'imposta sostitutiva, ha soltanto natura chiarificatrice: in proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Il comma 2, lettera c), cpv 95-quater – intervenendo sulla deducibilità fiscale delle minusvalenze e perdite – consente al contribuente di scegliere se dedurre in cinque anni o se applicare la normativa vigente (ripartizione in cinque anni della eventuale eccedenza di minusvalenze rispetto alle plusvalenze). In proposito appare opportuna una verifica degli effetti di gettito della previsione, tenuto conto che i contribuenti saranno indotti ad optare per il regime tributario per loro meno oneroso.

Articolo 58

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa -IRI)

La norma interviene sul regime di tassazione separata per i redditi d'impresa realizzati dalle persone fisiche (IRI) di cui all'articolo 55-bis del TUIR.

In particolare, si dispone che, in caso di fuoriuscita dal regime IRI, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione del regime IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta sul reddito d'impresa (24 per cento).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ripristina l'originario trattamento tributario delle somme prelevate a titolo di utili, quale sarebbe stato in mancanza dell'opzione IRI, con la previsione del riconoscimento di un credito di imposta per quanto già versato, onde evitare una doppia imposizione.

La RT afferma che alla misura in esame non si ascrivono effetti finanziari, data la natura procedurale della stessa volta a meglio disciplinare il nuovo regime IRI.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero chiariti i criteri di determinazione del credito d'imposta e della sua fruibilità.

Si evidenzia, infatti, che il meccanismo previsto evita la doppia imposizione nelle ipotesi in cui il contribuente che fuoriesce dal regime IRI abbia un'aliquota marginale IRPEF pari o superiore al 24 per cento.

Nell'ipotesi, invece, di aliquota inferiore, poiché la norma consente il recupero dell'intera imposta versata nel periodo di applicazione dell'IRI, si verificherebbe, di fatto, un recupero di parte di tale imposta versata (per la quota eccedente l'IRPEF dovuta nell'anno di uscita dal regime IRI). Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo al fine di escludere effetti onerosi.

Articolo 59 **(Transfer pricing)**

Normativa previgente. Nell'ambito della normativa sulla determinazione, ai fini fiscali, della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, l'articolo 110, comma 7, del TUIR disciplina in particolare il cd. "transfer pricing", ossia la valutazione dei corrispettivi derivanti da operazioni fra una società italiana e una società estera fra le quali sussista una relazione di controllo.

Tali corrispettivi, infatti, potrebbero essere modificati al fine di trasferire componenti positive o negative di reddito fra uno Stato e l'altro.

Nel testo previgente, il comma 7 prevede, in sintesi, che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti, con le quali sussista una relazione di controllo, sono valutati in base al valore normale se ne deriva aumento del reddito, ma anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

Le norme prevedono quanto segue:

- il comma 1 sostituisce il comma 7 dell'articolo 110 del TUIR, prevedendo che i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti, e con le quali sussista una relazione di controllo, siano valutati non più in base al valore normale (di cui all'art. 110, comma 2, del TUIR), bensì con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili.

In proposito si ricorda che secondo la relazione illustrativa la norma ha lo scopo di adeguare la terminologia della disciplina domestica alle più recenti indicazioni emerse nella sede dell'OCSE, anche nell'ambito dei lavori del progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).

Tali disposizioni si applicano sia nell'ipotesi di un aumento del reddito sia nell'ipotesi di una diminuzione, ma in quest'ultimo caso solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31-*quater* del DPR 600/1973, introdotto dal successivo comma 2. Tali condizioni risultano più ampie di quelle attualmente previste, che – come sopra visto – ammettono le

variazioni in diminuzione solo nel caso delle “procedure amichevoli” fra Stati;

- il comma 2 introduce, dunque, il nuovo articolo 31-*quater* del DPR 600/1973, secondo il quale le rettifiche in diminuzione del reddito possono essere riconosciute:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli⁷¹;

b) a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

c) a seguito di istanza da parte del contribuente⁷², a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni⁷³.

Si rileva che le circostanze di cui alle lettere b) e c) costituiscono un’innovazione rispetto alla normativa previgente, mentre la lettera a) ne costituisce una sostanziale conferma.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che alla modifica normativa non si ascrivono effetti, trattandosi di interventi procedurali.

In particolare, afferma la RT, il comma 1 ha lo scopo di adeguare la terminologia della disciplina domestica in materia di prezzi di trasferimento alle più recenti indicazioni emerse in sede OCSE anche nell’ambito dei lavori del progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), ai fini della corretta determinazione del valore normale delle operazioni tra imprese associate e delle conseguenti variazioni del reddito.

Il comma 2 disciplina le modalità di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito a seguito di rettifiche definitive effettuate da Stati esteri, prevedendo due ulteriori ipotesi alternative alle procedure amichevoli (già previste dal precedente articolato normativo), attivabili dal contribuente. La previsione di tali procedure comporterà, sin dai primi anni successivi all’entrata in vigore della disposizione, la riduzione dei tempi di istruttoria e del numero complessivo delle procedure amichevoli con conseguente miglioramento dell’efficienza dell’attività amministrativa.

⁷¹ Previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990.

⁷² Da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

⁷³ Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l’attivazione delle procedure amichevoli ove ne ricorrano i presupposti.

L'impatto costituito dall'eventuale anticipazione finanziaria derivante dalla finalizzazione delle richieste dei contribuenti in tempi più brevi è bilanciato dal beneficio derivante dal risparmio dei maggiori interessi che dovrebbero essere corrisposti sulle stesse somme in ragione dei più lunghi tempi di conclusione delle procedure amichevoli e da un efficientamento generalizzato della procedure amichevoli con altri Stati.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sulla disciplina dei prezzi di trasferimento fra società italiane e società estere ad esse collegate.

Per quanto concerne la modificazione del valore di riferimento, che passa da quello "normale" di cui agli articoli 110, comma 2, e 9 del TUIR, a quello, basato sulla libera concorrenza, elaborato in sede OCSE, non si hanno osservazioni da formulare considerato che entrambi i criteri tendono a rettificare corrispettivi non in linea con i valori di mercato e, dunque, eventuali scostamenti fra i due criteri potrebbero avere carattere compensativo. In proposito appare comunque utile una conferma.

Per quanto concerne l'ampliamento delle ipotesi in cui il contribuente italiano può vedersi riconosciuta una diminuzione del reddito, si rileva preliminarmente che, secondo la stessa relazione tecnica, si potrebbe rilevare un effetto di accelerazione. Tuttavia, sempre in base alla RT, l'impatto costituito dall'eventuale anticipazione finanziaria sarà bilanciato dal beneficio derivante dal risparmio dei maggiori interessi che dovrebbero essere corrisposti: peraltro, stante il principio di annualità del bilancio, andrebbero acquisiti elementi volti ad assicurare che l'anticipazione finanziaria non determini riflessi apprezzabili di cassa, suscettibili di un impatto sui saldi, tenuto conto che, in virtù del predetto effetto di anticipazione, in caso di riconoscimento dell'istanza del contribuente, l'amministrazione finanziaria dovrebbe corrispondere in termini immediati l'intera somma, mentre il corrispondente risparmio sugli interessi riguarderebbe soprattutto gli esercizi successivi.

Inoltre, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito allo snellimento delle domande basate sulle procedure amichevoli, andrebbe altresì assicurato che alle procedure di nuova introduzione (basate sui controlli in cooperazione internazionale e sulle rettifiche in aumento da parte di altri Stati) si possa provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in base alla vigente normativa.

Articolo 60

(Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori)

Le norme dispongono che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, ai risultati economici di società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti, amministratori e consulenti si considerano in ogni caso redditi di capitale al sussistere di determinati requisiti.

In particolare, la suddetta qualificazione reddituale è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti, gli amministratori ovvero i consulenti, detentori di tali azioni, quote o strumenti finanziari privilegiati, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR o, nel caso di società o enti, del patrimonio netto;

b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari privilegiati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti abbiano ricevuto distribuzioni per un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

c) le quote o azioni privilegiate sono detenute dai dipendenti, amministratori e consulenti o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che i nuovi criteri previsti dalla disposizione, oltre che conferire maggiore certezza nell'applicazione della corretta qualificazione reddituale delle fattispecie interessate, non determinano effetti in termini di gettito in considerazione sia dei limitati casi oggetto della disposizione proposta sia della prassi attualmente adottata (i criteri appaiono addirittura maggiormente stringenti rispetto alla pratica vigente).

Inoltre, la RT sottolinea che i nuovi criteri previsti allineano la disciplina italiana in materia a quella già in essere nei principali Paesi europei come Francia e Germania, rendendo quindi l'Italia più competitiva attraverso la definizione di un quadro normativo più chiaro in modo da attrarre nuovi investimenti, potenzialmente generatori di ulteriore gettito.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

Articolo 61 **(Eventi sportivi di sci alpino)**

Le norme sono volte ad assicurare la realizzazione delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. Sono previste a tal fine due figure commissariali, una a competenza generale (commi 1-12) e la seconda competente sulla viabilità statale in provincia di Belluno (commi 13-24), nonché alcune disposizioni applicabili per il complesso degli interventi (commi 25-27).

Commissario a competenza generale

Un commissario è nominato per provvedere al piano di interventi volto alla progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti a fune, di collegamenti fra gli impianti a fune, di piste da sci, di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi (comma 1).

Il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone il piano degli interventi (comma 2).

Per le procedure amministrative di approvazione degli interventi del piano, il commissario convoca una conferenza di servizi (comma 3).

All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano. Il decreto commissariale sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale (comma 4).

Nei limiti delle risorse stanziare, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione del piano (comma 5).

La consegna delle opere previste dal piano e collaudate deve avvenire entro il 31 dicembre 2019. Il piano indica altresì le opere connesse che, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, potranno essere ultimate oltre detto termine (comma 6).

Gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai

fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi (comma 7).

Il commissario può avvalersi di diverse procedure previste nel nuovo codice degli appalti e, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche (comma 8).

Il commissario cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano (comma 9) e invia, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, una relazione sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute (comma 10).

Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 11).

Per la realizzazione degli eventi sportivi in questione, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 12).

Commissario per la viabilità statale

Il presidente *pro tempore* della società ANAS è nominato commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi (comma 13).

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario può avvalersi delle strutture della società ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 14).

Il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, predispone un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale. Il piano contiene la descrizione di ciascun intervento nei limiti delle risorse disponibili (comma 15).

Per le procedure amministrative sono applicabili le disposizioni dei commi 3 e 4, sopra descritti (comma 16) nonché i poteri sostitutivi previsti al comma 5 (comma 18). All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto (comma 17).

Soggetto attuatore degli interventi del piano è ANAS S.p.a., che svolge funzioni di stazione appaltante (comma 19).

Gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi (comma 20).

Il commissario cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano. La consegna delle opere collaudate deve avvenire entro il 31 dicembre 2019 (comma 21). Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario predispone una relazione sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute (comma 22).

La realizzazione del piano è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 604, della legge di bilancio 2017 (la disposizione autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021). Il Commissario, per eventuali temporanee esigenze finanziarie, può provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge di stabilità per il 2016 (si tratta di un Fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove sono confluite tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS SpA) (comma 23).

Disposizioni comuni alle due gestioni commissariali

Le stazioni appaltanti sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata per la realizzazione dei piani (comma 24).

Al termine delle manifestazioni sportive, le opere in attuazione del piano di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti. Le opere in attuazione del

programma di interventi alla viabilità statale di cui al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a (comma 25).

Le imprese affidatarie dei lavori ricompresi nei piani, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dal nuovo codice degli appalti, sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (comma 26).

Alle controversie relative all'approvazione dei piani, alle procedure di espropriazione (a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo (si tratta di disposizioni processuali dettate per le controversie relative a infrastrutture strategiche). Dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma (comma 27).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese in conto capitale												
Realizzazione progetto sportivo finali di coppa del mondo e campionati di sci alpino a Cortina (comma 12)	5,0	10,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B MEF (comma 12)	5,0	10,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme sottolineando, in particolare, che:

- per le finalità del comma 1, il comma 12 autorizza la spesa complessiva di 40 milioni di euro, di cui 5 milioni per il 2017, 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e 5 milioni per il 2021, che si aggiungono alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo. Il relativo onere è posto a carico del fondo speciale di

conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

- il comma 24 prevede che il piano degli interventi sulla rete viaria sia finanziato con le risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato con ANAS s.p.a. nonché con le risorse di cui all'articolo 1, comma 604, della legge n. 232/2016, che ha autorizzato per tali scopi la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

La RT afferma infine che le disposizioni recate dai commi da 25 a 27 hanno carattere procedurale e non determinano effetti sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto che gli interventi relativi alla prima gestione commissariale (a competenza generale) sono configurati nell'ambito di un limite di spesa; per quanto riguarda le risorse eventualmente messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti, non si hanno osservazioni da formulare posto che gli enti, essendo soggetti ai vincoli di finanza pubblica, provvederanno nell'ambito di risorse disponibili a tal fine; per quanto riguarda le risorse messe a disposizione dal comitato organizzatore andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi per escludere che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda la seconda gestione commissariale (rete viaria statale), si rileva che il comma 23 dispone che il piano sia realizzato, oltre che a valere sulle risorse autorizzate per le manifestazioni sportive in esame dalla legge di bilancio 2017, a valere su quelle previste nell'ambito del contratto di programma MIT-ANAS: in merito andrebbe confermato che l'utilizzo delle risorse del contratto di programma non pregiudichi l'attuazione di altre finalità da realizzare a valere sulle medesime risorse; andrebbe altresì chiarito quali risorse siano disponibili per la gestione commissariale.

Per quanto riguarda entrambe le gestioni commissariali, andrebbe chiarita l'effettiva portata normativa dei commi 7 e 20, secondo i quali gli interventi "sono qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi": in merito andrebbe infatti assicurato che dalle previsioni in esame non derivino oneri per effetto dell'inclusione - che parrebbe operare ope legis - di ulteriori attività o interventi rispetto a quelli compresi nei piani, necessari per l'armonizzazione con attività già in essere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 12 dell'articolo in commento prevede che, agli oneri derivanti dalla

realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, che reca le necessarie disponibilità.

In merito al comma 23, si rileva preliminarmente che il primo periodo del medesimo comma stabilisce che la realizzazione del piano degli interventi approvato con proprio decreto dal Commissario incaricato di assicurare la realizzazione del progetto sportivo della finale di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a., nonché sulle risorse disponibili del Fondo per la realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali, di cui all'articolo 1, comma 604, della legge n. 232 del 2019 (capitolo 8431 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). In proposito, si osserva che - sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato - sul citato Fondo risultano disponibili, alla data del 2 maggio 2017, risorse per circa 19 milioni di euro per l'anno in corso. Tanto premesso, appare opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse disponibili sul predetto contratto di programma e confermi che l'utilizzo del citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Il secondo periodo del medesimo comma 23 prevede, altresì, che il citato Commissario, per temporanee eventuali esigenze finanziarie, possa provvedere, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti dell'Anas di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 (capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). In proposito, si osserva che - sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato - sul citato Fondo risultano disponibili, alla data del 2 maggio 2017, risorse per circa 1 miliardo e 773 milioni di euro per l'anno in corso. Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo in via di anticipazione delle risorse del citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Articolo 62 ***(Costruzione d'impianti sportivi)***

Normativa previgente: i commi 304 e 305 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) disciplinano le procedure amministrative per l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi. In particolare intervengono in materia di presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti nonché di tempistica per le necessarie delibere da parte degli enti locali interessati (comma 304). Viene, inoltre, previsto che gli interventi siano realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate (comma 305). Alle norme non sono ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Le norme dispongono che lo studio di fattibilità⁷⁴, relativo alle procedure per l'ammodernamento o la costruzione d'impianti sportivi, possa anche ricomprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto. Tale studio può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, ovvero la sua riconversione o riutilizzazione. Qualora si tratti d'interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti lo studio di fattibilità può contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto (per una durata massima rispettivamente di novant'anni e di trent'anni) dell'impianto sportivo e/o di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa (comma 1). Vengono disciplinati i profili procedurali della conferenza decisoria di cui comma 304, lett. b), articolo 1, della legge n. 147/2013 (comma 2) prevedendo, nel caso di impianti omologati con capienza superiore a 20.000 posti, la possibilità dell'occupazione di suolo pubblico, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata e per un tempo limitato⁷⁵ alla sola associazione o società sportiva utilizzatrice dello stadio. In tal caso, eventuali oneri indennizzatori da corrispondere ai titolari di autorizzazioni e/o di concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate, sono posti a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi eventuali accordi tra il titolare e la medesima società sportiva (comma 3).

Con riguardo agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti⁷⁶, viene altresì previsto che la società o

⁷⁴ Di cui all'art. 1, comma 304, lett. a), della legge n. 147/2013.

⁷⁵ A far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione

⁷⁶ Di cui all'art.1, comma 304, lett. d), della legge n. 147/2013.

l'associazione sportiva debba essere in possesso dei requisiti di partecipazione - previsti⁷⁷ per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità con lo strumento della "finanza di progetto" - associando o consorziando altri soggetti (comma 4). Viene, infine, prevista l'applicazione delle disposizioni processuali - di cui all'art. 125, del D.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) – relative alle controversie concernenti infrastrutture strategiche - agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che queste hanno natura procedurale e sono volte a favorire, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di forme di finanziamento, gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione di impianti sportivi.

Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le disposizioni presentano natura essenzialmente procedurale.*

Articolo 63 **(Garanzia per Ryder Cup 2022)**

Le norme prevedono per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto *Ryder Cup 2022*, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, la concessione della garanzia dello Stato, per un ammontare fino a 97 milioni di euro, a favore di *Ryder Cup Europe LLP*, ai fini della realizzazione del progetto *Ryder Cup 2022*. La garanzia è inclusa nell'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti da allegare allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009). Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia (comma 1).

La *Ryder Cup Europe LLP* è la società che si occupa dell'organizzazione dell'omonima competizione internazionale di golf, quando la stessa si svolga in

⁷⁷ Ai sensi dall'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

uno Stato europeo (la competizione, nata nel 1927, si svolge ogni due anni, alternativamente in Europa e negli USA). Nel 2015 la federazione italiana golf ha sottoscritto impegni con la società per concorrere per l'assegnazione all'Italia della *Ryder Cup 2022*.

La legge di bilancio 2017 – secondo quanto si evince dalle apposite note esplicative – prevede, nell'ambito del contributo da assegnare al CONI, uno stanziamento di 5,4 milioni annui dal 2017 al 2027 per lo svolgimento della *Ryder cup* nel 2022.

Si prevede inoltre che la federazione italiana golf fornisca annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte accompagnata da un'analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica evidenzia che la norma prevede la concessione della garanzia dello Stato, per un ammontare massimo di 97 milioni, a favore di *Ryder Cup Europe LLP* per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione Italiana Golf (FIG) in relazione al Progetto *Ryder Cup 2022*, nel periodo 2017 – 2027, non coperti dal contributo statale introdotto con la legge di bilancio 2017, e non già garantiti dalla garanzia fideiussoria rilasciata dall'Istituto per il Credito Sportivo. La garanzia viene concessa *ex lege*, rinviando ad un decreto ministeriale per i profili tecnici di operatività della stessa.

Secondo quanto rappresentato dalla Federazione, l'escussione della garanzia è da ritenersi a basso rischio considerate le diverse fonti di reddito di cui dispone la FIG (contributi straordinari del CONI, Sponsor e aumento dei ricavi federali derivanti dalla crescita delle attività golfistiche). Si ritiene, pertanto, che la stessa possa essere iscritta "per memoria", senza dover prevedere un incremento delle risorse disponibili a legislazione vigente per provvedere agli oneri derivanti dalle garanzie dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica richiama le considerazioni della Federazione riguardo al basso grado di rischio di escussione; non sono peraltro esplicitate le valutazioni di carattere tecnico che inducono a prevedere l'iscrizione della garanzia nell'elenco di quelle prestate dallo Stato, senza uno specifico stanziamento.

In proposito appaiono pertanto utili ulteriori elementi di valutazione, supportati anche da indicazioni circa le forme di finanziamento già attivate - ivi compresi i contributi a carico del bilancio dello Stato - rispetto ai costi preventivati in relazione allo svolgimento della manifestazione.

Si fa presente inoltre che il comma 2 fa riferimento alla rendicontazione delle “somme assegnate” senza precisare se si tratta dei soli contributi pubblici ovvero anche dei finanziamenti garantiti dallo Stato.

Articolo 64 **(Servizi nelle scuole)**

Le norme prevedono che, con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione – quadro Consip l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, prosegue con i soggetti fornitori esistenti fino al 31 agosto 2017, con salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti (comma 1).

L'acquisizione avviene nei limiti di spesa previsti all'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013 e all'articolo 1, comma 379, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), secondo le condizioni tecniche della convenzione – quadro Consip risolta e al prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip (comma 2).

L'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, che le istituzioni scolastiche statali acquistino servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti. Tali acquisti sono consentiti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119. Il limite di spesa annuale è stato a suo tempo stimato in circa 280 milioni di euro⁷⁸, a fronte di una spesa di 390 milioni di euro.

Il comma 379 della legge di bilancio 2017 ha autorizzato la spesa di 128 milioni di euro per il 2017 al fine di incrementare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cd. Piano "Scuole Belle"⁷⁹). Tali somme sono destinate alla prosecuzione fino al 31 agosto 2017 di tali interventi.

Si prevede, inoltre, che nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico

⁷⁸ La stima deriva dal prodotto fra il numero dei posti di collaboratore scolastico accantonati nell'a.s. 2012/2013, pari a 11.851 posti, e lo stipendio annuale lordo di un collaboratore scolastico supplente, pari a 23.581,37 euro.

⁷⁹ Si segnala che l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 42/2016 ha autorizzato la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione, dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016, degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative, di cui all'art. 2, commi 2-bis e 2-bis.1, del D.L. n. 58/2014.

2018/2019, al fine di consentire il regolare avvio delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017-2018, la Consip S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, svolga per conto del MIUR la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di cui all'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013, anche utilizzando lo strumento previsto all'articolo 55, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016⁸⁰. A tal fine si prevede una suddivisione in lotti, mentre il MIUR comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni delle istituzioni scolastiche ed educative interessate e stipula il relativo contratto - quadro per l'acquisizione dei servizi tramite appositi contratti attuativi (comma 3).

L'acquisizione di tali servizi, sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013, incrementati di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017 (comma 4).

Ai maggiori oneri derivanti dalla norma in esame, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per il 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015 (comma 5).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 104.043.000 euro per il 2017, a 69.903.000 euro per il 2018, a 47.053.000 euro per il 2019, a 43.490.000 euro per il 2020, a 48.080.000 euro per il 2021, a 56.663.000 euro per il 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dal 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁸⁰ Sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti utilizzato dal MEF, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese correnti												
Servizi nelle scuole: acquisizione servizi di pulizia interventi di piccola manutenzione e decoro (comma 5)	64,0				64,0				64,0			
Minori spese correnti												
Riduzione fondo miglioramento e valorizzazione istruzione scolastica art. 1, c. 202 L. 282/2004 (comma 5)	64,0				64,0				64,0			

La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata ad incrementare di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, da riferire ai mesi da settembre a dicembre 2017, il finanziamento per l'acquisto dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari nonché per la prosecuzione degli interventi di piccola manutenzione previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti. Tali risorse si aggiungono a quelle già presenti a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che rappresentano limite di spesa ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013.

Per la stima dell'onere mensile pari a 16 milioni di euro, si è preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari a 192,8 milioni di euro quantificato nella relazione tecnica del D.L. n. 42/2016. Tale maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle [circa 485 milioni di euro che rappresenta il costo di 12.846 *full time equivalent* (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutato del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende] al netto delle risorse già previste a legislazione vigente.

La RT ricorda, infine, come alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015 (c.d. Fondo Buona Scuola).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa prevista, pari a 64 mln per il 2017. La RT fornisce i dati sottostanti la definizione di tali oneri, a partire dalla spesa complessiva quantificata in circa 16 mln al mese, corrispondente al fabbisogno stimato dalla RT allegata al DL 42/2016. In base alla stessa relazione, lo stanziamento, volto ad assicurare l'avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2017-2018, si riferisce ai mesi da settembre a dicembre 2017.

In proposito andrebbe in primo luogo chiarito se la spesa in questione riguardi esclusivamente le attività di manutenzione e decoro (programma "Scuole belle") ovvero si riferisca anche ai servizi di pulizia, per i quali sono previsti specifici limiti di spesa ai sensi dell'art. 58, comma 5, del DL 69/2013: tale distinzione non si evince infatti univocamente dal dettato normativo.

Si rileva in proposito che la stima dello stanziamento in questione (64 milioni, riferiti a 4 mesi) corrisponde, sul piano quantitativo, a quella previsto dal comma 379 della legge di bilancio 2017 (128 milioni per un periodo di otto mesi), che peraltro finalizzava lo stanziamento esclusivamente alla prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cd. Piano "Scuole Belle").

Inoltre tenuto conto che la norma è finalizzata a consentire il regolare avvio delle attività didattiche relative all'anno scolastico 2017-2018, andrebbe chiarito come si intenda far fronte alla medesima esigenza relativamente al periodo gennaio-agosto 2018.

Con riguardo all'anno scolastico in corso (2016-2017), si evidenzia che il comma 2 richiama congiuntamente i limiti di spesa di cui all'art. 58, co. 5, del decreto legge n. 69/2013 (relativo servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici) e lo stanziamento della legge di bilancio 2017 (relativo al piano "Scuole belle"), ai fini dell'acquisizione dei servizi di cui al comma 1. Tale comma fa riferimento sia ai servizi di pulizia e ausiliari, sia agli interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili. Anche a tal riguardo appaiono opportuni chiarimenti, volti ad escludere che l'utilizzo indistinto dei predetti stanziamenti per entrambe le finalità possa determinare carenze con riferimento all'una o all'altra categoria dei servizi indicati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 5 prevede l'incremento di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017

del finanziamento per l'acquisto dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché per la prosecuzione degli interventi di piccola manutenzione nelle scuole. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona scuola", di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cap. 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle risorse previste a copertura sul predetto fondo e che l'utilizzo del fondo in parola non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo.

Articolo 65

(Autorità nazionale di regolazione del settore postale)

Normativa previgente: il DL 2017/2011 ha disposto (art. 21, comma 13) la soppressione di una serie di enti, tra i quali l'Agenzia nazionale di regolazione del settore postale, e ha previsto il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). I profili organizzativi e strutturali della soppressa Agenzia sono, all'oggi, ancora disciplinati dall'art. 2, commi da 6 a 21, del D.lgs. n. 261/1999. L'art. 15, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali contribuiscono⁸¹ alle spese di funzionamento dell'Agenzia di regolamentazione del settore postale mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva.

I commi 65 e 66, secondo periodo, dell'art. 1 della legge n. 266/2005, prevedono che le spese di funzionamento, tra l'altro, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) siano finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge (comma 65) e che eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'AGCOM, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera (comma 66, secondo periodo).

La norma prevede che, a decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

⁸¹ Ai sensi dell'art. 2, comma 14, lett. b), del D.lgs. n. 261/1999.

(AGCOM), in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provveda esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'art. 1 della legge n. 266/2005 - che stabiliscono i criteri di determinazione del contributo annuale dovuto all'AGCOM dai soggetti operanti nei settori sottoposti alla sua vigilanza - facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale.

Vengono, altresì, abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-bis, del D.lgs. n. 261/1999 disciplinanti, rispettivamente, l'organizzazione e il finanziamento dell'Agenzia nazionale di regolazione del settore postale che è stata soppressa dal DL n. 201/2011, con il trasferimento delle sue funzioni e compiti all'AGCOM.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che con la stessa si pone rimedio alle criticità emerse nell'applicazione delle modalità di finanziamento dell'AGCOM, a seguito di alcune recenti pronunce del Giudice amministrativo che hanno dichiarato illegittime le procedure sinora seguite per determinare i contributi dovuti dagli operatori del settore postale.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che con la disposizione viene, altresì, assicurato l'effetto di uniformare la contribuzione dei vari mercati di competenza dell'AGCOM con riguardo alla base imponibile e all'aliquota massima. Quest'ultima verrebbe, infatti, fissata anche per il settore postale nel limite massimo del due per mille dei ricavi dell'ultimo bilancio anziché dell'uno per mille come attualmente previsto dall'art. 2, comma 14, lett. b), del D. lgs. n. 261/1999.

L'articolo in esame non comporta, secondo la RT, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la corresponsione del contributo a favore dell'AGCOM avviene da parte dei soggetti privati sottoposti all'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità.

***In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, che non ascrive alla norma effetti onerosi per la finanza pubblica; ciò in quanto la stessa si limita a disciplinare le modalità di computo del contributo dovuto all'AGCOM per lo svolgimento dei compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, da parte dei soggetti privati sottoposti alla sua attività di vigilanza e controllo.*

Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che il sistema prefigurato sia idoneo a

garantire lo stesso livello di finanziamento di quello attualmente previsto, senza quindi riflessi negativi sull'operatività dell'Autorità.

Articolo 66, comma 1 e 2
(Rifinanziamento Fondo esigenze indifferibili e Fondo ISPE)

Le norme dispongono:

- il rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014) per 109 mln di euro per l'anno 2018, 39,5 mln per il 2019, 40,5 mln per il 2020, 9,5 mln per il 2021, 19,5 mln per il 2022, 86 mln per il 2023 e 57 mln a decorrere dall'anno 2024 (comma 1);
- l'incremento della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (art. 10, comma 5, D.L. n. 282/2004) per 40 mln di euro per il 2018, 12,5 mln per il 2019, 74,8 mln per il 2020 e 10 mln per il 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle disposizioni i seguenti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo per esigenze indifferibili (comma 1)		109	39,5	40,5		109	39,5	40,5		109	39,5	40,5
Minori spese correnti												
Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 2)		40	12,5	74,8		40	12,5	74,8		40	12,5	74,8

La relazione tecnica illustra le disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità degli stanziamenti disposti.

Articolo 66, comma 3 **(Copertura finanziaria)**

La norma, prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 44, 45, 46, 50, 55 e 66, commi 1 e 2, pari a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.203,30 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.150,6 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.309,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.771,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.758,7 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.815,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.786,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.746,2 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.203,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento in esame;

b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 in esame, alle lettere a) e b), reca la copertura finanziaria degli oneri, in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle seguenti disposizioni:

- l'avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise, prevedendo la riduzione dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 2019 e dell'aliquota ridotta dell'IVA limitatamente al 2018 e 2019, e la sterilizzazione dell'aumento delle accise per il solo anno 2018 (articolo 9);

- l'incremento delle risorse stanziato per il credito d'imposta concesso alle imprese, ai sensi dell'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge n. 208 del 2015, per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi per ciascuno degli

anni 2018 e 2019 passano da 617 a 673 milioni di euro, con una maggiore spesa pari a 55 milioni di euro annui (articolo 12);

- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo da ripartire, per consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 verificatisi nel centro Italia, con una dotazione pari a euro 491,5 milioni per l'anno 2017, 717,3 milioni per l'anno 2018 e 699,7 milioni per l'anno 2019 (articolo 41, comma 2);

- il rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 (cap. 8006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), per un importo pari a 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 42, comma 1);

- l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa destinata agli interventi urgenti di ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dal sisma del 2016 e 2017, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione (articolo 42, comma 2);

- l'ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione dei tributi sospesi nei comuni colpiti dagli eventi sismici del centro Italia, che comporta minori entrate per l'erario stimate in 101 milioni di euro per il 2017 (articolo 43, commi da 1 a 4)⁸²;

- l'incremento di 101 milioni di euro per l'anno 2018 del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, istituito dall'articolo 1, comma 430, della legge n. 208 del 2015 (articolo 43, comma 5);

- la proroga di un anno del credito di imposta in favore delle imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del centro Italia per l'acquisto di beni strumentali nuovi, che comporta minori entrate stimate in 26,6 milioni di euro per il 2019 (articolo 44);

- la compensazione dei maggiori costi o delle minori entrate a titolo di TARI, fino a un massimo di 16 milioni di euro per il 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 nei comuni interessati dagli eventi sismici del centro Italia (articolo 45);

- l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa di 194,5 milioni di euro per il 2017, di 167,7 milioni di euro per il 2018 e di 141,7 milioni di

⁸² Si segnala che all'onere, stimato in 17 milioni di euro per il 2017, per la proroga della sospensione dei tributi locali, disposta dal comma 1, lettera d), dell'articolo 43, si provvede a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del centro Italia, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che è autorizzato, con proprio provvedimento, a concedere una apposita autorizzazione in tal senso.

euro per il 2019, finalizzata all'istituzione di una zona franca urbana, ai sensi della legge n. 296 del 2006, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, colpiti dagli eventi sismici susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 (articolo 46, comma 6);

- l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento nella misura massima di 300 milioni di euro per il 2017 del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa⁸³ (articolo 50);

- le modifiche, con riferimento alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, alla disciplina in materia di premi di produttività, che determinano effetti negativi per il solo 2017, stimati dalla relazione tecnica in 1,9 milioni di euro (articolo 55);

- il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (articolo 66, commi 1 e 2).

Agli oneri derivanti dalle predette disposizioni, complessivamente quantificati in 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018, 5.470 milioni di euro per l'anno 2019, 4.203,3 milioni di euro per l'anno 2020, 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.765,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.

Nello specifico, le disposizioni del presente provvedimento da cui derivano maggiori entrate sono le seguenti:

- le disposizioni in materia di split payment, che prevedono maggiori entrate stimate in 1.046 milioni di euro per il 2017, in 1.555 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in 504 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 1);

- le modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che prevedono maggiori entrate stimate in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 (articolo 2);

⁸³ Si fa presente al riguardo che l'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, recante Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A., adottato in data successiva a quella del presente decreto, provvede alla copertura di una quota pari a 300 milioni per il 2017 del complessivo finanziamento disposto in favore di Alitalia ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

- il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, da cui dovrebbero derivare maggiori entrate per 81,3 milioni di euro per il 2017 e 139,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (articolo 4);

- l'incremento delle accise sui tabacchi, da stabilire in misura tale da assicurare un maggior gettito non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (articolo 5);

- le disposizioni in materia di giochi, da cui dovrebbero derivare maggiori entrate valutate in 238 milioni di euro per il 2017 e in 413 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (articolo 6);

- le modifiche al regime fiscale dell'ACE, che dovrebbero comportare maggiori entrate per 219,3 milioni di euro per il 2017, per 325,3 milioni di euro per il 2018, 816,3 milioni di euro per il 2019 e 599,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (articolo 7);

- le disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari, che prevedono maggiori entrate stimate in 85 milioni di euro per il 2017, 226 milioni di euro per il 2018 e 282 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (articolo 8);

- le norme in materia di reclamo e mediazione, dalle quali dovrebbero derivare maggiori entrate per 72 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (articolo 10);

- la definizione agevolata delle liti pendenti in materia tributaria, dalle quali si attendono maggiori entrate per 320 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di euro per il 2018 (articolo 11);

- il versamento dei tributi oggetto di sospensione nelle aree colpite dal sisma, che comportano maggiori entrate per il 2018 stimate in 118 milioni di euro (articolo 43);

- le norme in materia di premi di produttività, che dovrebbero comportare maggiori entrate per 0,9 milioni di euro per il 2018, per 0,2 milioni di euro per il 2019 e per 0,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (articolo 55);

- le norme in materia di patent box, che dovrebbero comportare maggiori entrate per 66,5 milioni di euro per il 2018, 37,6 milioni di euro annui per il periodo dal 2019 al 2022, 104,3 milioni di euro per il 2023 e per 75,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 (articolo 56).

Le disposizioni del presente decreto da cui invece derivano riduzioni di spesa, sono le seguenti:

- le misure di contrasto alle indebite compensazioni, che comportano minori spese⁸⁴ stimate in 975 milioni di euro per il 2017 e in 1.930 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (articolo 3);

⁸⁴ Tali misure, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, determinano effetti di pari entità qualificati però come maggiori entrate.

- la riduzione delle risorse per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno che, in relazione al solo anno 2017, passano da 617 a 507 milioni di euro, con una minore spesa per tale annualità pari a 110 milioni di euro (articolo 12);

- la riduzione delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri per l'anno 2017, secondo gli importi indicati nell'elenco allegato al presente decreto, per un totale di 460 milioni di euro per il medesimo anno 2017 (articolo 13);

- l'istituzione della zona franca urbana nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma, rispetto alla quale gli effetti di minore spesa⁸⁵ si realizzano esclusivamente nell'anno 2020 per un importo pari a 37,5 milioni di euro (articolo 46).

Le risorse complessivamente derivanti dalle predette disposizioni di maggiore entrata o di minore spesa ammontano a 3.717,6 milioni di euro per il 2017, a 5.151 milioni di euro per il 2018, a 5.470,4 milioni di euro per il 2019, a 4.240,3 milioni di euro per il 2020, a 3.698,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,5 milioni di euro per il 2023 e a 3.736,4 milioni di euro a decorrere dal 2024 e, come tali, sembrano essere congrue, sul piano quantitativo, da un lato a fronteggiare la copertura degli oneri indicati, in termini di saldo netto da finanziare, all'alinea del comma 3, dall'altro ad assicurare, per l'anno 2017, la destinazione di un importo pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di 3.100 milioni di euro in termini di indebitamento netto al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 66 del presente provvedimento.

Si rileva altresì che, secondo quanto specificato all'alinea del comma 3, gli oneri dianzi richiamati presentano valori variamente superiori, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto a quelli indicati in relazione all'impatto sul saldo netto da finanziare. Al riguardo, si osserva che tale differente andamento degli oneri appare sostanzialmente riconducibile al diverso profilo di spesa sul piano temporale delle disposizioni di cui agli articoli 41, comma 2, e 42, comma 1, in precedenza richiamate, in considerazione della natura capitale della spesa ivi prevista, per quanto la relazione tecnica non espliciti gli effetti finanziari delle suddette disposizioni per gli anni successivi al 2020, che possono tuttavia ricavarsi in via indiretta dagli importi recati dalla lettera b) del comma 3 del presente articolo.

⁸⁵ Tale misura, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, determina effetti di pari entità qualificati però come maggiori entrate.

In particolare, il differenziale dei maggiori effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto che si registrano rispetto agli oneri in termini di saldo netto da finanziare è pari a 0,1 milioni di euro per il 2018, a 0,3 milioni di euro per il 2019, a 106 milioni di euro per il 2020, a 72,9 milioni di euro per il 2021, a 60 milioni di euro per il 2022, a 50,2 milioni di euro per il 2023, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Si segnala che alla compensazione di tali maggiori effetti si provvede, ai sensi della lettera b) del comma 3 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità sul Fondo in parola delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo a compensazione dei maggiori effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto. Ciò posto, appare altresì necessario che il Governo chiarisca se alla compensazione dei maggiori effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto elencati all'alinea del comma 3, per la quota non assicurata tramite il ricorso al predetto Fondo, ai sensi della lettera b) del comma 3, si provveda comunque a valere sulle maggiori entrate e minori spese derivanti dal presente decreto in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, come sembrerebbe desumersi dall'impianto complessivo del provvedimento medesimo. In tal senso, a titolo di esempio, la piena compensazione dei maggiori effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l'anno 2020, che l'alinea del comma 3 quantifica in 106 milioni di euro, sembrerebbe potersi reperire - oltre che nell'utilizzo del citato Fondo in misura pari a 69,1 milioni di euro, come previsto dalla lettera b) del medesimo comma 3 - anche a valere sulle maggiori entrate che si registrano per il medesimo anno 2020 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in una misura pari a 37,5 milioni di euro, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 46 del presente decreto, relativo alla istituzione di una zona franca urbana nei territori colpiti dagli eventi sismi del 2016 e del 2017⁸⁶.

I chiarimenti richiesti appaiono necessari anche al fine di valutare l'opportunità di una eventuale riformulazione delle disposizioni di

⁸⁶ Analogo discorso dovrebbe naturalmente valere anche in riferimento al divario tra i maggiori effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto indicati all'alinea del comma 3 dell'articolo 66 del presente decreto e la compensazione degli stessi imputata alle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, pari a 0,1 milioni di euro per il 2018, a 0,3 milioni di euro per il 2019, a 0,1 milioni di euro per il 2021 e a 0,2 milioni di euro per il 2023.

copertura finanziaria di cui al comma 3 del presente articolo, volta ad esplicitare in una lettera b-bis) l'ulteriore copertura, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a valere sulle predette maggiori entrate.

Da un punto di vista formale, si segnala infine l'opportunità di espungere all'alinea del comma 3 del presente articolo il richiamo all'articolo 45 del decreto in esame, giacché le erogazioni in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici a titolo di compensazione della perdita di gettito TARI, di cui al medesimo articolo 45, hanno luogo a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come peraltro evidenziato dalla relazione tecnica allegata, che non attribuisce alle disposizioni del citato articolo 45 alcun effetto diretto sulla finanza pubblica. Su tale punto, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 66, commi 4 e 5

(Utilizzo effetti migliorativi e risultati differenziali del bilancio dello Stato)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 1, della legge n. 232/206 (legge di bilancio 2017) rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, per gli anni 2017, 2018 e 2019.

In base a tale allegato, in termini di competenza, il livello massimo del SNF, che, a differenza dei precedenti anni, include le regolazioni contabili e debitorie pregresse è stabilito in 38.601 milioni di euro per il 2017, 27.249 milioni per il 2018 e 8.628 milioni per il 2019. In termini di cassa, il livello massimo del saldo si attesta invece sui valori, rispettivamente, di 102.627, 77.490 e 57.246 milioni.

Nell'allegato 1 viene altresì evidenziato che il valore del saldo è coerente con un livello di indebitamento netto pari al 2,3 per cento del PIL nel 2017.

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, è invece fissato in 293.097 milioni per il 2017, 254.485 milioni per il 2018 e 249.527 milioni per il 2019. In termini di cassa, gli importi risultano, rispettivamente, pari a 356.551, 304.132 e 297.551 milioni. Tali valori si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Le norme dispongono che gli effetti migliorativi, per l'anno 2017, derivanti dal provvedimento in esame, pari a 2.415 mln di euro in termini di saldo netto da finanziare e 3.100 mln in termini di indebitamento netto,

siano destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017 (comma 4).

Viene inoltre sostituito l'allegato 1, richiamato dall'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), che indica i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e cassa, per gli anni 2017, 2018 e 2019 (comma 2).

Rispetto agli importi indicati dal testo previgente della legge di bilancio 2017, si prevede una modifica degli importi fissati per il solo esercizio 2017, con un peggioramento di 17.585 milioni sia del livello massimo del saldo netto da finanziare sia del livello massimo del ricorso al mercato, espressi in termini di competenza e di cassa.

Viene inoltre precisato che i valori riferiti al saldo netto da finanziare sono coerenti con un livello di indebitamento netto pari al 2,1 per cento (anziché 2,3 per cento indicato dal previgente testo) per il 2017.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica illustra le disposizioni e, con riferimento al comma 4, precisa che concorrono a determinare i risultati di miglioramento dei saldi complessivamente ascritti al provvedimento anche interventi di carattere temporaneo (*one-off*) sia le disposizioni in favore delle zone terremotate (che incidono nel 2017 per circa 600 mln), sia gli introiti legati alla definizione agevolata delle controversie (320 mln per il 2017). Pertanto, in termini strutturali, le misure del provvedimento in esame consentono di conseguire una correzione dell'indebitamento netto in termini strutturali di 3,4 mld nel 2017.

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 4, si rinvia alle considerazioni svolte nella parte introduttiva del presente dossier.

In merito al comma 5, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi quantitativi sottostanti la ridefinizione, in termini di competenza e di cassa, dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato.

Peraltro il peggioramento per circa 17,6 miliardi nel 2017, rispetto al previgente testo della legge di bilancio, appare coincidere con l'effetto netto della maggiore spesa per gli interventi a sostegno del sistema bancario – per i quali la relazione presentata al Parlamento nel dicembre 2016, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 243/2012, ed il DL n. 237/2016 ed il miglioramento del saldo di bilancio ascritto complessivamente dal prospetto riepilogativo al decreto legge in esame (circa 2,4 mld nell'esercizio in corso).

Si ricorda in proposito che nel DEF 2017 “si ipotizza un utilizzo pari a circa metà delle risorse rese disponibili per la ricapitalizzazione precauzionale delle banche tramite il D.L. n. 237 del 23 dicembre 2016”⁸⁷. I nuovi livelli massimi del saldo indicati sembrano comunque riflettere, in via prudenziale, lo stanziamento massimo previsto dal medesimo decreto legge.

Un'apposita nota contenuta nella nuova versione dell'Allegato 1 alla legge di bilancio, precisa che il saldo netto da finanziare è coerente con un livello di indebitamento netto pari a 2,1 per cento del PIL nel 2017 (anziché del 2,3 per cento indicato nel testo previgente).

Il nuovo valore indicato corrisponde a quello previsto, per il 2017, nel quadro programmatico del DEF 2017.

Si evidenzia in proposito che il peggioramento, fino a 20 mld, del saldo netto da finanziare per le operazioni relative al sistema bancario, essendo riconducibile ad operazioni di carattere finanziario, non si riflette sugli aggregati di competenza economica. Pertanto, il saldo di indebitamento netto registra soltanto il miglioramento netto, dovuto alle misure previste dal provvedimento in esame, indicato dal prospetto riepilogativo in circa 3,1 mld.

In ordine alla predetta ricostruzione appare peraltro opportuno acquisire elementi di valutazione e conferma dal Governo.

⁸⁷ DEF 2017 - Sez. I – Programma di stabilità per l'Italia.